

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 febbraio 1990

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1989, n. 29.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-1990.
Pag. 4

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1989, n. 30.

Modifiche della legge regionale 13 agosto 1979, n. 41, concernente la disciplina dell'insegnamento dello sci in Piemonte.
Pag. 6

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1989, n. 31.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale 1989-1991 e relativi allegati Pag. 6

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1989, n. 32.

Integrazione alla legge regionale n. 52/83 Pag. 7

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1989, n. 33.

Contributo straordinario al Consorzio regionale fra gli Istituti Autonomi per le case popolari del Piemonte Pag. 7

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1989, n. 34.

Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale in attuazione dell'accordo sindacale di comparto, per il triennio 1985-1987 Pag. 7

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1989, n. 35.

Proroga della gestione provvisoria dei comparti alpini di nuova determinazione Pag. 20

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1989, n. 36.

Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali e aree attrezzate. Pag. 20

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1989, n. 37.

Interventi straordinari a sostegno delle attività turistiche danneggiate dalla mancanza di neve nella stagione invernale 1988-1989. Pag. 24

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1989, n. 38.

Modifica della legge regionale 12 aprile 1988, n. 16, recante ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica aventi per oggetto le piccole derivazioni Pag. 25

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 37.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 11 novembre 1977, n. 66 e 23 giugno 1983, n. 59, recanti disposizioni sul funzionamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico del Corpo forestale Valdostano. Pag. 25

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 38.

Acquisto di unità immobiliari facenti parte di un fabbricato sito in comune di Aosta, via G. Carrel, (ex albergo Splendor) di proprietà della società «Immobiliare Splendor S.r.l.», da destinare a sede provvisoria della costituenda banca regionale.

Pag. 26

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 39.

Determinazione del contributo annuo di gestione di cui all'art. 9 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 36, da attribuire all'Istituto regionale Bartolomeo Gervasono a decorrere dall'anno 1989. Pag. 26

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 40.

Modifica alla legge regionale 25 agosto 1980, n. 43, recante istituzione dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta Pag. 27

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 41.

Rifinanziamento per l'anno 1989 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura, art. 4, comma secondo, lettera a) Pag. 27

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 42.

Sottoscrizione di capitale azionario della Centrale Laitière S.p.a. d'Aoste Pag. 28

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1989, n. 43.

Concessione di un contributo annuo ad una associazione protezionistica legalmente riconosciuta, per la sua attività statutaria e per la gestione del canile regionale Pag. 28

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1989, n. 44.

Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti. Pag. 29

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1989, n. 45.

Finanziamento per l'esercizio 1989 della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, concernente provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) Pag. 30

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1989, n. 46.

Integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56, recante norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie. Pag. 31

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1989, n. 47.

Norme in materia di polizia locale e istituzione dell'ufficio regionale di polizia locale. Pag. 31

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1989, n. 23.

Ulteriore modificazione della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44 - Disciplina della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e determinazione dei canoni di locazione. Pag. 35

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1989, n. 24.

Acquisto ed alienazione di beni immobili nei comuni di Città di Castello, Foligno, Acquasparta, Paciano e Perugia Pag. 35

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1989, n. 25.

Disposizioni relative al rifinanziamento delle attività di ripristino e di ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979, nonché per il proseguimento dell'azione integrata di cui all'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40 Pag. 36

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1989, n. 21.

Piano socio-sanitario regionale 1989-1991 Pag. 40

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1989, n. 22.

Piano sociale regionale per il triennio 1989-1991 Pag. 44

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1989, n. 23.

Integrazione alla legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 in tema di: «Interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto montagna» Pag. 46

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1989, n. 24.

Adesione alla costituzione dell'associazione culturale «Le Venezie» centro triveneto per la cultura e per le arti visive. Pag. 47

REGOLAMENTO REGIONALE 20 luglio 1989, n. 3.

Regolamento per la pesca nelle acque interne della regione Veneto (escluso il lago di Garda), previsto dall'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 Pag. 47

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 1.

Bilancio di previsione della regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1989 Pag. 56

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1989, n. 2.

Concessione di un contributo di lire 100 milioni per interventi finanziari in favore delle popolazioni colpite dall'evento calamitoso verificatosi il 7 dicembre 1988 nella Repubblica dell'Armenia Pag. 56

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1989, n. 3.

Modifica dell'articolo 11 del testo unico delle leggi regionali concernenti disposizioni generali sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali della regione di cui al decreto del presidente della giunta regionale 10 maggio 1983, n. 3/L e della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 concernente norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento delle carriere del personale della Regione e successive modifiche ed integrazioni. Pag. 56

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1989, n. 4.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Cavareno e di Caldaro sulla Strada del Vino Pag. 57

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 29 giugno 1989, n. 1.

Norme per la tutela dell'apicoltura Pag. 57

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 1989, n. 12.

Individuazione delle branche specialistiche carenti per l'anno 1989, ai sensi della legge provinciale 18 giugno 1981, n. 13. Pag. 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 giugno 1989, n. 13.

Regolamento del servizio automobilistico della provincia autonoma di Bolzano Pag. 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 giugno 1989, n. 14.

Rideterminazione dell'indennità di missione Pag. 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 luglio 1989, n. 15.

Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 4 marzo 1980, n. 7. Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, concernente: «Provvedimenti relativi all'assistenza di base nella provincia di Bolzano» Pag. 61

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1989, n. 16.

Modifica ed integrazione del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, per l'assistenza agli anziani, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17 Pag. 61

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale dell'Umbria 7 novembre 1988, n. 42, recante: «Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione n. 81 del 10 novembre 1988 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3ª serie speciale - n. 11 del 18 marzo 1989). Pag. 62

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1989, n. 29.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1983-1990.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 20 del 17 maggio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. Le disposizioni contenute nella presente legge disciplinano, ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali di cui all'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1988-1990, di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 1988.

2. Le norme della presente legge trovano applicazione nei confronti del personale in servizio presso la Regione, nonché del personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.) di cui alla legge regionale 24 aprile 1974, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, delle Aziende di Promozione Turistica (A.P.T.) di cui alla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 e degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali di cui alle leggi regionali n. 28 e n. 29 del 5 aprile 1985 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le disposizioni della presente legge si riferiscono al periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990.

Art. 2.

Formazione del personale

1. Per il miglior assolvimento delle finalità istituzionali, per far fronte a processi di riordinamento e di ristrutturazione organizzativa ed al fine di favorire nuovi modelli di inquadramento professionale derivanti dagli accordi sindacali di comparto, la Regione e gli Enti di cui al 2° comma dell'art. 1 promuovono forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione, la riqualificazione, la riconversione e la specializzazione del personale, garantendo in ogni caso le pari opportunità.

2. Alle iniziative derivanti dalle direttive emanate dal Ministro per la funzione pubblica ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988, possono partecipare i dipendenti della Regione, la quale provvederà a definire il concorso alle relative spese in misura proporzionale ai dipendenti partecipanti al corso, con le modalità che seguono:

a) la partecipazione a ciascun corso è comunque subordinata alla valutazione delle esigenze di servizio dei vari uffici, anche in relazione alle innovazioni tecnico-amministrative introdotte o da introdurre nell'Amministrazione;

b) a parità di condizione, di norma sono ammessi a frequentare i corsi dipendenti che non abbiano mai frequentato altri corsi per la stessa materia.

3. I dipendenti che, in base ai programmi di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e specializzazione cui l'Amministrazione li iscrive, sono considerati in servizio a tutti gli effetti; i relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, competono, ricorrendone i presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

4. Le attività di aggiornamento, qualificazione, riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente e costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio da valutare secondo le norme in materia di ordinamento del personale.

5. In sede di contrattazione decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere alle esigenze specifiche dell'Ente.

Art. 3.

Diritto allo studio

1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali.

2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:

a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unità in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore;

b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi allo studio per lo stesso corso;

c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o attestati professionali di cui al comma 2 può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall'Amministrazione.

4. Il personale interessato ai corsi di cui ai commi 1, 2 e 3 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

5. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituirà titolo di servizio, da valutare secondo le norme in materia di ordinamento del personale.

6. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare alla propria Amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione e alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come congedo straordinario non retribuito per motivi personali.

7. In sede di contrattazione decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo.

8. La lettera i) del 1° comma dell'art. 18 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74, è abrogata.

Art. 4.

Congedo ordinario

1. Il congedo ordinario è stabilito per ciascun anno solare in trenta o ventisei giorni lavorativi a seconda che l'orario settimanale di servizio si articoli, rispettivamente, in sei o cinque giorni lavorativi, fermo restando quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937, e successive modificazioni. Il congedo ordinario durante l'anno di assunzione compete in proporzione al servizio prestato; le stesse misure si applicano anche durante l'anno di cessazione dal servizio in proporzione al servizio da prestare in tale anno.

2. Il congedo ordinario deve essere fruito, su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del capo dell'ufficio compatibilmente alle esigenze di servizio, irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare anche in più periodi, uno dei quali non inferiore ai quindici giorni.

3. Qualora il godimento del congedo ordinario sia rinviato o interrotto per eccezionali e motivate esigenze di servizio, il dipendente ha diritto di fruito entro il primo semestre dell'anno successivo.

4. La fruizione del congedo ordinario, può essere rinviata anche in un secondo semestre dell'anno successivo qualora sussistano motivi non riferibili alla volontà del dipendente ma imputabili a causa di forza maggiore che non abbiano consentito il godimento delle ferie nei termini indicati nei commi 2 e 3.

5. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi l'indicazione del periodo durante il quale è possibile godere del congedo ordinario spetta all'Amministrazione in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.

6. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di malattie ed infortuni, adeguatamente e debitamente documentati e che l'Amministrazione sia stata posta in condizioni di accertare.

7. Al dipendente in congedo ordinario richiamato in servizio, per eccezionali e motivate esigenze, competono, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso delle spese personali di viaggio sostenute e l'indennità di missione per la durata del viaggio.

8. La ricorrenza del Santo Patrono della città ove ha sede l'ufficio, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata come congedo ordinario oltre il limite di cui al comma 1.

9. L'art. 17 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74, così come integrato dall'art. 5 della legge regionale 27 gennaio 1981, n. 5, è abrogato. Sono fatte salve le abrogazioni disposte dall'art. 17 medesimo.

Art. 5.

Trattamento di missione

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore al personale compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1 compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennità orarie e/o giornalieri. Non è ammessa in ogni caso opzione per l'indennità di trasferta in misure, orarie e giornalieri, intere.

3. Per incarichi di durata inferiore ad otto ore, l'indennità di trasferta continua a corrispondersi secondo le misure e le modalità di cui alla legge regionale 5 dicembre 1978, n. 74 e successive modificazioni.

4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

5. I limiti di spese per i pasti di cui al comma 1, sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 1990, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici Istat, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica più elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'Amministrazione, può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado più elevato.

7. Per prestazioni rese da particolari categorie di dipendenti in particolarissime situazioni operative di lavoro, negli accordi di comparto potranno essere previste, fermi restando gli imposti di cui ai commi 1 e 2, condizioni diverse per la corresponsione del trattamento di missione.

8. Al personale inviato in missione fuori sede le Amministrazioni devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al settantacinque per cento del trattamento complessivo spettante per la missione.

9. Sono fatte salve, in quanto compatibili con il presente articolo, le norme previste dalla legge regionale n. 74 del 5 dicembre 1978 e successive modificazioni.

10. Per le missioni effettuate tra il 1° gennaio 1989 e la data di entrata in vigore della presente legge il dipendente ha facoltà di optare tra il trattamento economico previsto dalla presente legge e quello previsto dalla legge regionale n. 74/1979 e successive modificazioni.

Art. 6.

Indennità integrativa speciale nella 13ª mensilità

1. A decorrere dall'anno 1990 l'indennità integrativa speciale mensile corrisposta al personale in servizio, in aggiunta alla 13ª mensilità, è incrementata di un importo lordo pari a L. 48.400.

2. Il beneficio derivante dall'applicazione del comma 1 è proporzionalmente ridotto nei casi in cui la 13ª mensilità non compete in misura intera.

Art. 7.

Assemblee del personale

1. I dipendenti della Regione e degli Enti di cui al 2° comma del precedente art. 1 hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l'orario di lavoro nei limiti stabiliti dal 3° comma dell'art. 10 della legge regionale 27 gennaio 1981, n. 5.

2. Le assemblee, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, dagli organismi rappresentativi dei dipendenti dell'unità amministrativa di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93. L'ordine del giorno deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.

3. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'Amministrazione con preavviso scritto da effettuarsi di norma almeno tre giorni prima.

4. La rilevazione dei partecipanti è effettuata a cura dei responsabili delle singole unità amministrative.

5. Le modalità necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite dall'Amministrazione, d'intesa con i promotori dell'assemblea.

6. L'art. 27 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74, è abrogato.

Art. 8.

Determinazione dotazioni organiche territoriali di ufficio

1. I carichi funzionali di lavoro previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, sono definiti, entro il 30 giugno 1989, dall'Amministrazione Regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali. L'Amministrazione Regionale terrà conto degli atti di indirizzo che il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 26, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, emanerà in ordine alle metodologie che saranno acquisite attraverso l'attuazione di progetti strumentali e/o pilota realizzati ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e dal predetto art. 26, nonché alle metodologie acquisite a seguito di sperimentazioni operate da altri organismi.

2. Ai fini dell'utilizzo ottimale delle risorse umane, attraverso i predetti carichi funzionali di lavoro, l'amministrazione regionale, determina con legge regionale le dotazioni organiche del personale. Con i provvedimenti previsti dalla legge regionale n. 42/1986, la Regione determinerà anche le dotazioni organiche territoriali di ufficio.

3. I risultati della determinazione dei predetti carichi funzionali sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 9.

Norma finanziaria

Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1989, con le disponibilità esistenti sui relativi capitoli di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale» della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 8 maggio 1989

BELTRAMI

89R0649

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1989, n. 30.

Modifiche della legge regionale 13 agosto 1979, n. 41, concernente la disciplina dell'insegnamento dello sci in Piemonte.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 21 del 24 maggio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 13 agosto 1979, n. 41 «Disciplina dell'insegnamento dello sci in Piemonte» sono apportate le modifiche di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

«È maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci in tutte le sue specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, e accompagna le stesse su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi da sci fuori pista ed in escursioni con gli sci che non comportino difficoltà che richiedono l'uso di tecniche e materiali alpinistici».

Art. 3.

Il comma 3 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«La Commissione è rinnovata annualmente e i suoi componenti possono essere riconfermati».

Al comma 11 dell'art. 6 la parola «precedente» è sostituita dalla parola «presente».

Art. 4.

All'art. 7, comma 2, sono soppresse le parole: «e per gli istruttori delle scuole militari alpine per le medesime discipline».

Art. 5.

L'art. 10 è sostituito dal seguente:

«Le tariffe praticate dai maestri di sci devono essere contenute nei limiti di tariffe annualmente determinate con concerto tra le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e dalle medesime comunicazioni alla Provincia».

Art. 6.

All'art. 11 è aggiunto il seguente comma:

«Coloro che sono titolari di licenza o di titolo di idoneità per l'esercizio dell'insegnamento dello sci rilasciato in altri Stati o Regioni italiane e che intendono esercitare la professione in Piemonte trasferendovi la residenza, possono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 15 previo accertamento che il richiedente sia in possesso di titolo di idoneità tecnico-professionale rilasciato dalle competenti Autorità del territorio di provenienza, equipollente a quello richiesto per la regione Piemonte. Per coloro che provengono da altre Regioni italiane o dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, tale titolo è costituito dalla partecipazione ai corsi di formazione e dal superamento degli esami previsti dalle leggi regionali o provinciali che disciplinano l'insegnamento dello sci, oppure dal superamento dell'esame di cui agli articoli 236, 237 e 238 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 630».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale» della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 16 maggio 1989

BELTRAMI

89R0650

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1989, n. 31.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale 1989-1991 e relativi allegati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 23 del 7 giugno 1989)

(Omissis).

89R0651

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1989, n. 32.**Integrazione alla legge regionale n. 52/88.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 24 del 14 giugno 1989)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Sono approvati gli assestamenti ai bilanci di previsione per l'anno finanziario 1988 dei seguenti enti di diritto pubblico o Aziende che gestiscono Parchi e Riserve naturali regionali:

- Riserva naturale della Garzaia di Valenza;
- Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfré;
- Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta;
- Parco naturale Alta Valle Pesio;
- Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand;
- Parco naturale della Valle Tronca;
- Parco naturale Orsiera-Rocciavré;
- Parco naturale Alpe Veglia;
- Istituto Ricerche Economico Sociali del Piemonte (I.R.E.S.);
- Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale» della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 5 giugno 1989

BELTRAMI

89R0652

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1989, n. 33.**Contributo straordinario al Consorzio regionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari del Piemonte.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 24 del 14 giugno 1989)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità*

1. È concesso un contributo straordinario finalizzato a scopi di gestione a favore del Consorzio regionale tra gli Istituti autonomi case popolari del Piemonte.

Art. 2.*Norma finanziaria*

1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1989 è istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa di bilancio 1989 con la seguente denominazione «Contributo straordinario al Consorzio regionale tra gli Istituti autonomi case popolari del Piemonte» e con la dotazione di competenza e di cassa di L. 500.000.000.

2. Al finanziamento dell'onere di L. 500.000.000 previsto per il 1989 dal precedente comma 1 si provvede mediante riduzione, per pari importo, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1989.

Art. 3.*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul «Bollettino ufficiale» della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale» della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 7 giugno 1989

BELTRAMI

89R0653

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1989, n. 34.**Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale in attuazione dell'accordo sindacale di comparto per il triennio 1985-1987.***(Pubblicata nel suppl. spec. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 14 giugno 1989)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I**DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.***Campo di applicazione e periodo di validità*

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, così come risulta modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, gli istituti giuridici ed economici risultanti dall'accordo nazionale relativo al triennio 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987 sottoscritto in data 28 aprile 1987 riguardante il comparto del personale delle Regioni e degli Enti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

2. Gli effetti giuridici delle norme contenute nella presente legge, concernenti il triennio 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987, decorrono dal 1° gennaio 1985; gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.

3. Le norme della presente legge trovano applicazione nei confronti del personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.), delle Aziende di Promozione Turistica (A.P.T.) di cui alla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali di cui alle leggi regionali numeri 28 e 29 del 5 aprile 1985 e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo II

OCCUPAZIONE

Art. 2.

Piano occupazionale

1. La Regione Piemonte, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 1 della presente legge, promuove ogni iniziativa per favorire l'occupazione, attraverso lo sviluppo dei propri servizi per rispondere adeguatamente ai bisogni della collettività e mediante la riqualificazione dei servizi esistenti per renderli più efficienti ed efficaci.

2. A tal fine la Giunta Regionale formula annualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, comprese in essi le risorse di cui al comma 4 dell'art. 16 un programma di occupazione tenendo conto del fabbisogno di personale sulla base dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi prefissati. L'individuazione dei fabbisogni avverrà sulla base dell'analisi delle funzioni ed alla verifica dei carichi di lavoro.

3. L'eventuale modifica della pianta organica dell'Ente conseguente a quanto previsto dal comma 2 è effettuato come legge regionale.

4. Il processo riorganizzativo deve tendere a:

a) realizzare il massimo di flessibilità della pianta organica, prevedendo per ciascuna qualifica funzionale contingenti complessivi comprendenti diversi profili professionali;

b) attivare i processi di mobilità anche mediante riconversione e riqualificazione del personale;

c) incrementare l'efficacia e la produttività dell'Ente utilizzando anche il rapporto a part-time, prevedendo articolazione degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze dei servizi e delle utenze.

5. I programmi annuali di occupazione sono inviati all'Osservatorio sul Pubblico Impiego istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica e a quello da istituire presso la Regione Piemonte.

Art. 3.

Progetti finalizzati

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, la Giunta Regionale per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili con solo personale di ruolo, predispone, sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative su base nazionale, appositi progetti finalizzati di durata non superiore ad un anno, che conterranno la precisa indicazione del personale occorrente distinto per qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da perseguire.

2. I progetti di cui al primo comma interessano, in special modo, le seguenti attività: contratti di formazione-lavoro, assistenza agli anziani e handicappati, tutela dell'ambiente, ecologia, difesa del suolo, del patrimonio boschivo e florofaunistico, conservazione e realizzazione dei beni culturali e turistici, sistemi integrati di educazione, nonché ogni iniziativa di sostegno, promozione e sviluppo delle attività produttive e terziarie.

3. I progetti saranno finanziati con le risorse a tal fine assegnate dal bilancio dello Stato e con altre risorse a tal fine disposte nel bilancio regionale.

4. I progetti finalizzati saranno attuati utilizzando in parte personale già in servizio, ed in parte personale reclutato con rapporto a tempo determinato, nei limiti di durata e con le modalità ed alle condizioni stabilite dalla legge prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

Art. 4.

Rapporto di lavoro a termine

a) Rapporto di lavoro a tempo determinato.

1. Le assunzioni a tempo determinato restano disciplinate, dall'art. 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40.

b) Rapporto di lavoro stagionale.

2. Nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia, i lavoratori stagionali debbono essere reclutati tramite prove selettive attitudinali inerenti al relativo profilo o attraverso le graduatorie del collocamento.

3. I servizi prestati nelle stagioni precedenti costituiscono precedenza per riassunzione ai sensi dell'art. 8-bis del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

4. Nel caso in cui si rendano vacanti i posti previsti nelle tabelle organiche o si creino nuovi posti di ruolo corrispondenti a quelli stagionali la precedenza nella copertura degli stessi deve essere riservata al personale stagionale di pari profilo professionale secondo i seguenti criteri:

a) in caso di assunzione o selezione già avvenuta attraverso concorso pubblico con prova selettiva attitudinale per il relativo profilo, l'inquadramento avviene attingendo dalle graduatorie di precedenti concorsi già espletati per il medesimo profilo, cominciando ad utilizzare, a tal fine, la graduatoria più remota non anteriore a tre anni;

b) nel caso di precedente assunzione per chiamata, l'inquadramento deve avvenire previo concorso per titolo e prove selettive attitudinali per il relativo profilo riservato a coloro che hanno prestato almeno nove mesi di servizio, anche non continuativo nell'ultimo triennio, nel profilo da ricoprire e purché siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per tale profilo e non abbiano superato all'atto della prima assunzione i limiti di età richiesti dalla legge.

5. Al personale di cui ai punti a) e b) è corrisposto il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente profilo professionale.

6. Allo stesso personale compete l'indennità integrativa speciale, il rateo della tredicesima mensilità, l'aggiunta di famiglia se dovuta e, alla fine del rapporto, la liquidazione calcolata in dodicesimi.

Art. 5.

Norme per l'accesso

1. Il reclutamento del personale ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante:

a) concorso pubblico;

b) ricorso al collocamento secondo le modalità indicate nei commi 3 e 4;

c) corso-concorso pubblico.

2. Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali professionali, e di servizio con criteri predeterminati dalla Giunta Regionale in sede di contrattazione decentrata a livello aziendale ricorrendo, ove possibile a procedure semplificate e automatizzate anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

3. Il ricorso alle liste del collocamento ordinario, nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene ai requisiti di ammissibilità al pubblico impiego può aver luogo per il reclutamento del personale dalla prima alla quarta qualifica mediante prove selettive (test attitudinali e/o prova pratica).

4. Alle prove selettive di cui al comma 3 è ammesso personale interno avente diritto alla riserva per la copertura dei posti di cui al comma 8.

5. Il corso-concorso pubblico consiste in una selezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi.

I candidati ammessi al corso saranno in numero superiore almeno al 20% dei posti messi a concorso. Al termine del corso la Commissione giudicatrice, di cui dovrà far parte almeno un docente del corso, procederà ad esami scritti ed orali con predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti. I criteri e le modalità di svolgimento del corso-concorso saranno stabiliti dalla Giunta Regionale in sede di contrattazione decentrata a livello aziendale.

6. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data di approvazione del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamento a riposo nei dodici mesi successivi.

7. I posti disponibili da mettere a concorso devono essere coperti entro sei mesi dalla data del relativo bando.

8. In relazione ai programmi annuali di occupazione di cui all'art. 2, i bandi di concorso dovranno prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35% dei posti disponibili messi a concorso. Tale percentuale potrà giungere fino al 40% recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilità di cui all'art. 6.

9. Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una anzianità di servizio di due anni. Ai concorsi per posti fino alla settima qualifica funzionale compresa è ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con un'anzianità di almeno tre anni e con medesima professionalità o di cinque se di professionalità diversa, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.

10. Nei casi di concorsi per l'accesso a posti unici fino all'8ª qualifica funzionale compresa, la riserva opera attraverso compensazioni fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale.

11. Si conferma che il requisito del titolo di studio per l'accesso alla settima qualifica funzionale è il diploma di laurea, ad eccezione dei posti di responsabile area tecnica e/o contabile per l'accesso ai quali è richiesto lo specifico titolo di studio ed inoltre o cinque anni per analogo periodo di cinque anni in posizione di lavoro corrispondente alle funzioni della qualifica immediatamente inferiore, adeguatamente documentate.

12. La graduatoria del concorso è unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non ricoperti dagli esterni, secondo l'ordine della graduatoria.

13. I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni.

14. Le graduatorie dei concorsi, ivi comprese quelle dei concorsi pubblici già approvati e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, restano aperte per tre anni e possono essere utilizzate, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti previste nella presente legge, per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione del concorso stesso, ad eccezione di quelli istituiti successivamente all'indizione del concorso stesso.

15. In caso di passaggio, anche mediante concorso, tra Enti a cui si applica l'accordo nazionale di cui all'art. 1, al dipendente viene riconosciuta la retribuzione individuale di anzianità conseguita nell'Ente di provenienza e viene considerato, ai fini dell'attribuzione della successiva quota del salario individuale di anzianità, il rateo in corso di maturazione nell'Ente di provenienza.

16. La Giunta Regionale, compatibilmente con la normativa prevista dalla legge regionale, potrà seguire, ove lo ritenga opportuno, i procedimenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

17. La lettera b) del 1º comma dell'art. 13 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74, è sostituita dalla seguente: «b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quarantacinque anni di età».

Art. 6. -

Mobilità

1. Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento del personale per l'esercizio da parte degli Enti locali delle funzioni ad essi delegate.

2. La Giunta Regionale determina, d'intesa con gli Enti interessati o, ove necessario, con le organizzazioni rappresentative degli Enti stessi, il contingente organico per profili professionali del personale da trasferire con i relativi impegni finanziari.

3. Sulla base delle predette determinazioni la Giunta Regionale e le organizzazioni rappresentative di cui sopra stabiliscono i correlati piani di mobilità e l'elenco del personale regionale corrispondente per profilo professionale, previa contrattazione con le OO.SS.

4. La legge regionale dispone la corrispondente riduzione degli organici della Regione, mentre gli Enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.

5. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata.

6. La Giunta Regionale e le OO.SS. maggiormente rappresentative in sede nazionale, stabiliscono, mediante accordi specifici, i criteri per il trasferimento del personale interessato in caso di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad altro Ente, fermo restando il principio che il personale segue le funzioni.

7. Ferma restando la disciplina vigente della mobilità interna, la mobilità esterna si attua nell'ambito dei posti disponibili per concorso pubblico, secondo le modalità di cui ai successivi commi, fra il personale dipendente degli Enti destinatari dell'accordo nazionale di cui all'art. 1.

8. La percentuale, da stabilirsi in sede di accordo decentrato, dei posti di ruolo organico che possono essere coperti mediante trasferimento, non deve superare il 5% dei posti disponibili per concorso pubblico.

9. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, in sede di contrattazione decentrata a livello aziendale, vengono individuati i posti e i profili professionali ricopribili mediante mobilità ed i criteri per la formazione delle graduatorie.

10. I criteri di cui sopra dovranno tener conto dei titoli professionali, dell'anzianità di servizio, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.

11. Nelle graduatorie è comunque data precedenza assoluta al personale che nell'Ente di appartenenza si trovi in posizione soprannumeraria, ovvero in disponibilità.

12. La mobilità può attuarsi per posti di ruolo vacanti e disponibili appartenenti alla stessa qualifica funzionale ed a profilo professionale corrispondente ovvero a professionalità analoga.

13. Gli Enti destinatari dell'accordo nazionale di cui all'art. 1 trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'elenco distinto per qualifica e profilo professionale dei posti da destinare a mobilità di cui al comma precedente.

14. La Giunta Regionale provvede, entro 30 giorni, alla pubblicazione nel proprio Bollettino ufficiale degli elenchi pervenuti.

15. Entro 60 giorni dalla pubblicazione, gli interessati dovranno presentare all'Ente presso cui aspirano ad essere trasferiti, documentata e motivata istanza, con allegato assenso dell'Amministrazione di provenienza.

16. Le operazioni dei trasferimenti debbono essere incluse sotto il profilo amministrativo entro il 30 giugno di ogni anno.

17. I posti segnalati per la mobilità per i quali non sono pervenute domande, possono essere coperti con le procedure ordinarie di reclutamento.

18. L'utilizzazione delle mobilità nelle forme di cui ai precedenti commi è facoltà degli Enti per quanto concerne le qualifiche dirigenziali, le qualifiche apicali dell'Ente e i profili professionali di ottava qualifica aventi responsabilità di unità operativa organica.

19. Oltre alla mobilità di cui sopra è consentito il trasferimento del personale tra Enti diversi, a domanda del dipendente motivata e documentata e previa intesa delle due Amministrazioni, anche in caso di contestuale richiesta da parte di due dipendenti di corrispondente livello professionale. Dei singoli provvedimenti viene data preventiva informazione alle OO.SS. È consentito altresì il trasferimento di personale tra gli Enti destinatari dell'accordo di cui all'art. 14, tra questi e gli Enti del comparto sanità, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli Enti e contrattazione con le OO.SS., a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica nonché di profilo professionale corrispondente ovvero professionalità analoga nell'Ente di destinazione.

20. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli Enti del comparto e gli Enti del comparto sanità. L'onere è a carico dell'Ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente.

21. Il comando in tali casi, e fatti salvi quelli previsti da norme o regolamenti degli Enti stessi, non può avere durata superiore a 12 mesi eventualmente rinnovabile.

22. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è esente dall'obbligo del periodo di prova, purché abbia superato analogo periodo presso l'Ente di provenienza.

Art. 7.

Pari opportunità

1. La Ragione, nell'intento di attivare misure e meccanismi che consentano una reale parità tra uomini e donne all'interno dell'Amministrazione, individua, in sede di contrattazione decentrata, gli interventi che concretizzano vere e proprie azioni positive a favore delle lavoratrici, anche attraverso iniziative di studio, ricerca e divulgazione.

2. A tal fine la Giunta Regionale istituisce un apposito Comitato per la parità composto da rappresentanti dell'Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, con le finalità di prorogare gli organi istituzionali piani di intervento finalizzati a creare effettive condizioni di pari opportunità. Il Comitato relazione, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.

3. Il Comitato di cui al comma 2 opererà in stretto collegamento con la Commissione per le pari opportunità istituita con legge regionale 12 novembre 1986, n. 46.

Capo III

PRODUTTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Art. 8.

Produttività

1. Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'Amministrazione Regionale, è istituito, a partire dal bilancio 1989, un apposito capitolo di spesa denominato «Fondo di produttività» il cui stanziamento è formato:

a) dai fondi straordinari previsti dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13 (0,50% del monte salari);

b) da un importo pari al valore di 18 ore pro-capite dello straordinario da dedurre dal tetto di 120 ore previsto dall'art. 16;

c) dal 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonché da quelle previste dal combinato disposto dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e del comma 9 dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal computo delle economie quelle connesse alle variazioni nel numero dei dipendenti. Tali variazioni saranno valutate nella redazione del piano annuale d'occupazione.

2. Con l'utilizzazione del fondo di cui al comma 1, obiettivo primario della Regione è quello di incentivare la programmazione della attività delle singole strutture e di tendere al coinvolgimento dei dipendenti nel processo di riorganizzazione del lavoro intervenendo contestualmente sulle strutture organizzative, sulle procedure, sui vincoli all'azione amministrativa finalizzando quest'ultima anche alla verifica dei risultati e al controllo di gestione.

3. La Giunta Regionale, utilizzerà il settore «Organizzazione» previsto dalla legge regionale di organizzazione sugli uffici per le funzioni di organizzazione e metodo e si doterà di nuclei di valutazione ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, con la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali e l'eventuale apporto di centri specializzati anche esterni, per definire l'impostazione complessiva di progetti di produttività e la verifica periodica dell'attuazione e dei risultati conseguiti; con le stesse modalità si provvederà anche allo studio di particolari sperimentazioni, con particolare riferimento:

a) all'individuazione di indicatori di produttività, anche differenziati, in relazione alle tipologie di attività realizzate;

b) all'individuazione di aree particolarmente significative come microrealizzazione di processi di riorganizzazione;

c) alla progettazione per obiettivi selezionati in relazioni a priorità individuate dagli Organi degli Enti.

4. In mancanza dell'individuazione degli standard di produttività e in attesa dell'attuazione dei processi di riorganizzazione del lavoro, gli incentivi alla produttività saranno corrisposti, previo accordo decentrato, a partire dall'esercizio finanziario 1989 sulla base di programmi e progetti-obiettivo predisposti dalle strutture interne da approvarsi dalla Giunta Regionale che provvede, per quanto riguarda i programmi e progetti-obiettivo predisposti dalle strutture del Consiglio Regionale, in conformità alla proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso. In sede di prima applicazione i progetti ed i programmi devono essere formulati sulla base dei provvedimenti già assunti in attuazione degli accordi decentrati già definiti all'entrata in vigore della presente legge.

5. Fermo restando l'approvazione da parte della Giunta dei programmi e dei progetti di produttività predisposti dalle strutture interne dell'Ente, la verifica a regime della produttività viene effettuata con le procedure di cui ai commi precedenti sulle stesse singole unità organizzative e i relativi compensi incentivanti sono corrisposti ad obiettivo programmato raggiunto, tenendo conto della capacità programmatica progettuale degli uffici e di parametri oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalità, ma anche delle capacità di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione dei progetti o attività; la valutazione di questi ultimi elementi compete ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative e dei progetti sulla base di criteri precedentemente individuati.

6. Tutta la materia della produttività concernente i piani, progetti-obiettivo, attività, la loro verifica attuativa, i criteri, le forme e i modi per l'erogazione delle risorse ai dipendenti, è oggetto di contrattazione decentrata a livello aziendale ed è disciplinata con provvedimento della Giunta Regionale.

7. Trascorsi tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, in seguito, periodicamente la Giunta Regionale effettuerà con le Organizzazioni Sindacali di comparto e con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti un riscontro della attività di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione alle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttività, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 9.

Progetti pilota

1. La Giunta Regionale, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, valuterà le proprie specifiche esigenze operative in relazione al programma di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, al fine di predisporre i progetti pilota, compatibili con le disponibilità previste dalle emanande disposizioni in materia.

Art. 10.

Organizzazione del lavoro

1. Per assicurare la massima efficienza e produttività di gestione, è demandata in sede di contrattazione decentrata aziendale la formulazione dei criteri sull'organizzazione del lavoro, anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici, ed in relazione al nuovo ordinamento del personale al processo di decentramento istituzionale, alla delega delle funzioni, nonché al nuovo ordinamento delle autonomie locali.

2. Nell'attuazione dei provvedimenti di ristrutturazione, saranno attivati sistemi e indirizzi per:

a) consentire, in relazione ai singoli obiettivi-programma o progetti, la valutazione dei costi e l'analisi dei relativi benefici, attraverso il controllo di gestione. Tali sistemi devono consentire il costante raffronto fra risorse di personale e finanziarie allocate e risultanti ottenuti in relazione agli obiettivi di medio e lungo periodo, nonché la oggettiva valutazione dei carichi di lavoro per unità, la produttività individuale ed aggregata anche ai fini della determinazione del fondo e la conseguente attribuzione dei premi incentivanti la produttività di cui all'art. 8;

b) costituire idonee strutture regionali preposte alle analisi dell'organizzazione e dei metodi di lavoro nell'ambito del settore «Organizzazione»;

c) assicurare, anche attraverso le modalità previste dagli art. 24, L.R. 20 febbraio 1979, n. 6 e art. 15, L.R. 17 settembre 1986, n. 42, la democrazia organizzativa al fine di consentire al dipendente di partecipare alla definizione dei metodi di lavoro e alle modalità di esercizio delle competenze assegnate nonché alla verifica della rispondenza dei risultati obiettivo; tali risultati potranno essere ottenuti anche attraverso la sperimentazione di tecniche di direzione per obiettivi e circoli di qualità;

d) consentire, con atto amministrativo, fermo restando la dotazione organica delle singole qualifiche funzionali, di variare, all'interno di ciascuna di esse, i contingenti dei relativi profili professionali in relazione alle effettive esigenze funzionali;

e) utilizzare sistemi a tecnologia avanzata che consentano, anche sulla base di utilizzazione associata, lo snellimento delle procedure atte a rendere più tempestiva l'azione e l'intervento dell'Amministrazione attraverso una più immediata disponibilità delle informazioni necessarie ai centri decisionali;

f) dotarsi di apposito Regolamento per le procedure dell'organizzazione del lavoro;

g) valorizzare la dirigenza anche attraverso il decentramento dei centri decisionali e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;

h) garantire l'accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso una politica di aggiornamento professionale. Schemi di formazione specifici dovranno essere predisposti per le professionalità di alta specializzazione impegnate nell'organizzazione di sistemi produttivi innovativi.

3. L'Amministrazione Regionale, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, può istituire, nel rispetto dei limiti della pianta organica complessiva dell'Ente e con le modalità previste dalla L.R. 8 settembre 1986, n. 42, apposite strutture di informazione all'utenza e presentazione reclami.

Art. 11.

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

2. I dirigenti sono inoltre tenuti a presentare la propria attività oltre tale limite senza alcuna corresponsione di compenso di lavoro straordinario per una media annua di 10 ore settimanali in relazione a tutte le esigenze di servizio.

3. La programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro sono determinati dalla Giunta Regionale, sentito, per quanto riguarda le specifiche esigenze del Consiglio Regionale, l'Ufficio di Presidenza dello stesso, previa contrattazione decentrata a livello aziendale, secondo i seguenti criteri:

- migliore efficienza e produttività dell'Amministrazione;
- più efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;
- rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici;
- ampliamento dell'arco temporale della fruibilità dei servizi con il ricorso preferenziale ed articolazioni degli orari connessi con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche più prolungati;
- riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario;
- la prestazione individuale di lavoro deve, in ogni caso, essere distribuita, di norma, in un arco massimo giornaliero di 10 ore.

4. L'orario di lavoro è controllato con sistemi obiettivi anche automatici, esclusa ogni forma di tolleranza.

5. L'orario settimanale di lavoro può essere distribuito su 6 o 5 giornate lavorative. Sulla base di accordo decentrato, può essere articolato, in termini di flessibilità, turnazione e orario spezzato, in modo da assicurare la fruibilità giornaliera dei servizi da parte dei cittadini anche nelle ore pomeridiane e/o serali.

6. La specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi sarà definita con accordi decentrati, nei quali saranno individuate le modalità di articolazione dell'orario, tenendo conto delle realtà locali e per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti.

7. Gli istituti riguardanti la flessibilità dell'orario, la turnazione e il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.

8. A tal fine gli accordi decentrati utilizzeranno, quali parametri principali per l'articolazione dell'orario di lavoro, i seguenti:

- grado di intensificazione dei rapporti con l'utente, che deve essere posto in condizione di accedere più facilmente e con maggiore frequenza agli uffici dell'Amministrazione;
- grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro;
- miglioramento, in termini di coordinamento, del rapporto funzionale tra unità organiche appartenenti alla medesima struttura complessa ovvero tra loro correlate sul piano dell'attività;
- grado di fruibilità dei servizi sociali sul territorio, in relazione alle caratteristiche socio-economiche.

9. Ove necessario, qualora con le predette modalità di articolazioni dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalità connesse alla più proficua efficienza degli uffici, e in relazione a necessità esattamente prevedibili quali scadenze legislative o amministrative che comportino maggiori carichi di lavoro, è consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro.

10. La programmazione dell'orario plurisettimanale entro i limiti di 24 ore minime e 48 massime settimanali, deve riferirsi ad un periodo massimo non superiore a mesi 4 nell'anno, individualmente non consecutivi.

11. In nessun caso il tempo di percorrenza casa-sede di lavoro, fatta salva la normativa in materia di missione, può essere considerato orario di lavoro.

12. Anche in assenza di rotazione per turno la maggiorazione oraria di lavoro ordinario notturno e festivo è fissata nella misura del 20% e quella per lavoro ordinario festivo-notturno è fissata nella misura del 30%.

Art. 12.

Orario flessibile

1. Le articolazioni dell'orario flessibile di lavoro, vengono determinate in sede di negoziazione decentrata a livello aziendale secondo i seguenti criteri e limiti.

2. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio di lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facoltà garantendo comunque al nucleo centrale dell'orario, la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unità organica.

3. La sua adozione presuppone una analisi delle caratteristiche della attività svolta dall'unità organica interessata a giovare e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre unità organiche funzionalmente ad esse collegate, nonché delle caratteristiche del territorio in cui l'ufficio è collocato.

4. In ogni caso tutti il personale, salvo quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di accordo decentrato, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatte salve le esigenze di assicurare particolari servizi.

5. L'utilizzazione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza.

6. In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel comma 8 dell'art. 11, sentito per quanto riguarda le specifiche esigenze del Consiglio Regionale, l'Ufficio di Presidenza dello stesso, la Giunta Regionale definisce le aliquote di personale addette ai servizi strumentali e di base (custodia, archivi correnti, centralini e simili) che, collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità, con l'attività complessiva, non potranno essere comprese nell'orario flessibile.

7. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una unità organica, in altri casi, quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti della organizzazione del lavoro, può essere attuato per gruppi di partecipazione.

8. Le ore di servizio prestate come recupero non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo.

Art. 13.

Turnazioni

1. Per le esigenze di funzionalità degli Enti riconducibili alla copertura degli orari di servizio, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.

2. I turni sono caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti in prestabilite articolazioni di orario.

3. I turni diurni possono essere attuati in strutture operative che prevedano un'erogazione di servizi lavorativi per almeno 11 ore.

4. L'istituzione dei turni ha il fine di realizzare la più ampia fruibilità dei servizi aperti al pubblico e il migliore sfruttamento degli impianti e strutture. I turni notturni non potranno essere di norma superiori a dieci turni nel mese, facendo, comunque, salve le esigenze strutturali ed eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali.

5. Nel caso di orario organizzato su due, tre o quattro turni giornalieri la maggiorazione interviene solo in caso di effettiva rotazione almeno settimanale del personale impegnato nel turno. La tariffa orario del lavoro effettivamente prestato nell'ambito dei turni viene maggiorata come segue:

- a) 5% per la fascia oraria diurna;
- b) 20% per la fascia notturna e i giorni festivi;
- c) 30% per la fascia festiva notturna.

Tali maggiorazioni sostituiscono qualsiasi altra indennità di turno.

6. La tariffa oraria è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti, fissi continuativi, a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa suddetta, con esclusione della agguata di famiglia.

7. Ai fini dei precedenti commi, l'orario notturno va dalle 22 alle 6 del giorno successivo.

8. Il controllo sulla regolarità dello svolgimento delle turnazioni verrà appositamente disciplinato con provvedimento della Giunta Regionale.

Art. 14.

Part-time

1. La Regione e gli Enti di cui al comma 3 dell'art. 1 possono procedere alla costituzione di rapporti di lavoro a part-time in applicazione delle norme a tale titolo previste dall'art. 22, L.R. 16 agosto 1984, n. 40 e dalla normativa statale in materia di previdenza ed assistenza relativa al rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 15.

Permessi - Recuperi

1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero.

2. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.

3. I permessi complessivi concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno.

4. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

5. Nel caso in cui, per eccezionali motivi del dipendente, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma, individuata con le modalità di cui all'art. 13, comma 6, pari alla retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

6. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero per turni.

Art. 16.

Lavoro straordinario

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale e pertanto non possono essere utilizzate come fattori ordinari di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

2. La presentazione di lavoro straordinario è disposta sulla base delle esigenze di servizio individuate dall'Amministrazione, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Saranno inoltre svolte periodiche verifiche con le Organizzazioni Sindacali in ordine all'utilizzo del monte ore di lavoro straordinario.

3. A partire dal 1° gennaio 1987, la spesa annua complessiva non può superare il limite di 120 ore annue per dipendente previsto in organico.

4. Per progetti finalizzati all'occupazione e per incrementare la produttività viene utilizzato un importo pari al compenso di 50 ore annue procapite di lavoro straordinario nel modo seguente:

- a) un importo pari a 25 ore annue da destinare all'occupazione;
- b) un importo pari a 18 ore annue per dipendente è destinato al capitolo di bilancio per il «fondo di produttività» di cui all'art. 8;
- c) un importo pari a 7 ore annue per dipendente è destinato agli stanziamenti di bilancio nei quali sono comprese le spese inerenti gli istituti costituenti il salario accessorio.

5. Lo stanziamento per la corresponsione di compensi di lavoro straordinario non può eccedere il monte ore riferite all'anno pari a ore 70 annue per il numero dei dipendenti, con un limite massimo individuale di 200 ore.

6. Per esigenze eccezionali — debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario — il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al comma 3.

7. Le prestazioni di lavoro straordinario anche eccedenti i predetti limiti possono dare luogo, a domanda, a riposo compensativo da usufruire nel mese successivo, compatibilmente con le esigenze di servizio.

8. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata, dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/87, maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi:

stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in godimento; indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;

rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive.

9. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel comma 8 è ridotto a 156.

10. La maggiorazione di cui al comma 8 è pari:

- a) al 15% per il lavoro straordinario diurno;
- b) al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
- c) al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.

11. Fino all'entrata in vigore della presente legge sono fatte salve, le prestazioni di lavoro straordinario regolarmente autorizzate e liquidate ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 40/48.

12. Ai soli fini del conguaglio delle prestazioni straordinarie effettuate dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/87, valgono i limiti massimi individuali di cui ai precedenti commi 5 e 6 e al comma 2 dell'art. 11.

Art. 17.

Riposo compensativo

1. Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20% con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, o a equivalente riposo compensativo, o alla corresponsione del compenso del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo, o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario feriale.

Art. 18.

Formazione e aggiornamento professionale

1. L'Amministrazione Regionale promuove e favorisce la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale. A tal fine è istituito nel bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa.

2. Annualmente la Regione e gli Enti destinatari dell'accordo nazionale di cui all'art. 1, in accordo con le Organizzazioni sindacali, potranno definire per le iniziative di interesse comune i piani dei corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento a livello regionale.

3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione ai quali la Regione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione.

4. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione e il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

5. L'attività di formazione è finalizzata a garantire che ciascun dipendente acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture cui è assegnato ed a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.

6. La prima finalità sarà perseguita mediante corsi di aggiornamento che dovranno tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori, nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.

7. La seconda finalità sarà perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare, sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.

8. Le attività di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio.

Art. 19.

Diritto allo studio

1. Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali.

2. I permessi previsti dal presente articolo sono usufruiti sulla base dei criteri e con le modalità previste dall'art. 3 della legge regionale di recepimento dell'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988/1990 riapprovata dal Consiglio Regionale in data 6 aprile 1989.

Capo IV

CONTRATTAZIONE DECENTRATA E RELAZIONI SINDACALI

Art. 20.

Livelli di contrattazione

1. Si individuano i seguenti livelli di contrattazione decentrata:

a) regionale, che riguarda la definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamenti del personale degli Enti di cui al precedente art. 1, il funzionamento dell'osservatorio regionale del pubblico impiego e l'attivazione dei processi di mobilità tra Enti in ambito regionale, nonché le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nell'accordo di cui all'art. 1;

b) territoriale sub-regionale, per le materie che sono delegate a tale livello dalla contrattazione decentrata regionale di cui alla precedente lettera a), nonché le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nell'accordo di cui all'art. 1;

c) aziendale, con riferimento alle questioni riguardanti l'Ente Regione e ogni uno degli Enti di cui al terzo comma dell'art. 1;

d) sub-aziendale, a livello di decentramento della Regione con riferimento alle materie delegate dalla contrattazione decentrata.

2. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dalla legge.

3. Ad essi si dà esecuzione ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, mediante atti previsti dalle norme vigenti.

Art. 21.

Composizione delle delegazioni

1. La delegazione per i livelli di contrattazione regionale e sub-regionale, è costituita dal Presidente della Regione o da un suo delegato, e da una rappresentanza:

a) dell'A.N.C.I. per i Comuni e i loro Consorzi;

b) dell'U.P.I. per le Province e loro Consorzi;

c) dell'U.N.C.E.M. per le Comunità Montane;

d) dall'Union-Camere per le Camere di Commercio;

e) dagli altri Enti destinatari dell'accordo di cui all'art. 1 per quanto di rispettiva competenza;

f) da una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna Organizzazione Sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato, che abbia adottato in sede nazionale codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

2. A livello di contrattazione aziendale o sub-aziendale per la Regione la delegazione trattante è costituita:

- a) dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato;
- b) da una rappresentanza dei titolari delle strutture organizzative ai quali l'accordo si riferisce individuata sulla base delle materie di competenza della struttura cui sono preposti con atto del Presidente della Giunta;
- c) da una delegazione composta da rappresentanti territoriali e/o aziendali di ciascuna Organizzazione Sindacale maggiormente rappresentativa a livello aziendale così come indicata nel 1° comma del presente articolo.

3. Gli enti di cui al terzo comma dell'art. 1 procederanno a definire la composizione delle delegazioni con criteri analoghi.

Art. 22.

Materie di contrattazione decentrata

1. Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13 e di quella dell'accordo di cui all'art. 1, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalità generali ed i tempi di attuazione in ordine alle seguenti materie:

- a) l'organizzazione del lavoro, anche conseguente alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici ed alle innovazioni tecnologiche, nonché le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi;
- b) l'aggiornamento, la qualificazione, la riconversione e riqualificazione del personale;
- c) la rispondenza dei profili professionali di nuova istituzione alle qualifiche funzionali stabilite nell'accordo di comparto;
- d) le «pari opportunità»;
- e) i sistemi, i piani ed i programmi svolti ad incrementare la produttività, loro verifiche e le incentivazioni connesse;
- f) la struttura degli orari di lavoro (turni, flessibilità, reperibilità, straordinario, permessi), nonché le modalità di accertamento del loro rispetto;
- g) la mobilità all'esterno della stessa Amministrazione e la disciplina di quella interna;
- h) la formulazione di programmi concernenti l'occupazione, anche in relazione alle politiche degli organici;
- i) le condizioni ambientali e la qualità del lavoro (compresi i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro);
- l) l'agibilità dei patronati sindacali sul luogo del lavoro, i servizi di mensa, la costituzione e l'organizzazione dei C.R.A.L.;
- m) le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dalla presente legge.

Art. 23.

Procedure nel caso di conflitti

1. Nel caso di conflitti in sede locale derivanti da diverse interpretazioni del presente accordo dovrà essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera r.r. da una delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato che abbiano adottato in sede nazionale un codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero. Detta richiesta comporterà l'obbligo di convocazione, ad iniziativa della parte che ha ricevuto tale richiesta, della parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi.

2. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sulle quali si basa e deve essere indirizzata per conoscenza alla delegazione di cui al comma 3 presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.

3. Trascorsi 15 giorni dall'insorgenza del conflitto, si potrà fare ricorso alla delegazione trattante l'accordo di comparto, che, al fine di assicurare la corretta interpretazione della disciplina contrattuale, esprime tempestivamente il proprio parere.

4. La delegazione di cui al comma 3 dovrà riunirsi altresì su formale richiesta di una delle parti che la compongono.

5. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo.

Art. 24.

Informazione

1. L'informazione si attua in modo costante e tempestivo con le Organizzazioni Sindacali a livello confederale e di categoria, se essa riguarda le proposte relative agli obiettivi ed ai programmi di sviluppo, ai piani di intervento e di investimento, ai bilanci annuali o pluriennali.

2. Ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali, salva la continuità dell'azione amministrativa, al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, le innovazioni tecnologiche, la valutazione degli organici in relazione al funzionamento dei servizi. L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione dalla quale comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro.

3. L'informazione, a seconda dei diversi sui oggetti, è rivolta alle Organizzazioni Sindacali territoriali — con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi — e a quelle di categoria stipulanti gli accordi collettivi di cui alla legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. Ulteriori modalità attuative saranno determinate dagli accordi decentrati.

4. Le Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono richiedere agli Enti, che sono tenuti a comunicarli, i dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza/efficacia e a fenomeni fisiologici di turn-over conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.

5. Ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, in occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica, o di modifica dei sistemi preesistenti, le Organizzazioni Sindacali saranno informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, in modo tale da essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'Amministrazione, all'ambiente ed alla qualità del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.

6. In armonia con quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 24 della legge n. 93/83, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, la Regione garantirà, sentite le Organizzazioni Sindacali, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

7. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere la qualità e l'uso dei propri dati personali raccolti e, con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, il diritto di integrazione e rettifica.

8. Attraverso gli accordi decentrati previsti dal precedente art. 22 saranno definite le modalità ed i tempi dell'informazione.

Art. 25.

Attività sociali, culturali, ricreative

1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse negli Enti, debbono essere gestite da organismi formati dai rappresentanti dei dipendenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. Nel quadro delle finalità rivolte alla tutela ed allo sviluppo delle attività culturali, sportive, ricreative e dei servizi sociali, l'Amministrazione Regionale è autorizzata ad intervenire a favore delle attività degli Organismi di cui al comma 1, mediante una assegnazione finanziaria annuale, nonché l'eventuale uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio regionale.

3. L'assegnazione finanziaria di cui al precedente comma è concessa nel limite dello stanziamento stabilito nel bilancio della Regione per l'anno 1989.

Art. 26.

Trattenute per scioperi brevi

1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata della astensione del lavoro e comunque in misura non inferiore ad un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso della quota di aggiunta di famiglia.

Art. 27.

Visite mediche di controllo

1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle UU.SS.LL. alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza dell'Amministrazione di appartenenza nella parte di cui è contenuta la sola prognosi.

Art. 28.

Accertamenti in materia di sicurezza, igiene e salubrità del lavoro

1. Le UU.SS.LL. hanno competenza in materia di visite preventive e di controlli periodici connessi con attività esposte a rischio ed in particolare in presenza di rischi derivanti dall'uso continuativo di videoterminali, come dispone la vigente normativa C.E.E.

2. Le UU.SS.LL. e gli altri organismi pubblici a ciò preposti dalle vigenti disposizioni hanno competenza in materia di collaudi e di verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture delle Amministrazioni.

3. Le UU.SS.LL. hanno competenza nella promozione di misure idonee a tutelare la salute delle donne dipendenti, in relazione alle peculiarità psicofisiche e alla prevedibilità di rischi specifici con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

4. È istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo secondo le modalità previste in materia per il personale dei VV.FF. dagli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.

Capo V

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 29.

Trattamento economico

1. Gli aumenti annui lordi di stipendio tabellare derivanti dall'Accordo Nazionale di lavoro per il triennio 1985/1987, recepito dalla presente legge, sono così determinati:

qualifica	dall'1.1.86	dall'1.1.87 compreso quello del 1986	dall'1.1.88 compreso quello del 1986, 1987
1	150.000	325.000	500.000
2	240.000	520.000	800.000
3	294.000	637.000	980.000
4	324.000	702.000	1.080.000
5	396.000	858.000	1.320.000
6	492.000	1.066.000	1.640.000
7	582.000	1.261.000	1.940.000
8	858.000	1.859.000	2.860.000
9	810.000	1.755.000	2.700.000
10	900.000	1.950.000	3.000.000

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 il trattamento economico iniziale per ciascuna qualifica è stabilito nell'importo annuo lordo di seguito indicato:

qualifica 1	3.800.000
qualifica 2	4.460.000
qualifica 3	5.000.000
qualifica 4	5.650.000
qualifica 5	6.640.000
qualifica 6	7.500.000
qualifica 7	8.700.000
qualifica 8	12.000.000
1ª qual. dir. 9	13.900.000
2ª qual. dir. 10	17.000.000

3. Il trattamento tabellare di cui al comma 2 per il personale della 1ª e 2ª qualifica dirigenziale è integrato a tutti gli effetti di un importo annuo pari rispettivamente a L. 2.100.000 e a L. 4.000.000. Tali integrazioni vengono corrisposte con le decorrenze e percentuali di seguito specificate:

dall'1 gennaio 1986 ~~30%~~ 30%;

dall'1 gennaio 1987 ulteriore 35%;

dall'1 gennaio 1988 ulteriore 35%.

Al personale della 1ª qualifica dirigenziale l'integrazione di L. 2.100.000 compete dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica.

4. Le indennità di cui all'art. 31, commi 4, 5, 6, 7, 8, della L.R. n. 40/84, nelle misure di seguito indicate:

2ª qualifica	60.000
3ª qualifica	120.000
4ª qualifica	120.000
5ª qualifica	120.000
6ª qualifica	360.000
7ª qualifica	360.000
8ª qualifica	500.000

vengono soppresse concorrendo dal 1° gennaio 1988 alla formazione dei nuovi livelli tabellari.

5. La maggiorazione pari al 2,5 per cento dello stipendio iniziale della qualifica funzionale posseduta, concessa ai sensi e con le modalità previste dal 7° comma dell'art. 34 della L.R. n. 40/1984, viene riassorbita in occasione della attribuzione dei benefici di cui agli articoli 32 e 33.

6. Fino all'istituzione delle nuove strutture organizzative previste dall'art. 4 della L.R. n. 42/86 ed alla conseguente nomina dei relativi responsabili, l'indennità prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 30 continua ad essere corrisposta ai dipendenti che, in base ai provvedimenti della Giunta Regionale, già percepiscono, ai sensi dell'art. 31, 4° comma, della L.R. n. 40/1984, la relativa indennità.

Art. 30.

Indennità

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 competono le seguenti indennità:

a) a tutto il personale dell'area di vigilanza in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 5 e 10 della legge 7 marzo 1986, n. 65, spetta un'indennità annua lorda di L. 1.080.000 per 12 mesi.

Detta indennità è comprensiva di ogni altra indennità a tale titolo erogata ivi compresa quella prevista dall'art. 31, comma 6, L.R. 16 agosto 1984, n. 40.

Detta indennità non assorbe invece le indennità eventualmente spettanti di reperibilità e turnazione.

Al restante personale dell'area di vigilanza di cui alla medesima lettera non svolgente le funzioni di cui agli articoli 5 e 10 della citata legge n. 65/86 compete un'indennità annua lorda di L. 480.000 per 12 mesi;

b) al personale inquadrato nella 8ª qualifica funzionale con direzione di unità operativa organica, nonché al personale laureato munito della prescritta abilitazione per l'esercizio della professione e iscrizione all'Albo che operi in posizione di staff compete una indennità annua fissa di L. 1.000.000 per 12 mesi;

c) al personale inquadrato nella 1ª qualifica dirigenziale è attribuita una indennità annua fissa per direzione di struttura prevista dalle leggi sull'organizzazione degli uffici di L. 3.000.000 per 12 mesi. Al personale inquadrato nella 2ª qualifica dirigenziale è attribuita una indennità annua fissa di funzione per le posizioni previste dalla legge regionale n. 42/86 di L. 4.600.000 per 12 mesi;

d) per il personale della 1ª e 2ª qualifica dirigenziale è istituita altresì, una indennità annua lorda non pensionabile di L. 2.000.000 vincolata alla presenza in servizio. Il corrispondente importo mensile è ridotto di 1/26ª per ogni giornata di assenza dal servizio. La predetta indennità è fissata in L. 1.000.000 dal 1º luglio 1987 e in L. 2.000.000 dal 31 dicembre 1987;

e) le indennità di coordinamento rimangono fissate negli importi e nelle forme di attribuzioni previsti dalla legge n. 40/84;

f) l'indennità di rischio di cui all'art. 31, comma 9, della legge regionale n. 40/84 è di L. 240.000 annue (12 mensilità);

g) l'indennità di reperibilità di cui all'art. 38, della legge regionale n. 40/84 è fissata in L. 18.000 per 24 ore giornalieri;

h) l'indennità di maneggio valori è riconosciuta nella misura fissata dal comma 7 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83.

Art. 31.

Scaglionamento degli aumenti delle indennità

1. L'aumento delle indennità di vigilanza decorre in ragione del 65% dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268; il restante 35% dall'1 gennaio 1988.

2. L'aumento delle indennità di rischio e di reperibilità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 30 è corrisposto in ragione del 65% a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268; il restante 35% dall'1 gennaio 1988.

3. Le altre indennità di cui all'art. 31 della L.R. 16 agosto 1984, n. 40, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1987.

Art. 32.

Destinazione acconto art. 34, comma 2 L.R. 16 agosto 1984, n. 40

1. L'acconto corrisposto ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge regionale n. 40/84 costituisce incremento della retribuzione individuale di anzianità ed è aggiuntivo al beneficio economico complessivo risultante dalla presente legge.

Art. 33.

Clausola di garanzia

1. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989 la retribuzione individuale di anzianità relativa al personale destinatario del presente accordo, verrà incrementata con decorrenza dal 1 gennaio 1989 degli importi di cui all'art. 34 della legge regionale n. 40/84.

2. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 14, i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.

3. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.

Art. 34.

Passaggi di qualifica

1. Nei passaggi a qualifica di livello superiore conseguiti successivamente al 31 dicembre 1986, oltre al valore del livello di nuovo inquadramento compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di transito.

Capo VI

DIRIGENZA

Art. 35.

Principi generali

1. I dirigenti espletano le proprie funzioni secondo i principi generali che regolano i compiti della dirigenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni al fine di garantire la piena concordanza dell'azione dell'apparato con gli obiettivi e le scelte degli Organi Istituzionali.

2. A queste scelte ed agli strumenti per attuarle, la dirigenza concorre con carattere di autonomia e responsabilità, svolgendo le funzioni proprie delle declaratorie di qualifiche indicate nella legge regionale n. 40/84 e quanto previsto dalla L.R. n. 42/86.

Art. 36.

Mobilità dei dirigenti

1. La Giunta Regionale, con proprio provvedimento motivato da esigenze organizzative e di servizio, può trasferire il dirigente ad altra struttura o destinarlo ad altri compiti comunque corrispondenti alla qualifica dirigenziale acquisita, nel rispetto del profilo professionale posseduto.

2. Per i dirigenti assegnati al Consiglio Regionale, i provvedimenti di mobilità sono adottati, in conformità a quanto disposto dal comma 1, dalla Giunta Regionale tenuto conto delle proposte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale stesso.

Art. 37.

Responsabilità dei dirigenti

1. I dirigenti sono responsabili dell'espletamento delle funzioni loro attribuite dalla L.R. n. 40/1984 e L.R. n. 42/1986, del perseguimento e del raggiungimento degli obiettivi, in termini di qualità, quantità e tempestività, nonché del buon andamento e della imparzialità dell'azione delle strutture o delle attività cui sono preposti.

2. In particolare sono responsabili:

dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi competenti;

delle disposizioni da loro impartite;

del conseguimento dei risultati dell'azione della struttura o dell'attività cui sono preposti in termine di rapporto tra risultati proposti e risultati raggiunti, anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, inerenti al settore affidato;

dell'elaborazione ed attuazione dei piani operativi.

3. L'attività dei dirigenti è soggetta a valutazione annuale da parte del dirigente di qualifica più elevata della struttura di appartenenza, ove esista, in conformità a criteri oggettivamente predeterminati.

4. La Giunta Regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale per il personale da esso dipendente, provvederà ad analogo valutazione dei dirigenti di massimo livello.

5. Sulla valutazione espressa è assicurato, in ogni caso, il diritto di controdeduzione documentale e/o orale del dirigente, a giustificazione del risultato della sua attività.

6. In presenza di valutazione negativa, risultante da atto formale, il dirigente può essere rimosso dalla responsabilità di struttura, sollevato da incarichi di rappresentanza dell'Amministrazione in Commissioni e collegi connessi alla sua qualifica, escluso dalla corresponsione del premio incentivante la produttività.

7. Le specifiche modalità di attuazione delle norme di cui al presente articolo ed i criteri di valutazione di cui al comma 2 sono stabiliti con apposito provvedimento della Giunta Regionale.

8. Resta ferma per la dirigenza la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per l'impiego pubblico.

9. L'esercizio della funzione dirigenziale comporta un impegno a tempo pieno e la disponibilità alla prestazione di orari di lavoro corrispondenti alle esigenze dei compiti da assolvere anche in rapporto al funzionamento degli organi regionali.

Art. 38.

Accesso alle qualifiche dirigenziali

1. L'accesso alla prima qualifica dirigenziale, avviene per concorso pubblico o corso-concorso pubblico aperto ai candidati in possesso del prescritto diploma di laurea, ed esperienza di servizio adeguatamente documentata di 5 anni cumulabili nella pubblica Amministrazione, Enti di diritto pubblico, Aziende pubbliche e private, in posizione di lavoro corrispondente e alle funzioni della qualifica funzionale ed ai contenuti del profilo professionale regionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso ovvero di 5 anni di documentato e continuato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all'Albo ove richiesto. L'esercizio dell'attività professionale deve essere equiparabile alle funzioni della qualifica funzionale ed ai contenuti del profilo professionale regionale immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso.

2. Il 25% dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti di ruolo dell'Ente in possesso della qualifica immediatamente inferiore e dei medesimi requisiti richiesti per i candidati esterni.

3. Per accedere, per concorso pubblico o corso-concorso pubblico, ai profili professionali della seconda qualifica dirigenziale, occorre il possesso del diploma di laurea richiesto ed una esperienza di servizio di 5 anni in posizioni di lavoro dirigenziale corrispondenti alle funzioni ed ai contenuti dei profili professionali regionali della prima qualifica dirigenziale in pubbliche Amministrazioni, Enti di diritto pubblico o Aziende pubbliche e private.

4. Il 40% dei posti messi a concorso è riservato ai dirigenti di prima qualifica di ruolo dell'Ente in possesso dei medesimi requisiti richiesti ai candidati esterni.

5. L'ammissione al corso-concorso per l'accesso alla prima e alla seconda qualifica dirigenziale avviene nei limiti dei posti da conferire maggiorati di un terzo.

6. Il 20%, arrotondando la frazione all'unità nel caso non risulti almeno un posto, dei posti previsti nelle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali può essere coperto mediante assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a 5 anni, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno.

7. Il trattamento economico dei dirigenti assunti a norma del comma 6 non può in nessun caso essere inferiore a quello tabellare delle qualifiche in riferimento né superiore a quello massimo in godimento del personale di ruolo della stessa qualifica.

8. Ai dirigenti assunti con contratti a termine si applicano le norme che disciplinano l'attività di servizio del personale di ruolo prescindendo dal requisito dell'età.

9. Le riserve di cui ai commi 2 e 4 non operano per l'accesso a posti unici di qualifica dirigenziale.

10. I concorsi ed i corsi-concorsi già approvati e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere espletati con l'osservanza delle norme relative ai requisiti d'accesso ed alle modalità in vigore al momento dell'approvazione dei relativi bandi di concorso.

Art. 39.

Contingente della prima qualifica dirigenziale.

1. I posti della prima qualifica dirigenziale non possono superare di tre volte quelli di organico della seconda qualifica dirigenziale previsti nella legge n. 40/84 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 40.

Strutture flessibili per l'attuazione di progetti

1. L'art. 22 della L.R. 8 settembre 1986, n. 42, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - *Strutture flessibili per l'attuazione di progetti.* — Per realizzare particolari obiettivi connessi ad esigenze straordinarie di interventi, per l'attività di programmazione e controllo, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Personale ed Organizzazione, può istituire con provvedimenti indicanti il termine finale speciali unità organizzative complessive, per specifici progetti interdisciplinari.

L'identificazione delle strutture di progetto viene effettuata per concentrare su problemi da risolvere e/o attività da svolgere professionalità qualificate e tra loro integrate e per il conseguente ottimale utilizzo delle risorse.

A tali unità organizzative flessibili aventi carattere temporaneo, vengono assegnati, con il provvedimento di Giunta istitutivo, i dipendenti dei settori competenti per materia e le necessarie risorse; con il medesimo provvedimento vengono altresì disciplinati i rapporti tra i settori competenti per materia o funzione, interessati dall'oggetto del progetto, e l'unità flessibile, nonché le norme di funzionamento, di verifica e di attuazione finale del progetto stesso.

La responsabilità di una unità flessibile di cui ai commi precedenti è affidata a un Responsabile di Settore ovvero ad un dirigente di 2ª qualifica dirigenziale in posizione di staff.

Per progetti di rilevante complessità, per esigenze organizzative derivanti dall'espletamento della attività dei settori con specifiche competenze specialistiche e professionali possono essere istituite, con le medesime procedure di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, unità organizzative flessibili interne ai settori stessi, sentito il parere del Responsabile del Settore e dei Responsabili di Servizio eventualmente interessati.

La responsabilità di una unità flessibile, istituita ai sensi del precedente 5º comma, è affidata ad un dirigente.

Nel caso in cui tale responsabilità venga affidata ad un dirigente di 1ª qualifica dirigenziale, in staff questa è equiparata ai fini giuridici ed economici alla responsabilità di cui all'art. 13 della presente legge.»

Capo VII

NORME VARIE

Art. 41.

Personale dei corsi di formazione professionale

1. Il personale docente dei corsi di formazione professionale, dipendente dalla Regione è inquadrato nei specifici profili professionali appartenenti alle seguenti qualifiche funzionali:

a) 6ª qualifica - docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o degli specifici requisiti culturali e professionali previsti dalle leggi regionali;

b) 7ª qualifica - docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di laurea.

2. I titoli di studio, per l'esercizio della funzione docente, devono essere strettamente correlati alle specifiche attività di formazione professionale.

3. Il personale direttivo, di segreteria, esecutivo e di anticamera appartiene a distinti profili professionali del personale amministrativo dell'Ente.

4. L'accesso alle qualifiche funzionali di cui alle lettere a) e b) del comma 1, avviene per pubblico concorso nei limiti dei posti disponibili, mediante prove — scritte e orali — a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla relativa professionalità e valutazioni dei titoli culturali e professionali con criteri predeterminati ovvero per corso-concorso pubblico, da effettuarsi con la modalità di cui all'art. 5, comma 5. Il 50% dei posti messi a concorso, relativi alla settima qualifica funzionale, è riservato al personale docente in servizio presso i Centri di formazione professionale inquadrato nella sesta qualifica funzionale da almeno tre anni, purché in possesso dello specifico titolo di studio richiesto per l'insegnamento cui intende accedere.

5. I corsi-concorsi pubblici già approvati e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere espletati con l'osservanza delle norme relative ai requisiti d'accesso ed alle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali in vigore al momento dell'approvazione dei relativi bandi di concorso.

6. L'orario di lavoro del personale docente dei Centri di formazione professionale è fissato in 36 ore settimanali 800 ore del complessivo monte ore annuo devono di norma essere riservate all'insegnamento; le restanti ore devono essere utilizzate in altre attività connesse con la formazione. L'articolazione sarà oggetto di contrattazione decentrata.

7. Qualora, nell'ambito dello stesso Centro di formazione professionale, il docente non potesse assolvere completamente l'impegno orario da riservare alle attività di insegnamento, neppure ricorrendo all'istituto della supplenza, va disposta la sua utilizzazione presso un altro Centro di formazione professionale secondo criteri definiti con le modalità di cui all'art. 22.

8. La accertata impossibilità, per un periodo determinato, di espletare l'attività didattica corrispondente alla qualifica posseduta può comportare una diversa e temporanea collocazione del personale anche presso strutture regionali diverse dai Centri, preferibilmente per l'assolvimento di attività complementari a quelle di docenza, ovvero assimilabili per contenuto professionale.

9. Il personale docente, che si trovi collocato in qualifiche inferiori alla sesta, verrà inquadrato nella sesta qualifica funzionale.

10. Il personale docente che si trovi collocato in qualifiche funzionali superiori alla settima può essere assegnato anche in soprannumero — riassorbibile — ad altro profilo professionale corrispondente alla qualifica funzionale ed al livello retributivo in godimento.

11. L'Amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà continuare ad utilizzare contemporaneamente e comunque per non oltre un quinquennio il dipendente in incarico di docenza in modo da assicurare con la necessaria gradualità e senza oneri aggiuntivi, il reclutamento del personale docente. In tal caso si rendono indisponibili altrettanti posti di docenti.

12. Per il personale che opera all'interno degli Istituti di riabilitazione è pena l'orario di cattedra è fissato in 15 ore di docenza settimanale più 3 ore di supplenza.

Art. 42.

Mutamento di mansioni per inidoneità fisica

1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'Amministrazione non potrà procedere alla di lui dispensa del servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'Ente, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, possibilmente affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale od a qualifica funzionale inferiore.

2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza nessun riassorbimento del trattamento in godimento.

Art. 43.

Compensi ISTAT

1. È consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri Enti o Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, di erogare per il tramite dell'Amministrazione Regionale, specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese in orari fuori servizio in deroga ai limiti di cui all'art. 16.

Art. 44.

Lavoro elettorale

1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui all'art. 16.

Art. 45.

Eventi straordinari e calamità naturali

1. Il lavoro straordinario prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all'art. 16.

Art. 46.

Trattamento a regime

1. Per il personale che cessa dal servizio, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento di pensione, qualora spettante, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988 con decorrenza dalle date medesime.

Art. 47.

Conglobamento di quote dell'indennità integrativa speciale

1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988 la misura della indennità integrativa speciale spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente Direzione Provinciale del Tesoro di un importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo nei casi in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

4. Ai titolari di pensione di reversibilità aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067,8 × 12 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilità della pensione spettante osservando le stesse modalità di cui al comma precedente. Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.

Art. 48.

Equo indennizzo

1. Per gli infortuni derivanti da cause di lavoro si continuano ad applicare nei confronti di tutto il personale le norme per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 49.

Patrocinio legale

1. La Regione, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, la Regione ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

3. Nel patrocinio legale di cui al presente articolo è compresa la facoltà di rimborso delle spese legali e processuali anticipate dall'interessato, nei limiti dell'onere che sarebbe stato sostenuto direttamente dall'Amministrazione Regionale, purché il rimborso venga richiesto, a pena di decadenza, entro un anno dal passaggio in giudicato della relativa decisione dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 50.

Mensa

1. Il servizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed il tempo relativo è valido a tutti gli effetti, anche per il completamento dell'orario di servizio.

Art. 51.

Professionisti legali

1. Fermi restando gli inquadramenti nei profili professionali previsti dalla normativa vigente ai dipendenti regionali che prestano attività professionale legale per la Regione è riconosciuto, al conseguimento rispettivamente della qualifica di avvocato e avvocato cassazionista, un compenso pari all'1% dello stipendio tabellare base indicato al comma 1 dell'art. 29 da aggiungere alla retribuzione individuale di anzianità.

2. Al predetto personale spettano altresì, in parti uguali, i compensi di natura professionale previsti dal regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente.

3. Alla relativa liquidazione si provvede semestralmente con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 52.

Affidamento di funzioni superiori di direzione

1. In caso di vacanza o di assenza del titolare del posto di Responsabile di Settore o di Servizio, trovano applicazione le norme di cui agli articoli 12 e 13 della L.R. n. 42/86.

2. In caso di vacanza del posto, ovvero di assenza del Responsabile di durata superiore ai 90 giorni, qualora non sia possibile sostituire lo stesso con altro dipendente in possesso della qualifica dirigenziale propria del posto da ricoprire, la Giunta Regionale può affidare, per un periodo non superiore ad un anno, le funzioni di Responsabile ad un dipendente di qualifica immediatamente inferiore, che deve essere individuato, di norma, nell'ambito del personale appartenente alla stessa struttura organizzativa.

3. Nel caso previsto dal comma 2 al dipendente incaricato va attribuito dopo il primo mese e per tutto il periodo dell'incarico, un compenso computato sulla differenza, comprensiva delle indennità di direzione eventualmente spettanti, tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche.

4. In caso di vacanza del posto, di cui al comma 2, le funzioni superiori possono essere affidate a condizione che siano avviate le procedure per la relativa copertura del posto e fino all'espletamento delle stesse.

5. L'incarico di assolvere le funzioni di un posto di qualifica superiore non dà diritto al conferimento del posto stesso.

6. In caso di assenza del Responsabile di una struttura organizzativa di cui al comma 1, l'incarico di svolgere funzioni superiori di direzione cessa, in ogni caso, con il rientro in servizio del Responsabile assente e comunque non può protrarsi oltre un anno, rinnovabile.

Art. 53.

Arricchimento professionale

1. In via sperimentale ai fini della specializzazione e riqualificazione professionale del personale in diretta correlazione alla introduzione di processi di innovazione tecnologica volti ad un uso ottimale delle risorse e per migliorare la qualità dei servizi e l'efficacia dei risultati, la Giunta Regionale, tenuto conto, per quanto riguarda le specifiche esigenze del Consiglio Regionale, delle proposte dell'Ufficio di Presidenza dello stesso, previa contrattazione decentrata, può organizzare, direttamente oppure avvalendosi di organismi anche privati, appositi corsi articolati in almeno 80 ore complessive.

2. Tali corsi dovranno concludersi con esame selettivo finale ed agli stessi potrà partecipare il personale dipendente interessato operativamente alla innovazione, compreso tra la terza e la settima qualifica funzionale, nel limite massimo annuo del 3% della dotazione organica.

3. Nella determinazione del compenso incentivante da corrispondere ad obiettivo programmato raggiunto, di cui al comma 5 dell'art. 8, dovrà essere previsto, accanto agli altri, un particolare parametro aggiuntivo a riconoscimento e remunerazione dell'arricchimento professionale dimostrato in particolare, nella efficace utilizzazione di sistemi e strumenti tecnologicamente avanzati.

Capo VIII

NORME SPECIALI PER GLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

Art. 54.

Diritto allo studio negli Enti di piccola dimensione

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 19, negli Enti di piccola dimensione, il cui numero di dipendenti in servizio non consenta, ai sensi del comma 2 dell'art. 19, l'utilizzazione delle ore di permesso relative al diritto allo studio da parte di alcun dipendente, tali ore saranno utilizzate dal dipendente.

Art. 55.

Arricchimento professionale negli Enti con 200 dipendenti o meno

1. Per gli enti con 200 dipendenti o meno, il limite massimo annuo dei dipendenti che possono partecipare ai corsi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 53 è fissato nel 10% della dotazione organica.

Art. 56.

Funzioni dirigenziali negli Enti di piccola dimensione

1. Negli Enti di piccola dimensione le valutazioni di cui al comma 5, art. 8, inerenti la capacità organizzativa e l'impegno partecipativo sono svolte dai titolari dei posti delle qualifiche apicali previste nelle piante organiche dei singoli Enti.

Capo IX

NORME FINALI

Art. 57.

Norme finali

1. L'art. 46 della Legge Regionale n. 40/84, così come modificato dall'art. 3 della Legge Regionale n. 22/86 e l'art. 31 della Legge Regionale n. 42/86, così come integrato dall'art. 5 della Legge Regionale n. 60/87 resta in vigore per consentire l'espletamento dei concorsi speciali non ancora approvati o esauriti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'art. 30 della Legge Regionale n. 42/86, così come integrato dall'art. 4 della Legge Regionale n. 60/87, resta in vigore per consentire la prima copertura dei posti di 5ª qualifica funzionale, previsti dalla Legge Regionale n. 36/1988, che saranno definiti in sede di contrattazione decentrata aziendale.

3. Le norme per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale previste dal 3º comma dell'art. 21 della Legge Regionale n. 40/84 restano in vigore per consentire la copertura mediante concorso interno dei posti comunque disponibili alla data prevista dall'art. 8, comma 3, della Legge Regionale n. 60/87.

Art. 58.

Norme per l'inquadramento del personale dell'Azienda Autonoma Studi ed Assistenza alla Montagna di Novara

1. Il personale di ruolo dell'Azienda Autonoma Studi ed Assistenza alla Montagna di Novara assegnato alla Regione Piemonte ai sensi del comma 1 dell'art. 3, Legge Regionale n. 17 del 12 aprile 1988 è inquadrato nei ruoli regionali, con la decorrenza di cui al comma 4 dell'art. 3 della medesima legge, sulla base della seguente tabella di corrispondenza:

Qualifica D.P.R. 268/87	Qualifica regionale
7ª qualifica	7ª qualifica
5ª qualifica	5ª qualifica
4ª qualifica	4ª qualifica

2. Il personale inquadrato nei ruoli regionali conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto della soppressione dell'Azienda Autonoma di cui al comma 1, ivi compresa l'anzianità già maturata.

3. Nei confronti del personale di cui al comma 1 trovano applicazione le norme di cui alla lett. i) del comma 1, art. 34, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268.

4. Ai fini dell'inquadramento nei ruoli regionali del personale di cui al comma 1, la dotazione organica complessiva della Regione di cui alla legge regionale n. 36 del 21 luglio 1988 è aumentata di n. 3 unità, di cui: 1 unità di 7ª qualifica, 1 unità di 5ª qualifica, 1 unità di 4ª qualifica.

Art. 59

Abrogazioni di norme

1. Sono abrogati: il 10° comma dell'art. 36 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22; gli articoli 15, 22, 23, 40 nonché i commi 1°, 3°, 5°, 7°, 8°, 14°, 16° dell'art. 12 della L.R. 17 dicembre 1979, n. 74; gli articoli 2, 3, 12, 17 ed il 1° e 2° comma dell'art. 10 della L.R. 27 gennaio 1981, n. 5; gli articoli 3, 24, 27, 28, 30, 31, 35, 36, 39, 40 nonché il 1°, 2°, 3° comma dell'art. 20 tutti i commi dal 1° al 10° compreso dell'art. 21, il 1° e il 5° comma dell'art. 29 ed il 1° e 2° comma dell'art. 37 della L.R. 16 agosto 1984, n. 40.

2. Sono fatte salve le abrogazioni espresse previste negli articoli abrogati di cui al comma 1.

3. Sono abrogate tutte le norme, anche contenute in leggi regionali speciali di settore, in contrasto od incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

Capo X

inossibortnigA

NORMA FINANZIARIA

Art. 60.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti iscritti ai competenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989, fatto salvo quanto indicato nei successivi commi del presente articolo.

2. In applicazione del comma 1 dell'art. 8 della presente legge, è istituito nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno finanziario 1989, apposito capitolo avente la seguente denominazione: «Fondo di produttività».

3. La denominazione del capitolo n. 260 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989 è così modificato: «Spese per compenso per lavoro straordinario».

4. Per l'applicazione di quanto previsto dal comma 12° dell'art. 16 della presente legge è istituito apposito capitolo avente la seguente denominazione: «Spese per il conguaglio del compenso per lavoro straordinario prestato dal personale regionale» e con la dotazione di L. 3.000.000.000 in termini di competenza di cassa.

5. La denominazione del capitolo n. 360 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989 è così modificata: «Interventi per l'assistenza al personale comprese le attività sociali, culturali e ricreative».

Art. 61.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 7 giugno 1989

BELTRAMI

89R0654

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1989, n. 35.

Proroga della gestione provvisoria dei compartimenti alpini di nuova determinazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 24 del 14 giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La gestione provvisoria dei Compartimenti Alpini di nuova determinazione di cui all'articolo unico della legge regionale 2 luglio 1987, n. 35, è prorogata sino alla data di insediamento dei Comitati di gestione.

2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello Statuto della regione Piemonte ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 7 giugno 1989

BELTRAMI

89R0655

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1989, n. 36.

Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali e aree attrezzate.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 24 del 14 giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norme vigenti in materia di esercizio venatorio e di attività di pesca

1. Nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni, ed in quelle incluse nel Piano regionale dei Parchi e delle Riserve naturali, formato secondo le procedure di cui all'art. 2 della legge medesima, che siano state classificate nel Piano medesimo come Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate, è sempre vietato l'esercizio venatorio.

2. Nelle aree incluse nel Piano regionale dei Parchi e delle Riserve naturali classificate come zone di preparco e zone di salvaguardia è ammesso l'esercizio venatorio nel periodo di validità del Piano e comunque fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'art. 5 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni: le leggi regionali di cui sopra stabiliscono la normativa definitiva per le zone di preparco e per le zone di salvaguardia, relativamente all'attività venatoria, in considerazione delle caratteristiche ambientali dei luoghi.

3. Nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate e nelle aree incluse nel Piano regionale dei Parchi e delle Riserve naturali è ammessa l'attività di pesca, fatte salve eventuali previsioni normative diverse contenute nelle leggi regionali di cui all'art. 5 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modificazioni, o nei Regolamenti di utilizzo e di fruizione delle aree medesime.

Art. 2.

Interventi per raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico e ambientale

1. Nelle aree di cui al precedente art. 1 sono ammessi i seguenti interventi per raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico e ambientale, in quanto non costituenti attività venatoria secondo le procedure della presente legge, ma operazioni tecniche finalizzate alla conservazione ed alla tutela ambientale:

- a) abbattimenti selettivi;
- b) catture;
- c) reintroduzioni.

2. Gli interventi di cui al comma precedente sono finalizzati:

a) a contenere i danni alle colture agricole in quanto le stesse sono espressione di attività economica da valorizzare e qualificare compatibilmente con le normative che regolano la salvaguardia ambientale delle aree protette, e costituiscono elemento di rilievo del paesaggio;

b) a contenere i danni alla copertura forestale in quanto le aree boscate svolgono una funzione insostituibile ed in quanto elemento irrinunciabile per la conservazione del complessivo equilibrio ambientale;

c) a contenere i danni alle aree destinate al pascolo in quanto attività economica da qualificare, compatibilmente con le normative che regolano la salvaguardia ambientale delle aree protette, ed in quanto i pascoli costituiscono zone paesaggisticamente rilevanti;

d) a portare la zoocenosi al maggior grado di complessità e ricchezza specifica proprie di ogni ecosistema protetto mediante idonei interventi gestionali di contenimento o di incremento e, ove necessario, anche di eliminazione delle specie non autoctone;

e) a mantenere uno stato sanitario delle specie animali tale da impedire o limitare l'insorgere di fenomeni patologici che possano arrecare danno al patrimonio faunistico, ivi compreso quello zootecnico, presente nell'area protetta e in aree limitrofe.

3. Nelle aree di cui al precedente art. 1 sono inoltre ammessi i seguenti interventi per la conservazione dell'equilibrio faunistico e ambientale, in quanto non costituenti attività di pesca secondo le procedure della presente legge, ma operazioni tecniche finalizzate alla conservazione ed alla tutela ambientale:

- a) prelievi;
- b) ripopolamenti e/o reintroduzioni.

4. Gli interventi di cui al comma precedente sono finalizzati:

a) a migliorare e conservare la fauna ittica autoctona con interventi gestionali tendenti anche all'eliminazione delle specie autoctone;

b) a ricostituire condizioni di equilibrio ambientale e naturale dei corsi e degli specchi d'acqua presenti nelle aree protette.

Art. 3.

Tipologie di intervento

1. Gli interventi di cui al precedente art. 2, comma 1, sono così classificati:

A) Abbattimenti selettivi:

A₁: abbattimenti qualitativi (sanitari e finalizzati alla conservazione delle specie);

A₂: abbattimenti quantitativi (indirizzati esclusivamente al contenimento numerico delle specie in armonia con le potenzialità del territorio protetto);

A₃: abbattimenti quali-quantitativi (per i quali sono associati e compresenti gli scopi di cui alle precedenti lettere A₁ e A₂);

B) Catture:

B₁: catture a scopo di ripopolamento di altre aree protette;

B₂: catture a scopo di ripopolamento di aree non sottoposte a tutela;

B₃: catture di utilizzazioni a scopo scientifico;

C) Reintroduzioni:

C₁: reintroduzioni di specie competitori e/o predatrici finalizzate al restauro ed al raggiungimento degli equilibri naturali;

C₂: reintroduzioni di specie autoctone finalizzate all'incremento ed al miglioramento delle presenze faunistiche, nel rispetto delle caratteristiche ecologiche e biogeografiche delle aree protette.

2. Gli interventi di cui al precedente art. 2, comma 3, sono così classificati:

A) Prelievi:

A₁: prelievi tecnici (a scopi sanitari, di eliminazione delle specie non autoctone, di controllo delle specie o di ripopolamento di altri corsi o specchi d'acqua);

A₂: prelievi scientifici (a scopo di studio);

B) Ripopolamenti e/o reintroduzioni allo scopo di introdurre, mantenere o incrementare le specie autoctone, nel rispetto delle caratteristiche ecologiche.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati secondo le procedure e le modalità di cui ai successivi articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Art. 4.

Abbattimenti selettivi

1. Gli abbattimenti selettivi di cui alla presente legge, relativi alle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate, sono effettuati con le seguenti procedure:

a) l'Ente di gestione del Parco naturale, della Riserva naturale o dell'Area attrezzata, propone alla Giunta Regionale, con propria deliberazione, un piano di abbattimento selettivo specificando a quale tipologia di intervento di cui al precedente art. 3, comma 1, sub A, il piano medesimo si riferisce: la deliberazione deve essere accompagnata da una relazione scientifica redatta da esperti a livello universitario o di Istituti pubblici specializzati e deve essere corredata dal parere favorevole dell'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina e dal parere del Comitato tecnico-scientifico regionale per la politica dei Parchi;

b) la Giunta Regionale, ricevuta la deliberazione di cui alla precedente lettera a), dopo che la stessa è divenuta esecutiva, provvede, con propria deliberazione da assumersi entro 30 giorni dal ricevimento degli atti, ad approvare il piano di abbattimento selettivo ovvero a respingerlo con provvedimento motivato.

2. Il piano di abbattimento selettivo proposto dall'Ente di gestione del Parco naturale, della Riserva naturale o dell'Area attrezzata, deve comunque contenere i seguenti elementi:

a) le valutazioni tecniche ed ambientali riferite all'Area protetta che giustificano la scelta della tipologia di intervento;

b) l'individuazione dei territori sui quali è consentito l'abbattimento selettivo: tale individuazione dovrà tenere conto delle situazioni ambientali e della localizzazione delle aree protette;

c) l'individuazione delle specie sulle quali si intende intervenire ed il numero complessivo di capi per ciascuna specie per la quale si richiede l'abbattimento;

d) i mezzi e gli strumenti selettivi che si intendono utilizzare al fine di conseguire il risultato tecnico prefissato;

e) il periodo dell'anno, i giorni consentiti, le ore della giornata, le condizioni ambientali ed atmosferiche nei quali è ammesso l'intervento e le limitazioni connesse alle condizioni fisiche delle specie oggetto di abbattimento. In quanto non costituenti attività venatoria, i parametri di cui alla presente lettera possono differire da quelli stabiliti nelle vigenti leggi in materia di disciplina della caccia;

f) i costi di intervento e le eventuali entrate finanziarie previsti.

3. Gli abbattimenti di cui ai precedenti commi possono essere effettuati con i mezzi e con le armi più idonee consentite, armi che sono considerate mezzi selettivi, e possono essere altresì effettuati su qualsiasi specie, fatte salve le specie particolarmente protette, con esclusione dagli ungulati, per le quali sono ammessi soltanto gli abbattimenti di cui all'art. 3, comma 1, del tipo A₁.

4. Gli abbattimenti possono essere eseguiti dai seguenti soggetti purché in possesso dei requisiti richiesti per l'uso delle armi dalle vigenti leggi:

a) personale di vigilanza delle Aree protette avente la qualifica di guardaparco o di tecnico dell'Area di vigilanza, autorizzato ad eseguire gli interventi a seguito di verifica attitudinale da parte della Direzione del Parco naturale, della Riserva naturale o dell'Area attrezzata;

b) personale di vigilanza delle Amministrazioni Provinciali sulle quali incide il Parco naturale, la Riserva naturale o l'Area attrezzata, autorizzato ad eseguire gli interventi a seguito di verifica attitudinale da parte della Direzione del Parco naturale, della Riserva naturale o dell'Area attrezzata.

5. La carne degli animali abbattuti, qualora si tratti di specie commestibili, è posta in vendita, previo accertamento veterinario ove previsto dalla vigente legislazione, alle condizioni di mercato possibili: il trofeo, ove esiste, è conservato a scopi scientifici od espositivi a cura dell'Ente di gestione, che può devolverlo anche a Musei o Istituzioni scientifiche o didattiche che ne abbiano fatta richiesta, ovvero, secondariamente, può essere posto in vendita. L'Ente di gestione può altresì trattenere per scopi scientifici parti degli animali abbattuti.

6. La Giunta Regionale provvede ad autorizzare gli abbattimenti selettivi nelle aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale e Area attrezzata qualora gli Enti di gestione non provvedano a fronte della necessità di intervenire per il raggiungimento e la conservazione dell'equilibrio faunistico-ambientale: per la predisposizione e l'attuazione dei piani di abbattimento selettivo di cui al presente comma la Giunta Regionale provvede secondo le procedure di cui ai commi precedenti.

7. Gli abbattimenti di cui al presente articolo relativi alle aree ancora non istituite a Parco naturale, Riserva naturale o Area attrezzata, ma soltanto inserite nel Piano regionale dei Parchi e delle Riserve naturali con la medesima classificazione, e pertanto privi di Ente di gestione, sono direttamente autorizzati dalla Giunta Regionale, sulla base di appositi piani redatti nelle forme e nei modi stabiliti dai precedenti commi 1, 2 e 3, e potranno essere eseguiti anche mediante convenzioni che ne prevedano l'effettuazione da parte di soggetti che dovranno assicurare l'esecuzione di interventi e di opere di miglioramento ambientale e di manutenzione dell'Area. Gli interventi di cui al presente comma debbono essere effettuati alla presenza di almeno due agenti di polizia giudiziaria di cui uno indicato dall'Amministrazione Regionale.

8. Gli abbattimenti di cui al comma precedente, fatti salvi gli interventi e le opere di miglioramento ambientale e di manutenzione dell'Area che saranno imposte, sono gratuiti.

Art. 5. Catture

1. Le catture di cui al precedente art. 3, comma 1, di tipo B₁ e B₂, nelle Aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate, sono eseguite con le seguenti procedure:

a) l'Ente gestore dell'Area protetta propone alla Giunta Regionale, con propria deliberazione, un piano di catture dei tipi sopra richiamati: la deliberazione deve essere accompagnata da una relazione scientifica redatta da esperti a livello universitario o di Istituti pubblici specializzati e deve essere corredata dal parere favorevole dell'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina e dal parere del Comitato tecnico-scientifico regionale per la politica dei Parchi;

b) la Giunta Regionale, ricevuta la deliberazione di cui alla precedente lettera a), dopo che la stessa è divenuta esecutiva, provvede, con propria deliberazione da assumersi entro 30 giorni dal ricevimento degli atti, ad approvare il piano di cattura ovvero a respingerlo con provvedimento motivato.

2. Il piano di cattura proposto dall'Ente di gestione del Parco naturale, della Riserva naturale o dell'Area attrezzata deve comunque contenere i seguenti elementi:

a) le valutazioni tecniche ed ambientali riferite all'area protetta che giustificano la scelta della tipologia di intervento;

b) l'individuazione delle aree sulle quali si intende effettuare la cattura;

c) l'individuazione delle specie da catturare ed il relativo numero di capi;

d) i mezzi, gli strumenti ed il personale che sono utilizzati per la cattura;

e) l'individuazione delle aree nelle quali si intende effettuare il ripopolamento con indicazione delle motivazioni tecniche atte a comprovare la compatibilità ambientale dell'intervento;

f) i costi di intervento e le eventuali entrate finanziarie previsti.

3. Le catture di cui ai precedenti commi sono effettuate a cura dell'Ente gestore dell'Area protetta.

4. I capi catturati a scopo di ripopolamento possono essere ceduti soltanto a fronte del pagamento delle spese sostenute relative all'intervento effettuato.

5. Le catture e le utilizzazioni a scopo scientifico, di cui al precedente art. 3, comma 1 sub B₃, sono regolate secondo le medesime procedure stabilite dall'art. 25 della legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60, e successive modificazioni.

6. Le catture di cui al comma 1 del presente articolo possono essere seguite da abbattimento dell'animale catturato soltanto se contestualmente è operante un piano di abbattimento di cui al precedente art. 4 relativo alla specie catturata. È inoltre consentito l'abbattimento dopo cattura nei casi di forza maggiore e di pericolo ed in caso di animali malati o defedati per i quali l'intervento di abbattimento deve comunque essere proceduto da esame veterinario.

7. Nelle aree non ancora istituite a Parco naturale, Riserva naturale o Area attrezzata, ma soltanto inserite nel Piano regionale dei Parchi e delle Riserve naturali, le catture possono essere autorizzate dalla Giunta Regionale con propria deliberazione sulla base di appositi piani e secondo le procedure di cui al presente articolo: l'effettuazione delle catture è affidata alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio.

Art. 6.

Reintroduzioni

1. Le reintroduzioni di cui al precedente art. 3, comma 1, sub C, sono consentite su deliberazione dell'Ente di gestione del Parco naturale, della Riserva naturale o dell'Area attrezzata, a seguito di studio faunistico complessivo dell'area, redatto da esperti a livello universitario o di Istituti pubblici specializzati, previo parere favorevole dell'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina e parere del Comitato tecnico-scientifico regionale per la politica dei Parchi e previa autorizzazione rilasciata con deliberazione della Giunta Regionale.

2. Lo studio di cui al precedente comma deve comunque garantire che l'intervento consiste in una reintroduzione, documentabile storicamente e compatibile biologicamente, e che non si tratta di semplice introduzione di specie animali non autoctone che è sempre vietata.

Art. 7.

Prelievi

1. I prelievi di cui al precedente art. 3, comma 2, sub A₁, nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate, sono eseguiti con le seguenti procedure:

a) l'Ente gestore dell'area protetta propone alla Giunta Regionale, con propria deliberazione, un piano di prelievo del tipo sopra richiamato: la deliberazione deve essere accompagnata da una relazione

scientifico redatta da esperti a livello universitario o di Istituti pubblici specializzati e deve essere corredata dal parere favorevole del Comitato consultivo regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7, e successive modificazioni, e dal parere del Comitato tecnico-scientifico regionale per la politica dei Parchi;

b) la Giunta Regionale, ricevuta la deliberazione di cui alla precedente lettera a), dopo che la stessa è divenuta esecutiva, provvede, con propria deliberazione da assumersi entro 30 giorni dal ricevimento degli atti, ad approvare il piano di prelievo ovvero a respingerlo con provvedimento motivato.

2. Il piano di prelievo proposto dall'Ente di gestione del Parco naturale, della Riserva naturale o dall'Area attrezzata deve comunque contenere i seguenti elementi:

a) le valutazioni tecniche ed ambientali che giustificano la scelta della tipologia di intervento;

b) l'individuazione dei corsi e/o degli specchi d'acqua sui quali si intende effettuare il prelievo;

c) l'individuazione delle specie da prelevare;

d) i mezzi, gli strumenti ed il personale che sono utilizzati per i prelievi;

e) l'individuazione dei corsi e/o degli specchi d'acqua che si intendono ripopolare, nel caso di prelievi a scopo di ripopolamento;

f) i costi di intervento e le eventuali entrate finanziarie previsti.

3. I prelievi di cui ai precedenti commi sono effettuati a cura dell'Ente gestore dell'Area protetta.

4. I capi prelevati a scopo di ripopolamento possono essere ceduti soltanto a fronte del pagamento delle spese sostenute relative all'intervento effettuato, spese che non potranno comunque essere inferiori al prezzo di mercato.

5. I prelievi a scopo scientifico, di cui al precedente art. 3, comma 2, sub A₂, sono regolati secondo le medesime procedure stabilite dall'art. 17 della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7, e successive modificazioni.

6. Nelle Aree non ancora istituite a Parco naturale, Riserva naturale e Area attrezzata, ma soltanto inserite nel Piano regionale dei Parchi e delle Riserve naturali, i prelievi di cui al primo comma possono essere autorizzati dalla Giunta Regionale con propria deliberazione e secondo le procedure di cui al presente articolo: gli interventi di prelievo sono affidati alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio.

Art. 8.

Ripopolamento e/o reintroduzioni

1. Nelle Aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale o Area attrezzata sono sempre vietati i ripopolamenti e le reintroduzioni, fatti salvi quelli previsti ai commi successivi.

2. I ripopolamenti e/o le reintroduzioni di cui al precedente art. 3, comma 2, sub B, sono consentiti su deliberazione dell'Ente di gestione del Parco naturale, della riserva naturale o dell'Area attrezzata, a seguito di studio ecologico complessivo delle acque interessate, redatto da esperti a livello universitario o di Istituti pubblici specializzati, previo parere favorevole del Comitato consultivo regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7, e successive modificazioni, e parere del Comitato tecnico-scientifico regionale per la politica dei Parchi.

3. Lo studio di cui al precedente comma deve comunque garantire che l'intervento è compatibile biologicamente e che non si utilizzano specie non autoctone per le quali è sempre vietato procedere a ripopolamenti.

Art. 9.

Contestualità di interventi tecnici

1. Gli interventi di cui ai precedenti articoli 4, 5, 6, 7 e 8 possono essere eseguiti nell'ambito delle Aree protette anche contestualmente, in quanto non incompatibili tra loro.

Art. 10.

Danni alle colture agrarie ed ai pascoli

1. I danni causati alle coltivazioni agricole ed ai pascoli dall'azione della fauna selvatica nelle aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale o Area attrezzata sono risarciti a favore degli agricoltori e degli aventi titolo dalla Provincia territorialmente interessata.

2. Il proprietario o il conduttore, ai fini del risarcimento di cui al comma precedente, è tenuto a segnalare tempestivamente, entro 10 giorni, i danni al Presidente della Provincia in funzione di una corretta verifica e quantificazione del danno: i danni non tempestivamente segnalati entro detto termine non sono risarcibili.

3. La Provincia provvede ad effettuare l'accertamento dei danni di cui al presente articolo entro 15 giorni dalla segnalazione di cui al comma precedente. Trascorsi i 15 giorni l'interessato può provvedere, previa comunicazione alla Provincia competente, ad affidare l'incarico dell'accertamento ad un perito di parte iscritto all'Albo dei consulenti tecnici che dovrà produrre perizia asseverata.

4. I danni riconosciuti risarcibili a seguito di istruttoria della Provincia devono essere liquidati dalla Provincia stessa entro 180 giorni dalla data dell'accertamento: trascorso tale termine sono dovuti gli interessi legali di cui risponde direttamente la Provincia con il proprio bilancio. A seguito delle verifiche istruttorie possono essere erogati dalla Provincia anticipi sui danni riconosciuti liquidabili nella misura massima del 50%.

5. Ai fini risarcitori di cui al presente articolo la Regione interviene con stanziamenti a favore delle Province con i fondi di cui ad apposito capitolo da istituirsi ed avente la denominazione «Stanziamenti per risarcimenti derivanti da danni alle produzioni agricole ed ai pascoli provocati dalla fauna selvatica all'interno delle Aree protette a norma della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43»: la ripartizione dei fondi avviene, in base alle richieste delle Province interessate e sulla base dei danni accertati nell'anno precedente, mediante deliberazione della Giunta Regionale. Gli stanziamenti di cui al presente comma non possono ricomprendere gli eventuali interessi legali di cui al precedente comma 4.

6. Le procedure previste dal presente articolo sostituiscono quelle di cui all'art. 60 della legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60, e successive modificazioni, limitatamente agli indennizzi ed ai risarcimenti previsti per le aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale o Area attrezzata.

Art. 11.

Danni all'ambiente naturale

1. Per le compromissioni all'ambiente naturale che causino danno, alterandolo o distruggendolo in tutto o in parte, derivanti dalla mancata applicazione degli interventi tecnici di cui alla presente legge, si applicano nei confronti degli autori del fatto che ha impedito gli interventi medesimi, sia esso doloso o colposo, le procedure di cui all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 12.

Sanzioni

1. Chiunque impedisca con atti dolosi o colposi la realizzazione degli interventi tecnici di cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di L. 10.000.000 ad un massimo di L. 20.000.000. Se l'impedimento è dovuto all'azione di più soggetti, la sanzione amministrativa di cui al presente comma è applicata ad ognuno dei soggetti responsabili.

2. Qualora l'impedimento di cui al comma precedente arrechi danni alle colture agrarie o all'ambiente naturale, oltre alla sanzione amministrativa, il soggetto che ha impedito la realizzazione degli interventi è comunque tenuto al risarcimento dei danni.

3. Lo svolgimento di attività venatoria nei Parchi naturali, nelle Riserve naturali e nelle Aree attrezzate è punito a norma delle vigenti leggi regionali e statali.

4. Lo svolgimento dell'attività di pesca nei Parchi naturali, nelle Riserve naturali e nelle aree attrezzate nei quali sia vietato dalle leggi istitutive dei medesimi è punito a norma delle vigenti leggi regionali e statali.

5. Gli interventi non consentiti di cui al comma 2 del precedente art. 6 e quelli di cui ai commi 1 e 3 del precedente art. 8 sono puniti con la sanzione amministrativa da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 15.000.000.

6. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. L'importo del risarcimento del danno alle colture agrarie di cui al secondo comma è stabilito, previo accertamento tecnico, con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

8. Per il risarcimento del danno ambientale si applicano le procedure di cui all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 13.

Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle normative contenute nella presente legge e sulla corretta applicazione dei relativi piani è affidata al personale di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni.

2. Nelle aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale o Area attrezzata i compiti di vigilanza sono altresì affidati al personale di vigilanza delle Aree protette limitatamente al territorio sul quale svolgono servizio.

Art. 14.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 10, comma 5, della presente legge, valutati in L. 455.000.000 per l'anno finanziario 1989, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989 e mediante l'istituzione dell'apposito capitolo di spesa con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di L. 455.000.000 e con la seguente denominazione: «Stanziamenti per risarcimenti derivanti da danni alle produzioni agricole ed ai pascoli provocati dalla fauna selvatica all'interno delle Aree protette a norma della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43».

2. Agli oneri relativi agli 1990 e successivi si provvederà con le leggi di approvazione dei bilanci dei rispettivi esercizi.

3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Entrate

1. I proventi delle sanzioni di cui al precedente art. 12 sono iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno finanziario 1989 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 16.

Norma transitoria

1. Al fine di favorire in tempi brevi il raggiungimento dell'equilibrio faunistico gravemente compromesso ed allo scopo di superare la fase di emergenza, fino al 31 dicembre 1990 i soggetti autorizzati agli abbattimenti selettivi di cui all'art. 4, comma 4, sub. a) e b), possono essere coadiuvati, limitatamente agli abbattimenti di cinghiali e corvidi, da persone in possesso dei necessari requisiti per l'uso delle armi previsti dalle vigenti leggi e a seguito di verifica attitudinale da parte della Direzione del Parco naturale, della Riserva naturale o dell'Area attrezzata.

2. Le persone di cui al comma precedente sono individuate dall'Ente di gestione con propria deliberazione e debbono essere scelte tra i conduttori di fondi e tra i residenti nei Comuni che ricadono nel Parco naturale, nella Riserva naturale o nell'Area attrezzata.

3. Le persone individuate come coadiutori negli abbattimenti selettivi dall'Ente di gestione intervengono sotto il diretto controllo dell'Ente e possono effettuare gli abbattimenti soltanto in presenza di personale di vigilanza delle Aree protette o di personale di vigilanza delle Amministrazioni Provinciali interessate.

4. A seguito dell'abbattimento si applicano le norme di cui al precedente art. 4, comma 5.

Art. 17.

Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale» della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 8 giugno 1989

BELTRAMI

89R0656

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1989, n. 37.

Interventi straordinari a sostegno delle attività turistiche danneggiate dalla mancanza di neve nella stagione invernale 1988-1989.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 27 del 5 luglio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Per attenuare gli effetti economico-sociali e occupazionali del mancato innevamento nelle stazioni sciistiche del Piemonte nella stagione invernale 1988-1989 e per favorire la ripresa delle attività turistiche nelle località danneggiate la Regione dispone gli interventi di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

Soggetti beneficiari e contributi

1. Sono concessi alle imprese esercenti impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone contributi commisurati alla capacità di trasporto dell'impresa nella stagione invernale 1988-1989 (derivante dalla norma dei prodotti di portata oraria e dislivello in metri di ciascun impianto) e determinati nella misura massima di L. 20 per unità di capacità di trasporto, tenendo conto del danno subito a causa del mancato innevamento.

2. I contributi sono concessi con priorità alle imprese che hanno realizzato interventi di razionalizzazione e miglioramento della capacità produttiva non limitati alle manutenzioni o adeguamenti tecnici obbligatori e che non abbiano beneficiato di altri interventi pubblici in relazione al mancato innevamento.

3. La concessione dei contributi è disposta con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 3.

Domanda di contributo

1. Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge devono essere presentate alla Regione — Assessorato al Turismo — entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, corredate da:

a) relazione che illustri i danni economici prodotti dal mancato innevamento e raffronti passeggeri, biglietti venduti, fatturato e costi della stagione 1988-89 con quelli delle due precedenti stagioni;

b) relazione tecnica e finanziaria sugli interventi di cui all'art. 2, comma 2;

c) elenco degli impianti a fune muniti della concessione per l'esercizio nella stagione invernale 1988-89, con indicazione del tipo di impianto, della portata oraria e del dislivello;

d) copie delle denunce dei redditi 1987-88, oppure copie delle denunce annuali I.V.A. 1987-1988 se obbligati dalla normativa fiscale.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dalla presente legge è autorizzata una spesa complessiva di L. 1.000.000.000 per l'anno 1989.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si fa fronte mediante utilizzazione di una disponibilità di pari importo del cap. 12600 del bilancio pluriennale 1988-91.

3. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1989 sarà conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: «Interventi straordinari a sostegno delle attività turistiche danneggiate dalla mancanza di neve nella stagione invernale 1988-89».

4. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Dichiarazioni di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 27 giugno 1989

BELTRAMI

89R0657

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1989, n. 38.

Modifica della legge regionale 12 aprile 1988, n. 16, recante ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica aventi per oggetto le piccole derivazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 27 del 5 luglio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 16, è soppresso e così sostituito:

«È prorogata di dieci anni la durata delle utenze di acqua pubblica aventi per oggetto piccole derivazioni, che già hanno usufruito delle proroghe concesse con le leggi 8 gennaio 1952, n. 42, 2 febbraio 1968, n. 53, 24 maggio 1978, n. 228 e con la legge regionale 20 febbraio 1984, n. 11.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale» della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 giugno 1989

BELTRAMI

89R0658

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 37.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 11 novembre 1977, n. 66 e 23 giugno 1983, n. 59, recanti disposizioni sul funzionamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico del Corpo forestale Valdostano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 31 dell'11 luglio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Organici

1. La tabella organica dei posti e del personale iscritto nei livelli funzionali di cui all'allegato alla legge regionale 23 giugno 1983, n. 59, è soppressa e sostituita dalla tabella di cui all'allegato A alla presente legge.

Art. 2.

Requisiti

1. L'art. 2 della legge 23 giugno 1983, n. 59, è sostituito dal seguente:

«Al primo comma dell'art. 8 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

ai requisiti previsti dal punto a) viene aggiunto il seguente:

“non avere carichi pendenti”;

il paragrafo g) è sostituito dal seguente:

“avere età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28, salve le eccezioni di legge”».

2. Il punto h) del primo comma dell'art. 8 della legge 11 novembre 1977, n. 66, è sostituito dal seguente:

«per i soli candidati di sesso maschile, avere adempiuto agli obblighi di leva».

Art. 3.

Abrogazione di norme

1. L'articolo 49 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66 è abrogato.

2. Ai fini dell'ammissione alle prove di concorso di cui all'articolo 11 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, il requisito previsto alla lettera b) dell'articolo 8 della medesima legge è abrogato.

3. Il punto m) del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, è sostituito dal seguente:

«m) avere una statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,58 per le donne»;

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in annue lire 1.160.000.000 a decorrere dal 1990 graverà sui capitoli dei futuri bilanci corrispondenti ai seguenti capitoli del bilancio preventivo per l'esercizio 1989 per gli importi sottoindicati:

capitolo 29070	L. 860.000.000
capitolo 29071	» 263.000.000
capitolo 29080	» 6.000.000
capitolo 29081	» 1.000.000
capitolo 29090	» 30.000.000

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo per lire 2.320.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3-2 «Altri oneri non ripartibili» del bilancio pluriennale 1989/1991.

3. Per gli esercizi successivi gli oneri saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Vallè d'Aosta.

Aosta, addì 3 luglio 1989

ROLLANDIN

ALLEGATO A

Nuova tabella organica dei posti
e del personale del Corpo forestale Valdostano

Art. 1.

Qualifiche del personale	Posti di ruolo	Livello
Maresciallo	20	7° livello
Brigadiere	35	6° livello
Guardia	96	5° livello

89R0682

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 38.

Acquisto di unità immobiliari facenti parte di un fabbricato sito in comune di Aosta, via G. Carrel, (ex albergo Splendor) di proprietà della società «Immobiliare Splendor S.r.l.», da destinare a sede provvisoria della costituenda banca regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 31 dell'11 luglio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione è autorizzata ad acquistare le unità immobiliari facenti parte di un fabbricato sito in Comune di Aosta, via G. Carrel (ex Albergo Splendor), entrostante ad area censita a catasto terreni al foglio 38 con il n. 98, di proprietà della Società «Immobiliare Splendor S.r.l.».

denunziate al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 38 con il numero 98 subalterno I, negozio a piano terreno e subalterno 43, due magazzini a piano primo e secondo interrato, oltre i diritti di comproprietà sulle parti comuni del condominio pari a 297,846 millesimi, per il prezzo di lire 2.537.500.000, oltre I.V.A., da destinare a sede provvisoria della costituenda banca regionale.

Art. 2.

Provvedimenti amministrativi

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione per addvenire alla stipulazione dell'atto notarile di trasferimento degli immobili di cui al precedente articolo e, in particolare per l'impegno e la liquidazione della relativa spesa, nonché per la designazione del notaio rogante e per gli eventuali accertamenti circa la consistenza e l'intestazione catastale degli immobili da acquisire.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in complessive lire 3.019.625.000, I.V.A. compresa, graverà sul capitolo 23250 «Spese per l'acquisto di beni patrimoniali - legge regionale 19 aprile 1985, n. 12» del bilancio di previsione per il corrente esercizio.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)» del bilancio per l'anno in corso a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 4.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

(Onissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 3 luglio 1989

ROLLANDIN

89R0683

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 39.

Determinazione del contributo annuo di gestione di cui all'art. 9 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 36, da attribuire all'Istituto regionale Bartolomeo Gervasono a decorrere dall'anno 1989.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 31 dell'11 luglio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il contributo annuo di gestione di cui all'art. 9 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 36, da attribuire all'Istituto regionale Bartolomeo Gervasono è fissato, a decorrere dall'anno finanziario 1989, in lire 100.000.000.

Art. 2.

1. L'onere annuo di lire 100.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 43870 (contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto Gervasono) della parte spesa del bilancio di previsione della regione per l'anno 1989 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede, per l'anno 1989, mediante prelievo della somma di lire 100.000.000 del capitolo 50000 - fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) - della parte spesa del bilancio di previsione della regione per l'anno 1989; per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo per lire 200.000.000 delle risorse disponibili al programma 2-2-4-02 «istruzione e cultura - funzionamento scuole (acquisto beni e servizi)» del bilancio pluriennale della regione 1989-1991.

Art. 3.

1. Al bilancio di previsione della regione per l'anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 3 luglio 1989

ROLLANDIN

89R0684

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 40.

Modifica alla legge regionale 25 agosto 1980, n. 43, recante istituzione dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 31 dell'11 luglio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 25 agosto 1980, n. 43, è così sostituito:

«A ciascun servizio sono assegnate due persone in posizione di comando, scelte nei modi previsti dal successivo articolo 7, purchè in possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto al fine di comprovare l'esperienza acquisita nel settore a un livello adeguato di conoscenza dell'organizzazione scolastica esistente nella Regione».

Art. 2.

1. L'onere per l'applicazione della presente legge, valutato in lire 34.000.000 per l'anno 1989, di cui lire 29.000.000 per stipendi e altri assegni fissi e lire 5.000.000 per oneri a carico del datore di lavoro, e in annue lire 103.000.000 per gli esercizi successivi, di cui lire 88.000.000 per stipendi e altri assegni fissi e lire 15.000.000 per oneri riflessi, farà carico ai capitoli 43000 e 43005 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio in corso e di quelli degli esercizi successivi.

2. L'onere di lire 34.000.000, previsto per l'anno 1989, trova capienza negli stanziamenti già iscritti ai competenti capitoli di spesa 43000 e 43005 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio in corso.

3. Alla copertura della spesa di lire 103.000.000, prevista per gli esercizi 1990 e 1991, si provvede con le risorse disponibili al programma 2-2-4-01 - istruzione e cultura - personale scolastico - del bilancio pluriennale della Regione 1989-1991.

4. Per gli anni successivi gli oneri necessari saranno iscritti con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 3 luglio 1989

ROLLANDIN

89R0685

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 41.

Rifinanziamento per l'anno 1989 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura, art. 4, comma secondo, lettera a).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 31 dell'11 luglio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per gli interventi della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, l'articolo 4, comma secondo, lettera a), è autorizzata la maggiore spesa di lire 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1989.

Art. 2.

1. L'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 500.000.000, graverà sul capitolo 31010 del bilancio di previsione della regione per l'anno 1989. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede:

per l'anno 1989 mediante riduzione di lire 500.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 (fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) allegato n. 8 della legge regionale 10 gennaio 1989, n. 8 - Settore 2 - Sviluppo economico previsto per il contributo al Consorzio Garanzia Fidi tra gli agricoltori della Valle d'Aosta;

per gli anni successivi gli oneri necessari saranno determinati con la legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 3.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 3 luglio 1989

ROLLANDIN

89R0686

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 42.

Sottoscrizione di capitale azionario della Centrale Laitière S.p.a. d'Aoste.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 31 dell'11 luglio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la sottoscrizione di capitale azionario della Centrale Laitière S.p.a. d'Aoste, con sede in Aosta, per un ammontare di spesa di lire 589.010.000 a reintegrazione del capitale sociale.

Art. 2.

1. L'Assessore regionale alle Finanze provvederà alla liquidazione della spesa di cui al precedente articolo, ai sensi dello Statuto della Società ed in conformità con i provvedimenti adottati dai competenti organi deliberanti della Società stessa.

Art. 3.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 32150 della parte Spesa del Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1989, il cui finanziamento viene di conseguenza aumentato di lire 589.010.000 mediante prelievo e riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 parte Spesa del bilancio di previsione medesimo «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento). (Allegato 8 della legge regionale 10 gennaio 1989, n. 8 - Settore 2 - Sviluppo economico). Su detto intervento rimane disponibile la minor somma di lire 10.990.000.

Art. 4.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 3 luglio 1989

ROLLANDIN

89R0687

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1989, n. 43.

Concessione di un contributo annuo ad una associazione protezionistica legalmente riconosciuta, per la sua attività statutaria e per la gestione del canile regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 35 dell'8 agosto 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata a corrispondere un contributo annuo di L. 125.000.000 a favore di una associazione protezionistica legalmente riconosciuta, per la sua attività statutaria e per la gestione del canile regionale.

2. I rapporti fra la regione e l'ente o associazione protezionistica prescelta per la gestione del canile regionale saranno regolati da apposita convenzione.

Art. 2.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo n. 29360 del bilancio della regione per l'anno 1989 la cui denominazione viene così modificata: «Concessione di un contributo annuo ad una associazione protezionistica legalmente riconosciuta per la sua attività statutaria e per la gestione del canile regionale» e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di L. 125.000.000 si provvede:

per l'anno 1989 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento previsto al capitolo 5000 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)» del bilancio per l'esercizio in corso a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio stesso;

per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo per L. 250.000.000 delle risorse già iscritte al programma 2.2.1.08. parchi e riserve naturali del bilancio pluriennale 1989/91.

3. A decorrere dall'anno 1990 si provvederà alla rideterminazione dell'onere previsto dalla presente legge in relazione all'adeguamento S.T.A.T. con la legge finanziaria di cui all'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art.

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono approvate le seguenti variazioni:

(*Omissis*)

Art. 4.

1. È abrogata la legge regionale 2 novembre 1987, n. 89, concernente «Concessione di un contributo annuo all'Ente nazionale protezione animali, sede regionale di Aosta, per la sua attività statutaria e per la gestione del nuovo canile regionale».

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 luglio 1989

ROLLANDIN

89R0716

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1989, n. 44

Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 35 dell'8 agosto 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione attraverso l'assessorato dell'agricoltura, foreste e ambiente naturale organizza cantieri di lavoro per l'esecuzione diretta di interventi consistenti in:

- a) vivaistica forestale e ambientale;
- b) imboschimenti e rimboschimenti di terre nude o denudate per qualsiasi causa;
- c) risarcimenti in rimboschimenti in corso o precedentemente eseguiti;
- d) rinfoltimenti nei soprasuoli boschivi eccessivamente radi;
- e) costruzione e manutenzione delle strade e piste forestali carrabili;
- f) costruzione e ripristino dei sentieri e delle mulattiere aventi interesse forestale, agricolo e ambientale; nonché dei sentieri e dei canali irrigui di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 e in questi casi secondo le modalità previste dalla suddetta legge;
- g) tagli colturali e utilizzazioni boschive;
- h) lotta antiparassitaria, operazioni fitosanitarie compresi gli abbattimenti, le potature, l'asportazione, l'allontanamento e la distruzione di materiale vegetale infetto;
- i) prevenzione e lotta agli incendi boschivi di cui alla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 85;
- l) realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale 10 agosto 1987, n. 65 «Iniziativa per l'insediamento e la cura del verde pubblico e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati», espressamente assegnati;
- m) rilevamento dei dati selvicolturali e dendroauxometrici per la gestione delle risorse forestali e operazioni di confinamento dei comprensori boschivi oggetto dei piani di assestamento di cui alla legge 20 dicembre 1923, n. 3267, art. 130;
- n) ripristino e recupero ambientali;

o) costruzione e manutenzione di opere di difesa attiva dalla caduta di valanghe nell'ambito delle competenze assegnate all'assessorato;

p) costruzione e manutenzione di opere volte alla regimazione di aste torrentizie demaniali e di quelle previste dall'art. 7, punto 5 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 così come modificato dall'art. 3 della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62 (raccolta e correzione acqua di discarica di canali irrigui), nell'ambito delle competenze dell'assessorato;

q) costruzione e manutenzione di opere volte al consolidamento di zone franose nell'ambito delle competenze dell'assessorato;

r) costruzione e manutenzione di opere di captazione e regimazione di acque superficiali e profonde volte al controllo del dissesto idrogeologico;

s) costruzione e manutenzione di strutture connesse alla realizzazione dei lavori di cui ai punti precedenti;

t) realizzazione di strutture volte allo studio e controllo dei rischi idrogeologici;

u) qualsiasi altro intervento che si renda necessario per la salvaguardia e il miglioramento delle risorse naturali e ambientali.

2. I servizi competenti all'esecuzione dei lavori possono ricorrere, nelle forme previste, all'impiego di ditte specializzate per la fornitura di materiali e di mezzi, nonché per il nolo di attrezzature idonee necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al primo comma.

Art. 2.

L'Assessorato dell'agricoltura, foreste e ambiente naturale si avvale per l'organizzazione e la gestione dei cantieri di cui all'art. 1, dei servizi competenti secondo le rispettive competenze come definite dalla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35 e sue successive modificazioni e integrazioni, e di altre leggi che attribuiscono specificatamente le varie competenze ai diversi apparati dell'amministrazione regionale.

Art. 3.

1. I Servizi di cui all'art. 2 provvedono a redigere piani annuali e poliannuali di intervento nei quali sono indicate:

- a) la specificazione degli interventi e la loro localizzazione;
- b) per ogni squadra il numero di macstranze presumibile e la loro qualificazione;
- c) la durata presunta degli interventi;
- d) la spesa prevista.

2. I piani di intervento vengono redatti sulla scorta delle indicazioni emergenti dagli studi e ricerche effettuati dai Servizi competenti, integrati dalle segnalazioni di amministrazioni e strutture pubbliche e private della Regione.

3. I piani, portati a conoscenza delle OO.SS., vengono con le stesse valutati sotto il profilo occupazionale e sociale.

Art. 4.

1. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 1 i Servizi competenti possono avvalersi di personale operaio, tecnico e amministrativo dipendente dall'amministrazione regionale e di operai forestali; per questi ultimi l'occupazione nei cantieri forestali è prevalentemente di tipo stagionale e precario.

2. L'occupazione dei gli operai con contratto a tempo determinato è ordinariamente contenuto, nel massimo in n. 160 g. annue, salvo necessità di prorogare la chiusura dei cantieri per interventi particolari o indifferibili, secondo valutazioni formulate dai dirigenti dei Servizi competenti, i quali dovranno relazionare alla Giunta regionale sulle circostanze che hanno imposto dette proroghe.

Art. 5.

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico degli operai forestali di cui al precedente articolo sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi regionali, relativi a questa categoria di lavoratori, per quanto non in contrasto con la presente legge.

2. Il recepimento dei contratti integrativi regionali di lavoro è approvato dalla giunta regionale.

Art. 6.

1. Gli operai di cui all'art. 4 di età compresa tra i sedici e i trenta anni che sono assunti per la prima volta, dopo l'entrata in vigore della presente legge devono essere inseriti in cicli formativi che consentano loro di apprendere le nozioni fondamentali relative ai mestieri che si praticano presso i cantieri forestali.

2. Il periodo di occupazione per gli addetti di cui al primo comma è stabilito in anni due.

3. I servizi di cui all'art. 2 possono disporre il reimpiego delle suddette maestranze per ricoprire posti presso le squadre di cui all'art. 3, resisi vacanti per qualsiasi causa.

4. Il reimpiego è altresì consentito nel caso si debba procedere all'esecuzione di interventi straordinari non programmabili.

Art. 7.

1. Gli operai forestali di cui all'art. 4 sono classificati in:

- a) operai di quarto livello;
- b) operai specializzati;
- c) operai qualificati;
- d) operai comuni.

2. In considerazione degli aspetti formativi, educativi e istruttivi insiti nelle operazioni di rilevamento di cui alla lettera m) dell'art. 1, dette mansioni vengono preferenzialmente affidate a giovani studenti appositamente reclutati nel periodo estivo, con la qualifica di apprendisti rilevatori.

3. Per questi addetti la paga oraria è stabilita in misura del 60% della paga oraria in vigore per gli operai comuni, ferma restando l'attribuzione delle indennità di disagio e pernottamento, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro e regionali per gli operai forestali, qualora si verificano tali circostanze. Per i coordinatori delle singole squadre di rilevamento e per i tracciatori dei confini è prevista a fini retributivi la qualifica di rilevatori e la paga oraria è pari a quella degli operai forestali comuni.

Art. 8.

1. Gli operai forestali di cui all'art. 4, per quanto riguarda la natura del contratto che disciplina il rapporto di lavoro, sono distinti in:

- a) operai a tempo determinato;
- b) operai a tempo indeterminato.

2. L'attribuzione del contratto a tempo indeterminato può avvenire solo per lavoratori occupati in piani di intervento poliennali definiti nel tempo e nella tipologia dei lavori.

Art. 9.

1. Gli operai forestali occupati nei diversi vivai forestali possono permanere in attività presso i suddetti per un periodo annuale massimo di novanta giornate lavorative anche non consecutive.

2. Derogano al disposto di cui al primo comma.

- a) gli addetti con mansioni di capo operaio;
- b) gli addetti al 4° livello, gli specializzati e, se dimostrata la necessità, anche gli operai qualificati;
- c) i portatori di handicaps.

3. Per l'anno 1989 il numero complessivo degli operai forestali addetti ai vari vivai è tassativamente stabilito in settanta unità, per gli anni successivi il numero di queste maestranze, ripartito per qualifiche e per sede di occupazione sarà indicato nei piani di cui all'art. 3.

Art. 10.

1. In aggiunta ai piani di cui all'art. 3, i servizi competenti predispongono una proposta di programma per l'inserimento lavorativo presso i cantieri forestali di operai posti in cassa integrazione guadagni e in disoccupazione speciale, che abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 luglio 1989

ROLLANDIN

89R0717

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1989, n. 45.

Finanziamento per l'esercizio 1989 della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, concernente provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 35 dell'8 agosto 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'applicazione della legge 10 gennaio 1961, n. 2, concernente provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine), è autorizzata, limitatamente all'esercizio 1989 la spesa di L. 800.000.000.

2. La spesa di cui al comma precedente graverà, quanto a L. 500.000.000, sul capitolo 37350 («Contributi e sussidi ad imprese per l'incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico - legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2 - legge regionale 9 maggio 1963, n. 11») e, quanto a L. 300.000.000, sul capitolo 3760 («contributi e sussidi a enti pubblici per l'incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico - legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2 - legge regionale 9 maggio 1963, n. 11») del bilancio di previsione della regione per l'anno in corso.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 («Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese d'investimento» - a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 - punto 2.2.2. - sviluppo economico) della parte spesa del bilancio di previsione della regione per l'anno 1989.

Art. 2.

1. Al bilancio di previsione della regione per l'anno finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 luglio 1989

ROLLANDIN

89R0718

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1989, n. 46.

Integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56, recante norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 35 dell'8 agosto 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 1 (disposizioni generali) della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 è sostituito dal seguente:

«Art. 1.*Disposizioni generali*

1. I finanziamenti regionali della presente legge sono rivolti alle cooperative edilizie a proprietà individuale, regolarmente costituite ed iscritte al registro prefettizio della regione, che intendono realizzare interventi di nuova costruzione o di recupero, per acquisire la proprietà di un'abitazione. Le cooperative edilizie possono usufruire di:

a) contributi in conto interessi sui mutui attivati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) contributi in conto interessi sui mutui contratti prima dell'entrata in vigore della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56, per interventi costruttivi rimasti esclusi dai programmi biennali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) finanziamenti ad interesse agevolato sui fondi di rotazione della regione ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 è aggiunto il seguente articolo 2-bis:

«Art. 2-bis.*Contributi regionali in conto interessi*

1. Le cooperative edilizie, i cui interventi costruttivi già ultimati all'entrata in vigore della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56, sono stati esclusi dai programmi biennali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, possono accedere a fondi regionali diretti all'abbattimento dei tassi nella misura pari alla differenza tra il tasso agevolato applicato ai mutui regionali ai sensi del successivo articolo 4 e quello ordinario praticato dagli istituti di credito o dall'ente pubblico che ha concesso il mutuo.

2. L'accesso ai contributi di cui al primo comma è subordinato alla sussistenza, al momento di presentazione della domanda, dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la concessione dei mutui di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. La giunta regionale è autorizzata a stipulare con gli istituti di credito o enti pubblici che hanno concesso i mutui, apposite convenzioni per la concessione, su proposta della regione, per gli scopi di cui alla presente legge, di contributi regionali in conto interessi, della stessa durata dei mutui cui accedono».

Art. 3.*Disposizioni finanziarie*

1. Per l'applicazione dell'art. 2 della presente legge è autorizzato un limite di impegno di L. 120.000.000 a decorrere dall'anno 1989 per anni venti.

2. L'onere di cui al comma precedente graverà sul capitolo di nuova istituzione n. 25675 del bilancio di previsione della regione per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

3. Alla relativa copertura si provvede:

per l'anno 1989 mediante utilizzo per L. 120.000.000 dello stanziamento previsto al capitolo 50150 del bilancio di previsione per il corrente esercizio a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio stesso;

per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo delle risorse disponibili già iscritte al programma 2.2.1.02, Interventi per l'edilizia abitativa del bilancio pluriennale 1989/1991;

per gli anni successivi gli oneri previsti dalla presente legge saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 4:*Variazioni di bilancio*

1. Alla parte spesa di bilancio di previsione della regione per l'esercizio 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 luglio 1989

ROLLANDIN

89R0719

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1989, n. 47.

Norme in materia di polizia locale e istituzione dell'ufficio regionale di polizia locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 35 dell'8 agosto 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I**ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
DI POLIZIA LOCALE****Art. 1.***Servizio di polizia locale*

1. I comuni della Valle d'Aosta esercitano le funzioni di polizia locale, urbana e rurale e le altre funzioni di polizia amministrativa loro attribuite dalle vigenti leggi e quelle loro delegate, avvalendosi di un apposito servizio di polizia locale.

2. I comuni nei quali il servizio di polizia locale è espletato da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di polizia locale.

Art. 2.

Consorzi fra i comuni

1. La regione favorisce, nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, le iniziative dei comuni soprattutto di quelli di piccole dimensioni volte ad esercitare in forma consortile le funzioni di polizia locale.

2. Nell'organizzare la forma di collaborazione prevista dal comma precedente, la regione, come pure i comuni interessati, devono tener conto delle ripartizioni del territorio già esistenti e in particolare modo delle comunità montane.

3. La costituzione dei consorzi è volontaria e, allorché questi siano stati validamente costituiti, il personale di polizia locale è inquadrato nell'organico del consorzio ed esercita le proprie funzioni alle dipendenze degli organi dei singoli comuni consorziati nell'ambito del territorio comunale cui sono assegnati, secondo le direttive del legale rappresentante del consorzio stesso.

Art. 3.

Collaborazione temporanea fra comuni

1. Per soddisfare esigenze di carattere temporaneo il personale di polizia locale può essere comandato a svolgere funzioni presso un comune diverso da quello di appartenenza; in tale caso opera alle dipendenze del sindaco di tale comune, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

2. La richiesta di collaborazione da parte del comune interessato deve essere rivolta, in primo luogo, al comune più vicino e, successivamente, ai comuni progressivamente più lontani sentito il personale interessato.

3. I comuni interessati, anche mediante apposite convenzioni, possono prevedere rimborsi o compensazioni reciproche.

4. I comandi da comune a comune sono regolati da vigenti contratti di lavoro del personale degli enti locali e sono oggetto di contrattazione decentrata così come regolata dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 «legge-quadro per il pubblico impiego».

Art. 4.

Funzioni del sindaco

1. Al servizio di polizia locale sovrintende il sindaco o un assessore da lui delegato. Nell'esercizio di tale funzione il sindaco, o il suo delegato, impartisce le direttive, vigila sullo svolgimento delle attività di servizio e adotta, qualora necessari, i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 5.

Comandante del Corpo di polizia locale

1. Al Corpo di polizia locale, dove costituito, è preposto un comandante.

2. Il comandante del Corpo di polizia locale è responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.

3. Gli addetti alle attività di polizia locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Art. 6.

Compiti degli addetti al servizio di polizia locale

1. Gli addetti al servizio di polizia locale, entro i limiti territoriali dell'ente di appartenenza o dei comuni consorziati, provvedono a:

a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni emanate dallo Stato, dalla regione e sulle disposizioni normative comunali con particolare riguardo alle norme concernenti: la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, il commercio e i pubblici esercizi;

b) vigilare sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;

c) svolgere i servizi di polizia stradale, ai sensi del testo unico delle norme sulla circolazione stradale;

d) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni;

e) cooperare, nei limiti delle proprie attribuzioni, al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica con gli organi di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità, nonché cooperare con gli organi della regione e della protezione civile;

f) segnalare alle autorità competenti disfunzioni e carenze dei servizi pubblici, con particolare riguardo a quelli prestati dai comuni, nonché eventuali cause di pericolo per la pubblica incolumità;

g) prestare servizi d'onore, di vigilanza e di scorta.

Art. 7.

Qualifiche attribuite

1. Il personale che svolge servizio di polizia locale nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni riviste le qualifiche di:

a) agente o ufficiale di polizia giudiziaria a norma dell'art. 221 del codice di procedura penale;

b) agente di pubblica sicurezza svolgendo funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

2. A tal fine il Presidente della giunta regionale nell'esercizio delle sue funzioni di Prefetto conferisce al suddetto personale, previo atto di comunicazione da parte del sindaco da considerarsi atto dovuto, la qualità di agente di pubblica sicurezza dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

c) non essere stato espulso dalle forze armate o di polizia o destituito dai pubblici uffici.

3. Il Presidente della giunta sempre nell'esercizio delle funzioni di Prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.

4. Agli addetti al servizio di polizia locale viene attribuita la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del codice penale; inoltre, per coloro che prestano servizio in comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, viene attribuita, di norma, anche la qualifica di messo comunale ai sensi dell'art. 273 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 «testo unico della legge comunale e provinciale», di messo di conciliazione ai sensi della legge 3 febbraio 1957, n. 16, «disposizioni sul servizio e la denominazione degli uscieri di conciliazione» e di autista per scuolabus.

TITOLO II

ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 8.

Regolamenti comunali

1. I comuni, singoli od associati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge devono adottare uno specifico regolamento di polizia locale diretto a stabilire in particolare:

a) che le attività vengano svolte in uniforme e che possano essere svolte in abito civile soltanto quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga espressamente autorizzato.

Per il personale femminile l'uso dell'abito civile deve venire consentito a partire dal terzo mese di gravidanza;

b) che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente di appartenenza o del consorzio di cui all'art. 3 oppure quello del comune presso il quale il personale sia comandato od assegnato;

c) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari:

- 1) missioni esterne per soli fini di collegamento o di rappresentanza;
- 2) missioni esterne per fini di polizia, solo in casi di inseguimento per accertata flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
- 3) missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al Presidente della giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di Prefetto.

2. I regolamenti comunali recano norme svolte a promuovere e garantire la pratica di attività sportive nonché la partecipazione a competizioni sia a livello regionale che nazionale degli addetti al servizio di polizia locale.

3. I comuni prima di adottare i regolamenti acquisiscono il parere del comitato tecnico consultivo di cui al successivo art. 14.

Art. 9.

Caratteristiche delle uniformi.

dei segni distintivi e dei mezzi di trasporto

1. Il consiglio regionale provvede, per mezzo del regolamento previsto al successivo art. 17, a determinare le caratteristiche generali delle uniformi di servizio, dei simboli distintivi del grado e dei simboli distintivi delle mostrine, degli stemmi e delle placche, nel rispetto del divieto di assimilazione a quelle militari nonché i tempi massimi entro i quali devono essere assegnate le uniformi.

2. Con lo stesso regolamento il consiglio provvede a determinare anche le caratteristiche, dei mezzi di trasporto.

Art. 10.

Struttura dei Corpi o servizi di polizia locale

1. Il servizio di polizia locale è espletato dal Corpo di polizia locale o dal servizio di polizia locale.

2. La composizione del Corpo di polizia locale è strutturata nel seguente modo:

a) se il Corpo è composto da più di venti unità si determina il seguente organico secondo il seguente ordine gerarchico:

- 1) un comandante - ufficiale superiore;
- 2) un vice-comandante - ufficiale inferiore;
- 3) ispettori - maresciallo (uno ogni venticinque addetti o frazione di venticinque superiore al 50%);
- 4) coordinatori - brigadiere (uno ogni cinque agenti o frazione di cinque superiore al 50%);
- 5) istruttori - appuntato;
- 6) agenti di polizia locale;

b) se il corpo è composto dalle sette alle venti unità si determina il seguente ordine gerarchico:

- 1) un comandante - ufficiale inferiore;
- 2) un vice-comandante - brigadiere;
- 3) istruttori - appuntato (uno ogni cinque agenti o frazione di cinque superiore al 50%);
- 4) agenti di polizia locale.

3. La composizione del servizio di polizia locale è strutturata nel seguente modo:

a) se il servizio è composto dalle tre alle sei unità si determina il seguente ordine gerarchico:

- 1) un istruttore - brigadiere;
- 2) un istruttore - appuntato;
- 3) agenti di polizia locale;

b) se il servizio è composto da due unità si determina il seguente ordine gerarchico:

- 1) un istruttore - appuntato;
- 2) un agente di polizia locale;

c) se il servizio è composto da una sola unità, questa ricopre la qualifica di agente di polizia locale.

Art. 11.

Criteri per la determinazione della dotazione organica

1. La dotazione organica dei servizi o dei Corpi di polizia locale è determinata dai regolamenti dei comuni di appartenenza tenuti presenti i seguenti elementi:

- a) numero della popolazione residente e temporanea, sua densità insediativa;
- b) estensione e distribuzione delle aree abitative, loro eventuale suddivisione in zone, frazioni, quartieri o altro, collegamenti logistici e caratteri urbanistici;
- c) sviluppo edilizio;
- d) dimensione del territorio servito;
- e) densità e complessità del traffico;
- f) sviluppo chilometrico delle strade e loro caratteristiche;
- g) tipo e quantità degli insediamenti industriali e commerciali;
- h) importanza turistica e capacità ricettiva della località;
- i) fasce orarie di copertura del servizio;
- l) ogni altro elemento relativo alle caratteristiche socio-economiche dell'area interessata.

2. La dotazione della pianta organica non potrà comunque essere inferiore ad una unità ogni ottocento abitanti residenti o frazione di ottocento, ed a una unità ogni milleseicento posti di ricettività turistica.

Art. 12.

Reclutamento del personale

1. Il reclutamento del personale addetto al servizio o al Corpo di polizia locale avviene per pubblico concorso. A tale fine i regolamenti organici dei comuni devono prevedere:

- a) le prove d'esame (scritte e orali);
- b) l'obbligo di frequenza, per tutti i candidati che hanno superato le prove d'esame, di un corso di formazione della durata di sei mesi da effettuarsi presso la scuola regionale di polizia locale prevista al successivo art. 13;
- c) la valutazione accordata, nei concorsi per titoli ed esami:
 - 1) al servizio prestato in altri Corpi di polizia locale, di polizia dello Stato, dei vigili del fuoco e delle forze armate;
 - 2) alla frequenza e superamento dei corsi di preparazione tenuti presso la scuola regionale di polizia locale;
 - 3) alla conoscenza di lingue straniere.

2. Al termine del corso di formazione di cui alla lett. b) del precedente comma, viene rilasciato un certificato attestante il giudizio sul candidato.

3. Il candidato, solo nel caso in cui abbia riportato un giudizio di idoneità, verrà ammesso al servizio per il periodo di prova.

4. I requisiti per l'ammissione ai concorsi di agente, sottufficiale ed ufficiale di polizia locale sono quelli previsti dalle leggi vigenti per l'ammissione ai concorsi del personale degli enti locali, con prove per l'accertamento della conoscenza della lingua francese.

5. È richiesto, inoltre, il possesso della patente di guida per i veicoli di circolazione di categoria «B», «C» o «D».

6. L'ammissione ai concorsi è subordinata al superamento di una visita medico-attitudinale da effettuarsi nelle strutture dell'U.S.L. della Valle d'Aosta.

TITOLO III

FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIVALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Art. 13.

Scuola regionale di polizia locale

1. La regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce la scuola regionale di polizia locale diretta a formare, aggiornare e perfezionare il personale dei servizi o dei Corpi di polizia locale.

2. La scuola regionale ha in particolar modo lo scopo di:

a) svolgere periodicamente corsi di aggiornamento professionale e di specializzazione per gli addetti ai servizi o ai Corpi di polizia locale;

b) qualificare professionalmente gli allievi che hanno superato le prove d'esame;

c) promuovere ed organizzare appositi corsi, aperti a tutti gli interessati, per la preparazione a concorsi di agente di polizia locale.

3. I programmi, le caratteristiche didattiche e le prove finali dei corsi vengono determinate dal consiglio regionale sentito il parere del comitato tecnico consultivo di cui al successivo art. 14.

4. L'onere relativo al funzionamento della scuola regionale di polizia locale viene ripartito fra la regione e i comuni interessati, con apposita convenzione, in relazione al numero degli addetti alla polizia locale che in ciascun ente invia ai corsi.

TITOLO IV

COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA LOCALE

Art. 14.

Comitato tecnico consultivo

1. Il consiglio regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina, con delibera, un comitato tecnico consultivo regionale per la polizia locale.

2. Il comitato svolge la propria attività consultiva oltre che nei casi previsti dalla presente legge, ogniqualvolta la regione o i comuni intendano adottare provvedimenti riguardanti la polizia locale.

Art. 15.

Composizione del comitato tecnico consultivo

1. Il comitato di cui al precedente art. 14 è così composto:

a) il presidente della giunta regionale o un assessore da lui delegato, che lo presiede;

b) il comandante del comune capoluogo;

c) tre esperti in materia di polizia locale;

d) il direttore della scuola regionale di polizia locale o un suo delegato;

e) tre rappresentanti dei comuni designati dalle associazioni dei comuni;

f) tre rappresentanti dell'associazione valdostana degli operatori di polizia locale;

g) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 16.

Ufficio regionale di polizia locale

1. La regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato tecnico consultivo, istituisce, presso il servizio rapporti con gli enti locali, gestione segretari comunali e affari di culto, di cui al comma 3 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, l'ufficio regionale di polizia locale, cui è preposto un impiegato con qualifica di «segretario».

2. L'ufficio regionale di cui al comma precedente ha lo scopo di svolgere funzioni di informazione e di consulenza tecnico-giuridica a favore degli operatori di polizia locale.

3. Nella pianta organica dei posti assegnati alla presidenza della giunta regionale è aggiunto un posto di «segretario» (7° livello - ruolo del personale amministrativo).

Art. 17.

Regolamento di esecuzione

1. Il consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone il regolamento di esecuzione diretto a disciplinare, oltre a quanto disposto dal precedente art. 9:

a) le modalità per la costituzione ed il funzionamento dei consorzi di cui all'art. 2;

b) gli indirizzi per l'individuazione della dotazione tecnica dei servizi inerenti, in particolare, ai veicoli per il pattugliamento, alla centrale radio operativa, agli strumenti di rilevazione;

c) le disposizioni per il funzionamento dei servizi o dei Corpi di polizia locale;

d) ogni altra direttiva riguardante il reclutamento e la formazione del personale di polizia locale.

2. Le modificazioni del regolamento di cui al precedente comma, sono apportate sentito il parere del comitato tecnico consultivo.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 18.

Comunicazione dei regolamenti comunali

1. I regolamenti comunali previsti dalla presente legge e i loro eventuali atti di modifica sono trasmessi al Governo per mezzo del Presidente della giunta regionale, a norma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, «norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta ...», dopo che essi sono diventati esecutivi.

Art. 19.

Applicazione della legge agli altri enti locali

1. Agli enti locali diversi dai comuni che svolgono, anche a mezzo di appositi servizi, funzioni di polizia locale di cui sono titolari o che ad essi sono delegate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge, intendendosi sostituiti ai comuni ed ai loro organi l'ente locale e gli organi corrispondenti.

2. Ove almeno tre di detti enti svolgano l'attività disciplinata dalla presente legge, il comitato di cui all'art. 14 è integrato da un loro rappresentante designato dal presidente della giunta regionale tra le persone indicate da ciascun ente.

Art. 20.

Disposizioni transitorie

1. Fino a quando non sarà istituita la scuola regionale di polizia locale e non sarà applicato il procedimento di reclutamento del personale previsto dall'art. 12, continueranno ad essere applicate le disposizioni normative vigenti.

Art. 21.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono così determinati e graveranno sui capitoli sottoindicati del bilancio di previsione della regione per l'esercizio 1989 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci:

per l'applicazione dell'art. 13 annue L. 55.000.000 a gravare sul capitolo di nuova istituzione n. 23990;

per l'applicazione dell'art. 16 L. 16.000.000 per l'anno 1989 e annue L. 32.000.000 a decorrere dal 1990 a gravare sui capitoli n. 20900 c n. 20910.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede:

per l'anno 1989 mediante riduzione per L. 71.000.000 dello stanziamento previsto al capitolo n. 50000 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989,

a valere sull'accantonamento iscritto all'allegato n. 8 al bilancio stesso relativo al rinnovo contrattuale del personale regionale comprensivo del premio incentivante la produttività; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di L. 9.929.000.000;

per gli anni 1990 e 1991 mediante utilizzo per L. 174.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3-2 «altri oneri non ripartibili» del bilancio pluriennale 1989/1991;

per gli anni successivi gli oneri previsti dalla presente legge saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 22.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della regione per l'esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 31 luglio 1989

ROLLANDIN

89R0720

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1989, n. 23.

Ulteriore modificazione della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44 - Disciplina della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e determinazione dei canoni di locazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 31 del 2 agosto 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il testo di cui alla lett. f), primo comma dell'art. 2 della legge regionale 21 novembre 1983, n. 44, è sostituito come segue:

«f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari.

Alla formazione del reddito di riferimento concorrono tutti gli emolumenti, indennità, pensioni percepiti, eventualmente esentasse, ad eccezione dei redditi derivanti al nucleo familiare da sussidi o assegni percepiti in attuazione delle norme vigenti a sostegno di conviventi handicappati o disabili».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 28 luglio 1989

MANDARINI

89R0721

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1989, n. 24.

Acquisto ed alienazione di beni immobili nei comuni di Città di Castello, Foligno, Acquasparta, Paciano e Perugia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 34 del 23 agosto 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata ad alienare i seguenti beni immobili del patrimonio disponibile della regione Umbria:

1) porzione di edificio in Perugia, via S. Bonaventura, censito al nuovo catasto edilizio urbano di Perugia alla partita n. 23178 - foglio n. 253, part. 790, sub 1, 964-965-966, viale Bonaventura c.n. 10, piano terra e 1ª zona censitoria 1ª categoria B/4, classe 5, mq 2954, rendita catastale 6498, da trasferire mediante trattativa privata della Comunità montana Monti del Trasimeno (Panicale) ad un prezzo non inferiore a lire 1.080.000.000;

2) terreni in comune di Acquasparta censiti al catasto rustico di Terni alla partita n. 2880, foglio 50, particella 50, superficie Ha 0.33.81 pascolo arborato - part. 101, superficie Ha 0.66.25 bosco misto - part. 163, superficie Ha 0.11.46 seminativo per un complessivo reddito agrario di L. 28, 69 e dominicale di lire 109,61 da alienare mediante asta pubblica secondo il procedimento previsto dagli articoli 32 e 33 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 e sulla base d'asta di lire 50.000.000;

3) porzione di edificio in località Selvelle in comune di Città di Castello, censito al nuovo catasto edilizio urbano di Perugia alla partita n. 1725, foglio 64, part. 500 sub. 3, località Selvelle, strada comunale Vignone civico 16, piano 1º, cat. A/5, classe 3, vani 2, rendita catastale 110, da trasferire mediante trattativa privata, al proprietario della restante porzione dell'immobile medesimo ad un prezzo, non inferiore a lire 1.500.000.

Art. 2.

1. La giunta regionale è autorizzata ad acquistare i seguenti immobili:

1) edificio in comune di Paciano censito al nuovo catasto edilizio urbano come in appresso:

comune di Paciano, partita 7, particella 28 sub. 1 via F.M. Sensini civico 53, piano terra, categoria C/1, classe I, mq 50, reddito catastale 235;

particella 28 sub. 2, via F.M. Sensini civici 59 e 61 piano terra, primo e secondo, categoria A/2, classe II, vani 22 reddito catastale 1672; al prezzo complessivo di lire 260.000.000.

Il bene predetto sarà iscritto al patrimonio disponibile della regione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11.

2. Le comproprietà, ai sensi dell'art. 1100 del codice civile, in ragione della quota 1/3 con la Comunità montana «Monte Subasio», dei terreni in comune di Foligno così censiti al catasto rustico:

comune di Foligno, foglio di mappa 31, particella 45 denominata «Lago di Colfiorito» della superficie di Ha 93.25.70, reddito dominicale di lire 186.514 e reddito agrario di lire 93.257 al prezzo di lire 108.000.000. Il bene sarà iscritto - pari quota - al patrimonio indisponibile della regione ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11.

Art. 3.

1. All'onere di lire 368.000.000 necessari per l'acquisto dei beni di cui al precedente articolo 2 si fa fronte con quota del ricavo di lire 1.131.500.000 derivante dalla vendita dei beni di cui al precedente articolo 1. La differenza di lire 763.500.000 è destinata ad interventi di potenziamento e miglioramento del patrimonio immobiliare della regione. Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1989 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

(*Omissis*).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di asservirla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 18 agosto 1989

MANDARINI

89R0739

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1989, n. 25.

Disposizioni relative al rifinanziamento delle attività di ripristino e di ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979, nonché per il proseguimento dell'azione integrata di cui all'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 35 del 30 agosto 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

RIFINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RIPRISTINO E DI RICOSTRUZIONE DELLE OPERE E DEI BENI COLPITI DAL SISMA DEL 19 SETTEMBRE 1979

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1987, n. 41

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41, già modificato dall'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 1989, n. 7, è così ulteriormente modificato.

«2. Le provvidenze, di cui ai titoli II, III e IV della legge regionale 1º luglio 1971, n. 34, sono concedibili fino al 31 dicembre 1990».

2. Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41, già modificato dall'articolo 2 della legge regionale 25 gennaio 1989, n. 7, è così ulteriormente modificato:

«1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 30 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, già riaperto con il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20 e differito da ultimo al 31 marzo 1987 con l'articolo 2 della legge regionale 21 gennaio 1987, n. 6, è prorogato al 30 giugno 1990».

Art. 2.

Modifiche alle leggi regionali 1º luglio 1981, n. 34
31 maggio 1982, n. 26 e 25 gennaio 1989, n. 7

1. Il quarto comma dell'articolo 27 della legge regionale 1º luglio 1981, n. 34, come integrato dall'articolo 8 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, è così modificato: «Il contributo di cui al presente articolo spetta altresì ai comuni ed agli altri enti pubblici non economici, nell'ipotesi in cui l'immobile danneggiato pervenga agli stessi entro il 30 ottobre 1990».

2. È abrogato l'articolo 3 della legge regionale 25 gennaio 1989, n. 7.

3. Il terzo comma dell'articolo 17 della legge regionale 1º luglio 1981, n. 34, è così sostituito: «Gli aventi diritto, in luogo del contributo di cui al primo comma lettera b) dell'art. 16 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65, possono optare, entro il termine perentorio del 31 dicembre 1989, per le provvidenze di cui alla presente legge ed alle leggi concernenti precedenti eventi sismici».

4. Dopo il terzo comma dell'articolo 17 della legge regionale 1º luglio 1981, n. 34, è aggiunto il seguente quarto comma: «Per le finalità di cui alla presente legge, le istanze di cui all'articolo 22 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65, dovranno essere prodotte entro il 31 dicembre 1989».

Art. 3.

Integrazione della legge regionale 1º luglio 1981, n. 34

1. Dopo l'articolo 29 della legge regionale 1º luglio 1981, n. 34, è inserito il seguente:

«Art. 29/bis. *Interventi in sostituzione*. — 1. Al fine di risolvere i problemi alloggiativi dei senzatetto costretti in ricoveri precari, i comuni e gli enti pubblici non economici, che abbiano inserito nei piani finanziari provvisori, di cui all'art. 28 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, immobili di loro proprietà destinati ad uso abitativo ed occupati al momento del sisma da effittuari coltivatori diretti, da mezzadri o coloni ovvero da conduttori, sono tenuti:

a) a trasmettere entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'elenco degli immobili sopra descritti, con la indicazione delle relative priorità di intervento;

b) ad attivare le procedure connesse all'ottenimento, da parte della giunta regionale, delle concessioni contributive per l'esecuzione dei lavori di ripristino o di ricostruzione dei suddetti immobili entro il termine perentorio di mesi tre dal ricevimento della comunicazione della avvenuta assegnazione da parte della giunta regionale stessa dei relativi fondi;

c) a comunicare la data di effettivo inizio dei lavori da effettuarsi entro il termine stabilito dalla giunta regionale con l'atto di formale concessione del contributo, che potrà essere prorogato sulla base di documentati giusti motivi.

2. Qualora l'ente interessato non ottemperi a quanto disposto dal comma precedente nei termini ivi indicati, la giunta regionale si sostituisce all'ente stesso ed è autorizzata ad utilizzare i fondi assegnati all'ente proprietario per l'esecuzione, mediante occupazione temporanea, degli interventi unitari ricomprendenti le predette unità immobiliari.

3. L'approvazione degli interventi, da effettuarsi dalla giunta regionale in sostituzione dell'ente inadempiente, equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi stessi».

Art. 4.

Interventi per il trasferimento di abitati

1. Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 1º luglio 1981, n. 34, è incrementato di lire 5.500.000.000 in termini di competenza e di lire 1.000.000.000 in termini di cassa, con iscrizione al cap. 8906 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1989, anche per consentire ai comuni di effettuare le concessioni contributive agli aventi diritto, di cui al terzo comma dello stesso articolo 17, che abbiano optato per le provvidenze di cui alla legge regionale 1º luglio 1981, n. 34.

Art. 5.

Rifinanziamento interventi per il consolidamento di abitati

1. Per gli interventi di cui all'articolo 16 della legge regionale 1º luglio 1981, n. 34, è autorizzato lo stanziamento di lire 150.000.000 in termini di competenza e di cassa, con iscrizione al cap. 8905 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1989.

Art. 6.

Rifinanziamento provvidenze a favore di privati ed enti pubblici economici

1. Per le finalità di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 1º luglio 1981, n. 34, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 31.600.000.000 in termini di competenza e di lire 7.510.000.000 in termini di cassa, con iscrizione al cap. 7043 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1989.

Art. 7.

Ulteriori contributi a favore dei comuni e degli enti pubblici non economici

1. Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge regionale 1º luglio 1981, n. 34, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 17.577.500.000 in termini di competenza e di lire 3.000.000.000 in termini di cassa, con iscrizione al cap. 8907 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1989.

Art. 8.

Ulteriori contributi per spese tecniche

1. Per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20, è disposto un ulteriore finanziamento di lire 600.000.000 in termini di competenza e di lire 200.000.000 in termini di cassa, con iscrizione al cap. 5875 dello stato di previsione della spesa nel bilancio regionale 1989.

2. Nei limiti dei fondi disponibili la giunta regionale provvede a predisporre un piano di spesa, sulla base delle preventive documentate esigenze dei comuni, da rappresentarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Ulteriori autorizzazioni per spese a carattere amministrativo e per l'esercizio delle funzioni delegate

1. Sono autorizzati i seguenti ulteriori stanziamenti in termini di competenza e di cassa sullo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1989:

a) lire 300.000.000 sul cap. 465 per le finalità di cui all'articolo 50, comma 15, lettera b) della legge regionale 1º luglio 1981, n. 34;

b) lire 500.000.000 sul cap. 5807 per le finalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 1º luglio 1981, n. 34;

c) lire 163.750.000 sul cap. 5877 per le finalità di cui all'articolo 42, comma 2, della legge regionale 1º luglio 1981, n. 34;

d) lire 1.213.750.000 sul cap. 5993 per le finalità di cui all'articolo 46 della legge regionale 1º luglio 1981, n. 34.

2. Lo stanziamento di lire 1.000.000.000 previsto al cap. 285 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1989 per le finalità di cui all'articolo 28, comma 2, della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, è finanziato con i fondi di cui alla presente legge. È eliminata la corrispondente previsione di lire 1.000.000.000 di cui al cap. 1894 dell'entrata dello stesso bilancio.

3. La deservizione del cap. 285 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1989 è così sostituita: «Spesa per il personale adibito alle attività di ricostruzione nelle zone della Valnerina colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi».

Art. 10.

Ulteriore autorizzazione di spesa per smontaggio trasporto e deposito di alloggi prefabbricati

1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, lettera g), della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, è autorizzato all'ulteriore stanziamento di lire 1.278.000.000 in termini di competenza e di lire 300.000.000 in termini di cassa a carico del cap. 1501 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1989.

Art. 11.

Integrazione articolo 6 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20

1. All'ultimo comma dell'articolo 6 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20, così come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 28, sono aggiunti i seguenti commi:

«Costituisce altresì motivo di sospensione dei lavori la richiesta di variazioni di partite di lavori effettuate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 19, che comportino il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni edilizie in variante.

In tal caso il periodo di sospensione dei lavori intercorre dal momento della richiesta, di cui al precedente comma, a quello del rilascio della concessione e/o autorizzazione edilizia in variante».

TITOLO II

FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO A FAVORE DEL PROGETTO INTEGRATO VALNERINA

Art. 12.

Disposizione generale

1. Con le norme previste nel presente titolo si dispongono — in conformità del piano regionale di sviluppo 1988/1990, approvato dal consiglio regionale con deliberazione n. 893 del 14 febbraio 1989 — ulteriori interventi per il proseguimento dell'azione integrata di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40 (Progetto Integrato Valnerina - PIV).

Art. 13.

Fondo Sviluppo Umbria

1. Il fondo istituito con l'articolo 17 della legge regionale 30 aprile 1985, è integrato di lire 5.000.000.000 in termini di competenza e di cassa, con iscrizione al cap. 9508 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1989.

2. Gli interessi prodotti dallo stanziamento di cui al primo comma vanno ad incrementare il predetto fondo.

3. La Sviluppo Umbria, per le spese connesse alle funzioni di cui all'articolo 17 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40, può accedere al fondo di cui al primo comma.

Art. 14.

Apporto al fondo di garanzia per il capitale di rischio (PIM)

1. È autorizzata per l'anno 1989 la spesa di lire 600.000.000 in termini di competenza e di cassa per il conferimento regionale al fondo di garanzia per il capitale di rischio di cui al PIM Umbria (sottoprogramma 2, misura 1), in iscrizione al cap. 9457 istituito in bilancio con la legge regionale 19 luglio 1988, n. 22, alla voce n. 8080, di nuova istituzione, denominata: «Finanziamento con fondo articolo 17, comma 7, legge 11 marzo 1988, n. 67». La somma suddetta è finalizzata ad interventi per iniziative localizzate nel territorio della Comunità montana della Valnerina e nei comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco.

Art. 15.

Apporto al fondo di garanzia per il credito a medio termine (PIM)

1. È autorizzata per l'anno 1989 la spesa di lire 62.000.000 in termini di competenza e di cassa per il conferimento regionale al fondo di garanzia per il credito a medio termine, di cui al PIM Umbria (sottoprogramma 2, misura 2/b), con iscrizione al cap. 9516 istituito in bilancio con la legge regionale 19 luglio 1988, n. 22, alla voce n. 8080, di nuova istituzione, denominata «Finanziamento con fondi art. 17, comma 7, legge 11 marzo 1988, n. 67». La somma suddetta è finalizzata ad interventi per iniziative localizzate nel territorio della Comunità montana della Valnerina e nei comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco.

Art. 16.

Interventi nel settore agricolo, zootecnico forestale, faunistico e della acquacoltura

1. È autorizzato lo stanziamento di lire 6.000.000.000 in termini di competenza e di cassa per la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi in forma attualizzata, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, per investimenti nel settore agricolo, zootecnico, faunistico, forestale e dell'acquacoltura, con iscrizione al cap. 8171 — di nuova istituzione nel bilancio regionale dell'esercizio 1989 — denominato: «Fondo per la concessione dei contributi in conto capitale e in conto interessi in forma attualizzata per investimenti nel settore agricolo, zootecnico, faunistico, forestale e della acquacoltura, ivi compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40, modificata dalla legge regionale 12 maggio 1987, n. 24, localizzati nel territorio della Comunità montana della Valnerina e nei comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco».

Art. 17.

Interventi nel settore della ricettività alberghiera ed extralberghiera

1. È autorizzato lo stanziamento di lire 3.000.000.000 per contributi in conto capitale e in conto interessi in forma attualizzata — da concedere con le modalità previste nel PIM Umbria approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con decisione del 19 maggio 1988 — per interventi volti a favorire lo sviluppo della ricettività alberghiera ed extralberghiera attraverso la realizzazione di nuove strutture, l'ampliamento ed il miglioramento di quelle esistenti, anche con interventi di recupero.

2. La somma di cui al comma precedente è iscritta, in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1989, al cap. 9292, di nuova istituzione, denominato: «Contributi in conto capitale e in conto interessi in forma attualizzata sulla spesa per interventi nel settore della ricettività alberghiera ed extralberghiera, localizzati nel territorio della Comunità montana della Valnerina e nei comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco».

Art. 18.

Interventi nel settore delle strutture del turismo rurale

1. È autorizzato lo stanziamento di lire 1.500.000.000 per contributi in conto capitale e in conto interessi in forma attualizzata, da concedere con le modalità previste nel Progetto Integrato Valnerina, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 378 del 26 gennaio 1987 e con destinazione alla realizzazione delle strutture di Poggio Valacone, Ponte e Roccaelli.

2. La somma di cui al comma precedente è iscritta, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1989, al cap. 9293, di nuova istituzione denominato: «contributi in conto capitale e in conto interessi in forma attualizzata sulla spesa per la realizzazione di strutture di turismo rurale».

Art. 19.

Recupero Terme Bagni di Triponzo

1. Lo stanziamento del cap. 9215, voce n. 8015 — istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40, per il recupero delle Terme di Triponzo — è integrato, per l'anno 1989, di lire 2.900.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Art. 20.

Interventi sulla struttura di Forca Canapine

1. In corrispondenza del cap. 9301 — iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio con la legge regionale 19 luglio 1988, n. 22, per il finanziamento del PIM Umbria — sottoprogramma 3, misura 5 (Centri Servizi) — è istituita, per il 1989, la voce n. 8080, denominata: «Finanziamento con fondi articolo 17, comma 7, legge 11 marzo 1988, n. 67» con uno stanziamento di lire 539.000.000 destinato in modo specifico ad interventi sulla struttura di Forca Canapine.

2. È autorizzata la spesa di lire 900.000.000 per la concessione di un contributo in conto capitale a favore dell'amministrazione della provincia di Perugia con vincolo di destinazione al cofinanziamento degli interventi previsti nel PIM Umbria al sottoprogramma 3, misura 5 (Centri Servizi) di cui alla legge regionale 19 luglio 1988, n. 22.

3. La somma, di cui al secondo comma, è iscritta in termini di competenza e di cassa al cap. 9294, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1989, denominato: «contributo a favore dell'amministrazione della provincia di Perugia per la realizzazione di un centro servizi polivalente rivolto a sostenere lo sviluppo turistico dell'area di Forca Canapine nell'ambito del PIM Umbria (Attrezzature sportive, commerciali, per ristorazione, per spettacoli, per animazione, per ricezione e informazione)».

Art. 21.

Itinerari turistici e aree attrezzate pluriuso

1. È autorizzata la spesa di lire 500.000.000, da destinare alla realizzazione di un progetto relativo agli itinerari turistici attrezzati della Valnerina, con interventi nella viabilità sentieristica, segnaletica e connesso materiale promozionale e informativo.

2. I soggetti pubblici, attuatori, saranno individuati dalla giunta regionale in sede di approvazione del progetto.

3. La somma di cui al primo comma è iscritta in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1989, al cap. 9302, di nuova istituzione, denominato: «Spesa per la realizzazione nei territori della Comunità montana della Valnerina e dei comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco, di un progetto relativo ad itinerari turistici ed aree attrezzate pluriuso».

Art. 22.

Carta geologica della Valnerina

1. È autorizzata la spesa di lire 500.000.000, da destinare alla realizzazione della carta geologica della Valnerina e dei comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco.

2. La somma di cui al primo comma è iscritta in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1989, al cap. 5810, di nuova istituzione, denominato: «Spesa per la realizzazione della carta geologica dei territori della Comunità montana della Valnerina e dei comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco».

Art. 23.

Teatri storici della Valnerina

1. È autorizzata la spesa di lire 2.300.000.000 da destinare al restauro dei teatri di Norcia e Monteleone di Spoleto.

2. La somma di cui al primo comma è iscritta in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1989, al cap. 6821, di nuova istituzione, denominato: «Spesa per il restauro dei teatri storici di Norcia e di Monteleone di Spoleto».

Art. 24.

Sistema archivistico della Valnerina

1. È autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000, da destinare alla realizzazione del progetto relativo al sistema archivistico della Valnerina.

2. I soggetti pubblici attuatori saranno individuati dalla giunta regionale in sede di approvazione del progetto.

3. La somma di cui al primo comma è iscritta in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1989, al cap. 6822, di nuova istituzione, denominato: «Spesa per la realizzazione nei terreni della Comunità montana della Valnerina e dei comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco del progetto relativo al sistema archivistico della Valnerina».

Art. 25.

Centro per la documentazione e la ricerca antropologica nella Valnerina

1. È autorizzata la spesa di lire 400.000.000 per interventi relativi al complesso di S. Giacomo, in Cerreto di Spoleto, designato alla attività del centro per la documentazione o la ricerca antropologica nella Valnerina (CEDRAV).

2. La somma di cui al primo comma è iscritta in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1989, al cap. 6823, di nuova istituzione, denominato: «Spesa per il centro per la documentazione e la ricerca antropologica nella Valnerina».

Art. 26.

Infrastrutture per la mobilità alternativa

1. Lo stanziamento del cap. 7375, voce n. 8015 — istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40, per interventi nelle infrastrutture per la mobilità alternativa e il parcheggio di Cascia, è integrato di lire 1.200.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. L'entità del contributo — che non potrà essere inferiore al 50 per cento dell'investimento — sarà determinata in sede di approvazione dei progetti da parte della giunta regionale.

Art. 27.

Programma di metanizzazione

1. È autorizzata la spesa di lire 8.000.000.000, da destinare alla realizzazione del progetto di metanizzazione ad usi civici, industriali e artigianali nei territori dei comuni della Comunità montana della Valnerina.

2. La somma di cui al primo comma è iscritta, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1989 al cap. 8915, di nuova istituzione denominato: «spese per la realizzazione, nei territori della Comunità montana della Valnerina, del progetto relativo alla costruzione della rete di metanizzazione ad usi civici, industriali ed artigianali».

3. Lo stanziamento del cap. 9500, voce n. 3110 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativo a contributi della Sviluppo Umbria per programmi regionali di metanizzazione, è integrato, per l'anno 1989, di lire 160.000.000 in termini di competenza e di cassa con vincolo di destinazione ai progetti di metanizzazione in atto nei comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco.

Art. 28.

Fondo a favore dei comuni per la costruzione o ripristino di centraline idroelettriche

1. Presso la regione è costituito un fondo di lire 1.500.000.000 a favore dei comuni della Comunità montana della Valnerina, nonché dei comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco con priorità per quelli di Sellano, Preci, Norcia e Ferentillo, per il pagamento delle prime tre annualità di ammortamento di mutui contratti per i lavori di costruzione e ripristino di centraline idroelettriche.

2. La somma di cui al comma precedente è iscritta, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1989 al cap. 8916, di nuova istituzione, denominato: «Contributi a comuni di Sellano, Preci, Norcia e Ferentillo nel pagamento delle tre prime annualità di ammortamento di mutui contratti per la costruzione o il ripristino di centraline idroelettriche».

3. L'erogazione dei finanziamenti, di cui al primo comma sarà effettuata con delibera della giunta regionale su istanza documentata del comune interessato.

4. Le somme erogate ai sensi dei precedenti commi dovranno essere restituite alla regione secondo la procedura e le modalità che verranno individuate dalla giunta regionale nell'atto di concessione del contributo. Le stesse somme saranno introitate al cap. 3117, nuova istituzione nella parte entrata del bilancio regionale denominato: «rientri delle somme erogate sul fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti ai comuni della Comunità montana della Valnerina e ai comuni di Ferentillo, Arrone e Montefranco per la costruzione o il ripristino di centraline idroelettriche» e destinate al reintegro dello stanziamento del cap. 8916 dello stato di previsione della spesa. Il reintegro sarà di volta in volta disposto dalla giunta regionale.

TITOLO III

NORME FINALI

Art. 29.

Norma finale

1. La giunta regionale è incaricata di elaborare e trasmettere al consiglio regionale ed agli enti locali interessati schede-progetto esplicative degli interventi di cui al titolo II, conformemente agli schemi previsti nel Programma Integrato Mediterraneo.

Art. 30.

Accantonamento

1. Sul fondo globale del cap. 9700 dello stato di previsione del bilancio regionale dell'esercizio 1989 è accantonata la somma di lire 656.000.000 da destinare alle eventuali maggiori esigenze finanziarie, che dovessero manifestarsi nel corso della realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

2. L'utilizzo dell'accantonamento, di cui al precedente comma, sarà disposto con legge di bilancio o di variazione dello stesso.

Art. 31.

Sostituzione in caso di inadempienza

1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, è aggiunto il seguente articolo 19-bis:

«1. Qualora i lavori relativi all'attuazione del piano di recupero, per il quale sia stata precedentemente realizzata l'intesa di cui all'articolo 5 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34 e siano state effettuate le conseguenti concessioni contributive, non siano ultimati per inerzia dei proprietari in una o più unità immobiliari entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, così come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41, il comune, su richiesta dei proprietari adempimenti facenti parte del piano di recupero da inoltrarsi entro 30 giorni dalla scadenza del termine di ultimazione dei lavori, pronuncia la decadenza dal beneficio delle ditte inadempienti, provvede al recupero delle eventuali somme erogate alle stesse ditte e dà attuazione alla parte non ultimata del piano di recupero con le procedure previste dall'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Il periodo di tempo necessario per portare a completa attuazione il piano di recupero, con le procedure di cui al precedente comma, non viene computato ai fini contributivi per le parti adempienti.

3. Nel caso in cui i predetti lavori di ultimazione del piano di recupero vengono effettuati dal comune mediante occupazione temporanea o esproprio entro dodici mesi dalla presa di possesso delle unità immobiliari oggetto dell'intervento, il comune può utilizzare i fondi di cui all'articolo 47 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34.

4. I proprietari adempienti interessati, che si trovino allo stato attuale nelle condizioni di cui al primo comma, debbono presentare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, la richiesta al comune, al fine di consentire allo stesso di attivare le procedure di cui al presente articolo».

TITOLO IV

NORMA FINANZIARIA

Art. 32.

1. All'onere complessivo di lire 97.100.000.000 previsto per l'attuazione della presente legge, è fatto fronte:

quanto a lire 95.000.000.000 con corrispondente somma assegnata alla regione Umbria dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, a valere sullo stanziamento recato dall'art. 17, comma 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988);

quanto a lire 2.100.000.000 mediante utilizzo di quota della somma accantonata sul fondo globale del cap. 9700 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1985 con l'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 40 e riscritta nello stesso capitolo del bilancio 1989 a norma dell'art. 53, comma 5, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1989 sono apportate di conseguenza le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di asservirla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 18 agosto 1989

MANDARINI

89R0740

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1989, n. 21.

Piano socio-sanitario regionale 1989-1991.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 39 del 25 luglio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

PARTE I

GENERALITÀ E ASSETTO ORGANIZZATIVO

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge disciplina i criteri, gli obiettivi e le modalità della programmazione sanitaria nel Veneto per il triennio 1989-1991, consolidando gli effetti e aggiornando i contenuti della legge regionale 2 aprile 1984, n. 13, Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1984-1986, in conformità alle indicazioni derivanti dalla sua applicazione e dalle politiche di programmazione nazionale, nonché in coerenza con il Programma regionale di sviluppo.

2. È approvato il Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1989-1991, che costituisce parte integrante della presente legge.

3. Per quanto riguarda il Piano, hanno valore prescrittivo le disposizioni che approvano le azioni settoriali, le azioni programmate, i progetti-obiettivo, i programmi, le azioni strumentali e le tabelle che concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

4. Per quanto non espressamente previsto nel Piano si intendono recepiti i contenuti e le indicazioni della legislazione nazionale e regionale in materia socio-sanitaria.

5. Il piano ha durata e validità per il triennio 1989-1991, salvo diversa disposizione derivante da atti di legislazione o di programmazione sanitaria nazionale. Fino all'entrata in vigore del successivo Piano sanitario regionale mantengono piena validità le norme e le disposizioni del Piano stesso.

Art. 2

Obiettivi

1. Sono obiettivi del Piano:

a) la tutela della salute individuale e collettiva, fisica e psichica, dei cittadini mediante interventi unitari finalizzati alla rimozione delle cause di nocività e malattia, potenziando in particolare le attività di prevenzione e riabilitazione;

b) il superamento degli squilibri tra domanda e offerta di servizi sanitari nelle diverse aree territoriali, con particolare riferimento alle aree marginali;

c) l'integrazione e il coordinamento delle politiche di intervento sanitarie e socio-assistenziali;

d) il raggiungimento di una più elevata efficacia e produttività del servizio sanitario regionale e di una maggiore qualificazione dei servizi;

e) l'integrazione con l'assistenza della didattica e della ricerca espletata dalle facoltà di medicina.

TITOLO II

ASSETTO ORGANIZZATIVO

Art. 3

Articolazione delle Unità locali socio-sanitarie in distretti di base

1. I comuni singoli o associati o le comunità montane, ai sensi del primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78, articolano il territorio dell'unità locale socio-sanitaria in distretti, di norma coincidenti con uno o più comuni, salvo nei comuni capoluogo di provincia nei quali può essere prevista una articolazione di distretti che comprenda una popolazione di almeno 30.000 abitanti.

2. Allo scopo della definizione dei criteri territoriali e organizzativi dell'articolazione distrettuale, si individuano due tipologie di distretti:

a) distretto di area urbana con popolazione non inferiore a 30.000 abitanti;

b) distretto intercomunale.

3. Il distretto di area urbana di norma si articola organizzativamente in aree funzionali identificate in:

a) area funzionale con competenze di igiene pubblica;

b) area funzionale per la tutela della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva;

c) area funzionale dell'assistenza sanitaria di base per la tutela dell'età adulta;

d) area funzionale per le attività sociali e assistenziali.

4. Il distretto intercomunale si identifica con un raggruppamento di più comuni e frazioni, con un numero di abitanti non inferiore a 15.000 e, di norma, non superiore ai 30.000.

5. Al fine della definizione degli ambiti territoriali dei distretti intercomunali le unità locali socio-sanitarie tengono conto dei seguenti criteri:

a) densità demografica e sua dinamica nel territorio, con particolare riguardo a zone montane e rurali;

b) presenza di aree ad alto rischio;

c) flussi gravitazionali per cause occupazionali e sociali;

d) viabilità e sistema dei trasporti.

Art. 4

Deroghe ai criteri di distrettualizzazione

1. All'ambito territoriale del distretto di area urbana possono essere aggregati piccoli comuni limitrofi, per motivate ragioni di opportunità, legate alla presenza di vincoli o potenzialità socio-economiche, di viabilità e consolidata mobilità della popolazione.

2. E consentita la deroga al numero minimo degli abitanti previsti nel distretto intercomunale per particolari situazioni identificabili in:

- a) realtà montane o rurali con particolare dispersione della popolazione;
- b) realtà a particolare vastità territoriale e condizione geomorfologica critica;
- c) situazioni con presenza di collegamenti vari particolarmente difettosi o con variazioni stagionali di popolazione;
- d) situazioni socio-economiche particolari, quale quella determinata da alti tassi di invecchiamento.

3. Le deroghe dovranno essere esplicitamente motivate dall'unità locale socio-sanitaria nei programmi attuativi del presente Piano, di cui al successivo articolo 11.

Art. 5

Responsabile del distretto

1. Il responsabile del distretto è un medico, igienista o di formazione igienistico-organizzativa, dipendente del servizio sanitario nazionale.

Art. 6

Personale del distretto

1. Il personale del distretto, opera secondo criteri di interdisciplinarietà allo scopo di assicurare l'unitarietà e la globalità degli interventi e si distingue in:

- a) operatori costituenti l'equipe distrettuale, stabilmente allocati nei distretti;
- b) operatori che integrano l'equipe distrettuale, individuati dai settori centrali dell'unità locale socio-sanitaria, sentito il responsabile del distretto.

2. I dipendenti del servizio sanitario nazionale, costituenti una équipe distrettuale, a qualunque ruolo appartengano, sono posti in dipendenza funzionale del responsabile del distretto.

Art. 7

Attività distrettuali

1. Il distretto è la struttura tecnico funzionale mediante la quale, con riferimento all'area territorialmente predeterminata, sono assicurate:

- a) le prestazioni di primo livello e di pronto intervento;
- b) l'educazione sanitaria del cittadino e della comunità;
- c) la raccolta e la diffusione dei dati per il funzionamento del sistema informativo;
- d) la partecipazione degli utenti;

2. Le attività distrettuali sono elencate nell'azione settoriale «i distretti socio-sanitari» del presente Piano.

3. Il responsabile del distretto, redige il programma annuale di attività del distretto, che viene approvato dall'ufficio di direzione e dal comitato di gestione dell'unità locale socio-sanitaria.

Art. 8

Igiene pubblica e veterinaria

1. Nelle materie di igiene pubblica e veterinaria i competenti settori delle unità locali socio-sanitarie capoluogo di provincia, hanno compiti di coordinamento tecnico nei confronti dei corrispondenti settori delle unità locali socio-sanitarie appartenenti al territorio provinciale, previsti nelle azioni settoriali: igiene pubblica e tutela dell'ambiente di vita e di lavoro e sanità pubblica veterinaria del presente Piano.

2. Sono abrogati il quarto comma dell'articolo 1 e l'articolo 22 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54.

3. Il primo comma dell'articolo 9, della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è così sostituito:

«La Regione, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi esercitano le funzioni di vigilanza e controllo loro affidate mediante i propri uffici o avvalendosi del settore per l'igiene pubblica dell'unità locale socio-sanitaria competente per territorio».

4. All'articolo 9 della legge 16 aprile 1985, n. 33, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente comma:

«Il responsabile del settore igiene pubblica dell'unità locale socio-sanitaria qualora venga a conoscenza di fatti di inquinamento ambientale, è tenuto a procedere direttamente agli accertamenti necessari, dandone immediato avviso all'ente titolare delle relative funzioni di vigilanza. Al termine dell'accertamento il responsabile del settore igiene ne comunica le risultanze all'ente competente».

5. Il secondo comma dell'articolo 66 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è abrogato.

Art. 9

Responsabilità delle attività specialistiche ambulatoriali

1. Il secondo comma dell'articolo 22 della legge regionale 7 marzo 1980, n. 13, è così sostituito:

«Nelle unità locali socio-sanitarie sede di capoluogo di provincia le attività specialistiche ambulatoriali extraospedaliere sono organizzate in un unico presidio poliambulatoriale cui è preposto un responsabile sanitario che fa parte dell'ufficio di direzione; alla direzione delle attività ambulatoriali svolte in sede ospedaliera è preposto il responsabile del presidio ospedaliero».

2. Il terzo comma dell'articolo 22 della legge regionale 7 marzo 1980, n. 13, è così sostituito:

«Nelle altre unità locali socio-sanitarie, alla direzione delle attività ambulatoriali intra ed extraospedaliere è preposto il responsabile del presidio ospedaliero; quest'ultimo individuerà per ciascuna struttura un referente preposto alla gestione ordinaria».

Art. 10

Assistenza specialistica ospedaliera: interventi sul piano organizzativo

1. Al presidio ospedaliero sono assicurati adeguati spazi di autonomia funzionale essenziali per l'efficace svolgimento del ruolo che deriva dalla concentrazione di competenze professionali e risorse tecnologiche che in esso si sono consolidate. Le unità socio-sanitarie attivano, a tal fine all'interno del presidio ospedaliero:

- a) una funzione specifica di programmazione, mediante appositi gruppi di lavoro;
- b) un'unità operativa amministrativa, mediante un nucleo amministrativo organizzato in staff;
- c) l'attribuzione di un budget di presidio.

2. Con successivi provvedimenti la Giunta regionale provvede a definire le modalità organizzative dei gruppi di lavoro e degli staff per le finalità sopracitate.

3. L'ultimo comma dell'articolo 19 della legge regionale 7 marzo 1980, n. 13 è costituito dal seguente:

«È soppresso il posto di direttore amministrativo. L'unità locale socio-sanitaria attiva un nucleo amministrativo di presidio ospedaliero, organizzato in staff, dimensionandolo secondo gli indirizzi di Piano, posto in dipendenza funzionale del responsabile del presidio e in collegamento con i settori centrali dell'unità locale socio-sanitaria».

PARTE II

ATTUAZIONE E VERIFICA DEL PIANO

Art. 11

Piani attuativi di unità locali socio-sanitarie

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna unità socio-sanitaria adotta e trasmette alla giunta regionale il proprio piano attuativo per il triennio 1989-1991.

2. Il piano attuativo deve contenere la specificazione:

- a) delle previsioni, prescrizioni e indirizzi definiti dal presente Piano: con particolare riferimento alle azioni settoriali;
- b) della delimitazione territoriale dei distretti;
- c) dell'individuazione, dell'ubicazione e dimensionamento di tutti i presidi e servizi;
- d) della struttura organizzativa dell'unità locale socio-sanitaria e relativa temporalizzazione delle azioni e degli interventi;
- e) del programma pluriennale di spesa e di investimento;
- f) della proposta di aggiornamento della pianta organica e del programma di copertura dei posti di pianta organica.

3. Il piano attuativo deve altresì contenere la definizione degli obiettivi dell'unità locale socio-sanitaria, per il triennio 1989-1991, in merito alle azioni orizzontali e strutturali.

Art. 12

Attribuzioni degli enti locali.

1. In sede di formulazione del piano attuativo, le unità locali socio-sanitarie, sulla base delle previsioni del Piano socio-sanitario regionale, individuano la localizzazione dei presidi e servizi sanitari e inviano, entro cinque giorni dall'approvazione, alla provincia o alle province, nel cui territorio sono ubicati i presidi e i servizi, il documento perché sia approvato ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per le locazioni di competenza, entro 30 giorni dal ricevimento.

Art. 13

Programmi annuali di unità socio-sanitarie

1. Ciascuna unità locale socio-sanitaria, sulla base degli obiettivi indicati nel piano attuativo di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, deve presentare alla Giunta regionale un programma annuale relativo:

- a) alle azioni orizzontali e alle azioni strumentali previste dal presente Piano;
- b) alle spese a destinazione vincolata e di investimento.

2. I programmi annuali delle unità locali socio-sanitarie contengono la specificazione dei contenuti e i tempi delle azioni e degli interventi, nonché il relativo fabbisogno finanziario e di personale, e l'assetto organizzativo specifico.

3. Contestualmente alla presentazione del piano attuativo di cui al precedente articolo 11 le unità locali socio-sanitarie presentano i programmi annuali relativi agli anni 1989-1990.

Art. 14

Procedure per l'adozione del piano attuativo triennale e dei programmi annuali delle unità locali socio-sanitarie

1. La Giunta regionale emana una direttiva per la formazione del piano attuativo.

2. La Giunta regionale entro 90 giorni dal ricevimento dei piani attuativi e dei programmi delle unità locali socio-sanitarie esprime parere vincolante e comunica le eventuali modifiche da apportare per renderli coerenti con il Piano socio-sanitario regionale.

3. Entro 60 giorni dal ricevimento del parere di cui sopra, le assemblee delle unità locali socio-sanitarie adottano i definitivi provvedimenti deliberativi di competenza.

4. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi fissati dal Piano, della verifica dei risultati conseguiti dalle unità locali socio-sanitarie e delle risorse finanziarie disponibili, in relazione anche a documentate proposte espresse dal programma di attuazione delle unità locali socio-sanitarie, delibera, sentita la competente commissione consiliare, modifiche e integrazioni alle previsioni contenute nelle tabelle di Piano, procedendo in tal modo all'aggiornamento annuale del Piano stesso.

Art. 15

Relazione sanitaria annuale

1. Entro il mese di settembre di ogni anno la Giunta regionale adotta la relazione sanitaria regionale e la presenta al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Detta relazione regionale, formata sulla base delle informazioni e dei dati forniti dall'unità locale socio-sanitaria, contiene la verifica e la valutazione dell'attuazione del Piano socio-sanitario regionale e costituisce la base informativa per le stesse unità locali socio-sanitarie nell'elaborazione dei piani attuativi e dei programmi annuali.

3. Le unità locali socio-sanitarie dovranno trasmettere alla Giunta regionale i dati e le informazioni necessari per la predisposizione della relazione sanitaria relativamente:

- a) alle condizioni di salute della popolazione;
- b) all'attività dei presidi e dei servizi;
- c) alla situazione economico-finanziaria;
- d) allo stato di attuazione dei piani attuativi e dei programmi annuali, corredati da una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi o sugli scostamenti dei risultati ottenuti da quelli previsti.

4. I dati e le informazioni dovranno costituire il minimo contenuto informativo e valutativo della relazione sanitaria che le stesse devono trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 16

Servizio ispettivo regionale

1. Il servizio ispettivo regionale è utilizzabile nell'ambito della verifica dell'attuazione del Piano socio-sanitario regionale ed è deputato a effettuare con continuità una funzione ispettiva sulle unità socio-sanitarie, inerente gli aspetti normativi, economico-finanziari, economici, organizzativi e di funzionalità delle attività sanitarie e sociali.

2. L'attività ispettiva sarà svolta sia sotto il profilo della legittimità e congruenza formale delle scelte operative dell'unità locale socio-sanitaria, sia sotto quello della qualità ed efficacia dei servizi.

3. Il servizio ispettivo, che opera anche avvalendosi di apporti professionali esterni, redige appositi verbali, sulla base dei quali la Giunta regionale può adottare provvedimenti prescrittivi nei confronti delle unità locali socio-sanitarie.

Art. 17

Ripartizione del Fondo sanitario regionale

1. Per l'erogazione dei servizi sanitari nel triennio di piano sono disponibili le risorse finanziarie definite in sede di ripartizione del fondo sanitario nazionale, nonché le entrate dirette delle unità locali socio-sanitarie, al netto della quota destinata a investimenti, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 730/1983 e successive modificazioni.

2. Il Fondo sanitario regionale di parte corrente è destinato a finanziare:

- a) le quote per spese correnti delle unità locali socio-sanitarie;
- b) le spese per la realizzazione dei progetti obiettivo;
- c) le spese per la realizzazione delle azioni strumentali;
- d) le spese per le attività sanitarie in gestione accentrata regionale;
- e) le spese per l'Istituto zooprofilattico sperimentale;
- f) le spese per le attività di sanità pubblica veterinaria.

3. Il Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1989-1991 determina i criteri per la ripartizione tra le unità socio-sanitarie delle quote citate.

4. Il Fondo sanitario regionale in conto capitale è destinato a finanziare:

- a) le spese relative all'ammodernamento, ampliamento, completamento, ristrutturazione, rinnovo e riconversione delle strutture sanitarie;
- b) le spese relative a nuove costruzioni di edilizia sanitaria;
- c) le spese relative al rinnovo e potenziamento del patrimonio tecnologico.

5. Le unità locali socio-sanitarie devono accompagnare ciascun programma di investimento con una dettagliata descrizione dell'analisi costi/benefici, in relazione alle previsioni della programmazione sanitaria regionale e al proprio fabbisogno e in conformità al manuale di valutazione degli investimenti predisposto dalla Giunta regionale.

6. La Giunta regionale procede alla selezione e all'approvazione dei programmi e dei progetti di massima presentati da ciascuna unità locale socio-sanitaria. Nei casi di rilevanti investimenti la Giunta regionale potrà avvalersi, caso per caso, del parere consultivo di un nucleo di valutazione coordinato dal segretario regionale per la sanità e i servizi sociali e composto da almeno 3 esperti esterni nominati, volta per volta, dalla Giunta regionale.

7. La Giunta regionale provvederà altresì a definire le quote di finanziamento ammesse per ciascun anno e per ciascun programma approvato, in relazione alle risorse disponibili.

Art. 18

Spese in conto capitale

1. Per le spese in conto capitale, con autorizzazione globale riferita al periodo pluriennale di validità predeterminato dal Piano socio-sanitario regionale, viene consentito, ai sensi dell'articolo 52, terzo comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni e integrazioni, di estendere l'impegno a più esercizi e fare riferimento ai singoli esercizi in ragione della quota dell'obbligazione complessiva che giunge prevedibilmente a scadenza in ciascuno dei singoli esercizi, nei limiti delle quote regionali assegnate o stanziato nel Fondo sanitario nazionale in conto capitale.

2. Le unità locali socio-sanitarie possono stipulare i contratti o assumere impegni nei limiti dell'intera somma autorizzata, fermo restando che i relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

Art. 19

Beni immobili e mobili

1. I beni immobili e mobili facenti parte del patrimonio dei comuni con vincolo di destinazione alle unità locali socio-sanitarie trasferiti dal patrimonio degli ex enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi o dal patrimonio degli enti locali, degli enti ospedalieri e dagli altri enti di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, qualora non più destinati all'erogazione dei servizi o dismessi dall'uso sanitario ai sensi degli articoli 37 e 38 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78, devono essere alienati e il ricavato è reimpiegato per il conseguimento degli obiettivi di investimento previsti dalla presente legge, nell'ambito dell'unità locale socio-sanitaria nella quale sono confluiti gli enti e le persone giuridiche già proprietarie dei beni costituenti il patrimonio stesso.

2. L'unità locale socio-sanitaria, accertate le condizioni di cui al comma precedente e individuate le forme di reimpiego, pone in essere tutte le procedure preliminari all'alienazione del bene, richiedendo altresì l'autorizzazione della Giunta regionale.

3. I comuni intestatari dei beni, sono tenuti ad adottare, in conformità alla determinazione della Giunta regionale, i necessari atti di alienazione.

4. I proventi e i redditi netti derivanti dalla gestione dei beni patrimoniali di cui al primo comma del presente articolo devono essere riversati entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, all'entrata del bilancio della competente unità locale socio-sanitaria, unitamente a una documentata dimostrazione contabile della gestione conseguita.

Art. 20

Sistema dei vincoli

1. Nell'arco del triennio 1989-1991 le unità locali socio-sanitarie sono vincolate a:

a) confermare le proprie dotazioni strumentali e organizzative a quelle previste dalle tabelle allegate alla presente legge: le azioni di adeguamento strutturale, devono avvenire dando priorità alle disattivazioni;

b) fornire le informazioni e i dati epidemiologici e organizzativi necessari ai sistemi informativi regionali e nazionali che per livello regionale sono definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale.

Art. 21

Assegnazione di personale a seguito di soppressione del posto

1. L'assegnazione di personale a seguito di soppressione del posto conseguente all'applicazione della presente legge avverrà secondo le modalità previste dall'articolo 29, decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 ultimo comma e articolo 21, punto B, decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987.

2. Qualora il dipendente non trovi idonea collocazione nell'unità locale socio-sanitaria di appartenenza, la Giunta regionale provvederà all'individuazione e all'assegnazione in un posto di corrispondente profilo, posizione funzionale e disciplina, ove prevista, vacante in altra unità locale socio-sanitaria, previo parere favorevole della stessa.

3. In assenza di posti di corrispondente profilo, posizione funzionale e disciplina, ove prevista, nell'ambito della regione, ovvero, in caso di mancata assegnazione ai sensi dei commi precedenti, il dipendente rimane in soprannumero nella unità locale socio-sanitaria di appartenenza fino al verificarsi del nuovo posto vacante.

4. I provvedimenti di modifica delle piante organiche sono sottoposti a preventive autorizzazioni da parte della Giunta regionale.

Art. 22

Poteri assoluti

1. La Giunta regionale, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e dei termini previsti dal presente Piano e in particolare dei vincoli di cui all'articolo 20 nonché in caso di gravi carenze dell'unità locale socio-sanitaria, tali da non consentire un corretto adempimento di compiti d'istituto, nomina un commissario *ad acta*.

Art. 23

Volontariato

1. La Regione, riconosciuto il positivo ruolo svolto dal volontariato, ne valorizza ogni potenzialità per il conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario nazionale, come previsto dal primo comma dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Le unità locali socio-sanitarie, accertata la rispondenza delle associazioni di volontariato alle finalità e agli obiettivi del presente piano, provvedono a regolare i loro rapporti con le stesse, a mezzo di apposite convenzioni, restando fermo che le attività di volontariato non possono in nessun caso essere retribuite, salvo il rimborso delle spese direttamente sostenute dai volontari e la copertura assicurativa dei rischi specifici legati all'attività dagli stessi resa.

Art. 24

Norme finali e transitorie

1. Sono abrogati gli articoli 13, 14, 15 e 16 del capo II del titolo II della legge regionale 7 marzo 1980, n. 13 e la materia già disciplinata dagli stessi articoli è regolata dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.

2. È abrogato il secondo comma dell'articolo 25 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78.

3. Il progetto oncologico regionale approvato con legge regionale 23 aprile 1985, n. 34, mantiene validità per il triennio 1989-1991 e costituisce parte integrante del Piano socio-sanitario 1989-1991.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 20 luglio 1989

BERNINI

(Omissis).

89AR0724

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1989, n. 22.

Piano sociale regionale per il triennio 1989-1991.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 40 del 25 luglio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. È approvato il Piano sociale regionale per il triennio 1989-1991, che costituisce parte integrante della presente legge.

2. La presente legge e il Piano sociale regionale individuano le finalità generali e gli obiettivi specifici dell'azione regionale, formulano le direttive per il loro perseguimento, disciplinano le azioni di settore specificando le tipologie di intervento, gli utenti nonché gli strumenti e i mezzi e le modalità per il raggiungimento delle predette finalità e obiettivi.

3. Il Piano stabilisce le modalità di verifica e di valutazione del conseguimento degli obiettivi.

4. Il Piano è formulato in armonia con le specifiche leggi regionali in diversi settori di intervento e in particolare con la legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, contenente le norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale. L'espressione «Programma triennale» contenuta nella legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 è sostituita dall'espressione «Piano sociale».

Art. 2

Durata e validità

1. Il Piano ha validità nel triennio 1989-1991 salvo il suo adeguamento a nuove disposizioni nazionali in materia.

2. Il Piano mantiene validità fino alla approvazione del nuovo Piano.

Art. 3

Finalità generali

1. Il Piano mira al coordinamento delle diverse funzioni previste dalle norme vigenti in materia di assistenza e servizi sociali, per promuovere e garantire il benessere psico-fisico e relazione dell'individuo colto nei suoi ambiti di vita.

2. Il Piano prosegue le seguenti finalità generali:

- a) valorizzazione e tutela della famiglia, come organizzatore di status, ruoli ed età differenti;
- b) contenimento del disagio e promozione di opportunità di benessere individuale e collettivo;
- c) ricerca di nuove frontiere di progettualità e solidarietà sociale per affrontare la complessità del cambiamento.

Art. 4

Aspetti organizzativi

1. Sotto il profilo organizzativo il Piano persegue:

a) il completamento nelle unità locali socio-sanitarie, dell'impianto organizzativo-istituzionale dell'area sociale avviato con legge regionale 11 marzo 1986, n. 8. A tale fine i termini di cui all'articolo 10 della citata legge regionale sono prorogati al 31 dicembre 1990;

b) l'adeguamento dei servizi socio-assistenziali agli standard regionali in conformità al regolamento regionale 17 dicembre 1984, n. 8 e successive disposizioni;

c) la formazione e l'aggiornamento del personale dei servizi e la qualificazione di quello privo di idonea qualifica professionale;

d) l'attivazione del sistema informativo regionale socio-assistenziale.

Art. 5

Obiettivi specifici

1. Il Piano, nel quadro delle finalità generali individuate, è rivolto al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:

a) organizzare e riequilibrare il sistema servizi, secondo la logica di produttività sociale, dell'efficienza e dell'efficacia;

b) incentivare e promuovere l'interazione fra enti pubblici e privati, associazioni, istituzioni e movimenti spontanei con una programmazione comune;

c) individuare le soggettività emergenti attivando nei loro confronti adeguate strategie di comunicazione per sviluppare le risorse del sociale.

Art. 6

Soggetti

1. All'attuazione del Piano concorrono:

a) i comuni, i singoli o associati, le comunità montane, le unità locali socio-sanitarie, le province;

b) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

c) le associazioni e le fondazioni, le cooperative e ogni altro soggetto privato che eroghi servizi e prestazioni socio-assistenziali;

d) i cittadini che anche in forme libere associative si attivino in tale campo volontariamente e senza fine di lucro per il perseguimento degli obiettivi del Piano.

2. Gli enti pubblici e i soggetti privati, come ogni altro organismo pubblico o privato, dotato o meno di personalità giuridica, partecipano all'attuazione del Piano alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa regionale in materia.

Art. 7

Destinatari

1. Tutti i cittadini, nonché gli apolidi residenti nel Veneto possono fruire dei servizi, delle prestazioni e degli interventi socio-assistenziali.

2. Sono altresì ammessi a fruire dei suddetti servizi gli stranieri e gli apolidi che si trovino nel territorio regionale e fino al possibile rientro nella comunità di provenienza anche se non siano assimilati ai cittadini e non risultino appartenenti a Stati per i quali sussista il trattamento di reciprocità.

3. Agli utenti e alle persone tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti può essere richiesto di concorrere al costo di determinate prestazioni, secondo criteri stabiliti dalle normative e dalle direttive regionali in relazione alle condizioni economiche dei soggetti e alla rilevanza sociale delle prestazioni. Deve comunque essere garantita agli utenti la conservazione di una quota delle pensioni e dei redditi tale che permetta loro di far fronte in modo adeguato alle esigenze personali e familiari.

Art. 8

Forme di garanzie degli utenti

1. Le modalità organizzative dei servizi e le prestazioni devono essere regolamentate dagli enti erogatori conformandosi ai seguenti criteri:

a) salvaguardare la dignità, l'autonomia e la personalità degli utenti, nonché assicurare loro idonee forme di informazione;

b) assicurare il diritto degli utenti alla riservatezza;

c) promuovere idonee forme di partecipazione o di consultazione agli utenti e loro familiari negli organismi di gestione dei servizi.

CAPO II

ASSETTO ISTITUZIONALE:
FUNZIONI PROGRAMMATORIE E GESTIONALI

Art. 9

Ruolo della Regione

1. La Regione, oltre alle attività previste dall'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, svolge i seguenti compiti:

a) segue l'elaborazione degli strumenti di programmazione nazionale, curando gli opportuni rapporti con i competenti organi centrali;

b) definisce gli ambiti territoriali per la gestione dei servizi, salvaguardando il raccordo con il momento sanitario e promuovendo forme di collaborazione fra gli enti locali, nonché, con specifica normativa, individua forme di associazione obbligatoria per i comuni il cui dato demografico non consenta l'attuazione di servizi sociali;

c) stabilisce indirizzi, criteri e modalità per l'organizzazione dei servizi e delle attività;

d) stabilisce i requisiti e gli standards delle strutture, anche ai fini delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accertamento dei requisiti per il convenzionamento;

e) promuove la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale;

f) ripartisce i fondi previsti dal Piano sociale e promuove l'uso coordinato di tutte le risorse finanziarie impiegate nel settore;

g) promuove e attua forme di vigilanza, di verifica e di controllo dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi;

h) organizza il sistema informativo dell'assistenza sociale, coordinato con quello sanitario e con il più generale sistema informativo regionale.

2. Le predette competenze, salvo quelle riservate al Consiglio regionale o al Presidente della Giunta regionale dallo Statuto regionale e da leggi statali e regionali, sono esercitate dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale è autorizzata altresì ad apportare annualmente, sentita la competente commissione consiliare, le modifiche necessarie per adeguare il presente Piano alle nuove esigenze insorte.

Art. 10

*Ruolo dei comuni
e delle unità locali socio-sanitarie (uu.ll.ss.ss.)*

1. I comuni e le unità locali socio-sanitarie esercitano le competenze loro affidate dalle leggi statali e regionali in materia, nonché le competenze ulteriori attribuite dal Piano.

2. I comuni e le unità locali socio-sanitarie possono anche concordare particolari modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi loro spettanti stabilendo la conseguente ripartizione degli oneri rispettivi.

Art. 11

*Piante organiche dell'area sociale
delle unità locali socio-sanitarie*

1. Le proposte di modifica delle piante organiche dell'area sociale delle unità socio-sanitarie, di cui alla legge regionale 11 marzo 1986, n. 8, sono sottoposte a preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

2. A tal fine sono individuati i seguenti criteri e parametri di riferimento:

a) ambito territoriale dell'unità locale socio-sanitaria;

b) popolazione;

c) servizi già attivati dai comuni;

d) organizzazione amministrativa dei servizi;

e) delega delle funzioni da parte dei comuni;

f) servizi gestiti in convenzione;

g) presenza di altri enti assistenziali;

h) spesa storica consolidata;

i) risorse a disposizione dei comuni.

Art. 12

*Ruolo delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza (ii.pp.aa.bb.)*

1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nel rispetto della loro autonomia, concorrono con i loro patrimoni, strutture e servizi alla realizzazione del presente Piano.

2. La Giunta regionale, sentiti gli organismi associativi più rappresentativi, promuove, avvalendosi anche di consulenti esterni all'amministrazione regionale, studi che approfondiscono il tema del coinvolgimento degli enti nella politica di Piano, nonché le forme di un più adeguato utilizzo delle risorse patrimoniali.

Art. 13

Ruolo dell'assistenza privata e del volontariato

1. Le associazioni, le fondazioni e gli altri organismi dotati o meno di personalità giuridica che perseguono, senza fine di lucro, finalità di assistenza e di servizio sociale concorrono all'attuazione dei servizi sociali di assistenza, alle condizioni e con le modalità indicate dalla normativa regionale in materia e in specie degli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55.

2. Per gli enti di cui al precedente comma già operanti al momento di entrata in vigore del presente Piano è prevista la riqualificazione e l'aggiornamento del personale educativo, attraverso specifici progetti formativi.

Art. 14

*Contributi agli enti di cui alla tabella B
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*

1. Una quota massima dell'1% del fondo regionale dei servizi sociali di cui all'articolo 15 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, è riservata agli enti di cui alla tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 che abbiano struttura associativa e personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le domande per ottenere il contributo devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il 31 marzo di ciascun anno al Presidente della Giunta regionale corredate:

a) dal programma delle iniziative da attuare nell'anno;

b) dalla relazione morale e finanziaria dell'attività svolta nell'anno precedente;

3. I comuni singoli o associati con riferimento all'articolo 6 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, dovranno prevedere nella loro programmazione anche le attività e gli interventi erogati dagli enti di cui sopra.

4. La Giunta regionale adotta il provvedimento di assegnazione del fondo sentita la competente commissione consiliare, avuto riguardo alla personalità dell'ente e alla compatibilità del programma di attività con le finalità del Piano allegato alla presente legge.

Art. 15

Vigilanza e verifiche

1. La Regione esercita la vigilanza sugli enti e sulle istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza, sull'attività dei soggetti pubblici e privati che partecipano all'attuazione del Piano, per il tramite delle unità locali socio-sanitarie e dei comuni. L'attività di vigilanza è svolta secondo le modalità e le direttive specificate dalla Giunta regionale.

2. Il perseguimento degli obiettivi del Piano è oggetto di verifica da parte della Regione con le modalità stabilite nel Piano.

Art. 16

Convenzioni

1. La Giunta regionale predispone lo schema-tipo delle convenzioni che dovrà essere adottato dai comuni e dalle unità locali socio-sanitarie per la disciplina dei rapporti con i soggetti, pubblici e privati, attuatori del Piano.

CAPO III

FINANZIAMENTO DEL PIANO
E POLITICA DELLA SPESA

Art. 17

Fonti di finanziamento

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del Piano si provvede mediante l'utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 15 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e dei fondi sanitari interagenti con il fondo regionale per le spese sociali e indicati nel Piano stesso.

Art. 18

Criteri di finanziamento e riparto

1. Lo stanziamento del fondo regionale per le spese sociali è ripartito in conformità alle indicazioni e ai criteri fissati dal Piano sociale.

2. La Giunta regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, sulla base dei criteri stabiliti dal Piano sociale determina le assegnazioni ai comuni singoli o associati e alle unità locali socio-sanitarie.

Art. 19

Redazione annuale dello stato dei servizi

1. La Giunta regionale ai fini della redazione annuale dello stato dei servizi promuove il censimento dei flussi finanziati da varie fonti — comuni, province, ministeri, enti pubblici e privati — finalizzati al funzionamento di servizi sociali.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20

Attività complessa di studio e di ricerca

1. La giunta regionale individua le attività complesse di studio e ricerca, con particolare riferimento al sistema informativo e ai profili professionali, la cui natura interdisciplinare necessita di una gestione unitaria.

2. Per l'attuazione di tali attività la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione di istituti, enti, società, associazioni culturali e professionali, nonché di esperti dotati di specifica competenza in base ai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40, anche in deroga al limite numerico previsto dalla succitata legge.

Art. 21

*Apertura di colonie o case vacanza:
delega di funzioni*

1. Alle unità locali socio-sanitarie è delegata l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di colonie o case di vacanza, campeggi e centri ricreativi a carattere stagionale e diurno.

Art. 22

Modifica e abrogazione di norme

1. Dopo il penultimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8 è inserito il seguente comma:

«Il Dipartimento per i servizi sociali liquida direttamente alle suddette strutture residenziali le quote di rimborso spese sanitarie e di rilievo sanitario dovute agli ospiti autosufficienti su presentazione degli elenchi trimestrali nominativi e in base al numero delle giornate di presenza accertate».

2. È abrogata la legge regionale 3 gennaio 1984, n. 3.

3. È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 8 della legge regionale 21 giugno 1979, n. 45, modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 36.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 20 luglio 1989

BERNINI

(Omissis)

89R0725

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1989, n. 23.

Integrazione alla legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 in tema di: «Interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto montagna».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 45 del 14 agosto 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nella legge regionale 6 giugno 1983, n. 29, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Le spese per il funzionamento della conferenza permanente per la programmazione nelle aree montane, che abbiano per oggetto esclusivamente l'organizzazione della conferenza e delle sue sedute, le consulenze, la redazione di studi, documenti e pareri necessari per l'attuazione delle deliberazioni adottate dalla conferenza, sono a carico della Regione.

Le spese sono deliberate dalla conferenza e sono anticipate dalle comunità montane. Il rimborso è disposto con decreto del dirigente coordinatore del dipartimento piani e programmi su presentazione della relativa documentazione di spesa».

Art. 2.

1. È autorizzato il rimborso delle spese già sostenute, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per le finalità di cui all'articolo 5 bis della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29;

2. Il rimborso è disposto con decreto del dirigente coordinatore del Dipartimento piani e programmi, previa presentazione di rendiconto approvato dalla conferenza permanente per la programmazione nelle aree montane.

Art. 3.

1. Nello stato di previsione della spesa relativa all'esercizio finanziario 1989 è istituito, al cap. n. 13162, «rimborso spese per il funzionamento della conferenza permanente per la programmazione nelle aree montane» per un importo di L. 100 milioni.

2. Alla copertura di tale onere si provvede mediante prelevamento per pari importo dal cap. 80020 «fondo di riserva per le spese impreviste» del bilancio per l'anno 1989. Per gli esercizi successivi la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 10 agosto 1989

CREMONESE

89R0741

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1989, n. 24.

Adesione alla costituzione dell'associazione culturale «Le Venezie» centro triveneto per la cultura e per le arti visive.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 45 del 14 agosto 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Allo scopo di favorire le varie espressioni della cultura e dell'arte di quanti operano in questi campi nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di promuoverne la diffusione presso le comunità locali, la regione del Veneto aderisce alla costituzione dell'Associazione culturale triveneta «Le Venezie - Centro per la cultura e per le arti visive» con sede legale in Preganziol e sedi locali nella regione Friuli-Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.

1. La regione del Veneto partecipa alla costituzione dell'Associazione «Le Venezie», in qualità di socio fondatore, congiuntamente alla regione Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e di Bolzano ed è rappresentata negli organi statutari dell'Associazione in termini paritari con gli altri soci.

Art. 3.

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per perfezionare la partecipazione della regione all'Associazione.

2. È altresì autorizzata a versare all'Associazione una quota associativa annua, a partecipare alle spese di realizzazione del programma annuale di attività e a mettere gratuitamente a disposizione dell'Associazione eventuali beni mobili e immobili per le sedi e le attività.

Art. 4.

1. All'onere di lire 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1989 si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del fondo di riserva per le spese impreviste di cui al capitolo 80020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989 e contemporanea istituzione nel medesimo stato di previsione della spesa del capitolo 70034 denominato - Contributo annuale di adesione a favore dell'Associazione «Le Venezie» - Centro triveneto per la cultura e per le arti visive.

2. Per gli esercizi finanziari successivi al 1989 lo stanziamento del capitolo 70034 verrà determinato dalla legge annuale di approvazione del bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 10 agosto 1989

CREMONESE

89A0742

REGOLAMENTO REGIONALE 20 luglio 1989, n. 3.

Regolamento per la pesca nelle acque interne della regione Veneto (escluso il lago di Garda), previsto dall'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 41 del 25 luglio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Classificazione delle acque

1. Agli effetti della pesca, le acque interne della regione Veneto, con esclusione di quelle del lago di Garda, ricomprese nella zona A, B e C ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 modificata con legge regionale 15 novembre 1988, n. 60 sono classificate:

- a) acque principali;
- b) acque secondarie;
- c) acque marittime interne.

2. Sono principali le acque che, per la loro portata, vastità e condizioni biologiche, possono essere sfruttate ai fini della pesca in modo economicamente apprezzabile, anche con l'uso di reti e attrezzi a grande cattura.

3. Sono secondarie tutte le altre acque interne con esclusione di quelle marittime.

4. Sono marittime interne quelle dei bacini di acqua salata e salmastra fino ai punti più foranei nei loro sbocchi in mare, appartenenti al demanio marittimo interno, così come determinato all'articolo 1 secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 richiamato dall'articolo 100, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Acque principali

1. Le acque principali sono individuate, per provincia, nel modo seguente:

- 1) Provincia di Belluno:
 - a) nessuna;
- 2) Provincia di Padova:
 - a) il fiume Adige;
 - b) il fiume Bacchiglione;
 - c) il fiume Brenta, dal ponte Campo San Marino, a valle;
 - d) il fiume Frassinò;
 - e) il fiume Frattà;
 - f) il fiume Gorzone;
 - g) il fiume Nuovissimo;
 - h) il canale Battaglia con le sue varie denominazioni: canale d'Este, Monselice e canale Bisatto, fino al confine con la provincia di Venezia;
 - i) il canale Cagnola compreso il tratto del canale medesimo denominato Vigenzone;
 - l) il canale Brancaglia;
 - m) il canale Brentelle;
 - n) il canale Fossa Monselesana;
 - o) il canale denominato Fossa Paltana e Altopiano;
 - p) il canale Piovego;
 - q) il canale Scolo di Lozzo;

- 3) Provincia di Rovigo:
- il fiume Po e tutte le sue diramazioni;
 - il fiume Adige;
 - il fiume Tartaro;
 - il fiume Canal Bianco e Po di Levante;
 - il canale Lorco;
 - il canale di Brondolo;
- 4) Provincia di Treviso:
- il fiume Livenza;
 - il fiume Piave, da valle del ponte della linea ferroviaria di Treviso-Oderzo-Portogruaro;
 - il fiume Sile, da valle del ponte della linea ferroviaria in disarmo Ostigliese di Santa Cristina di Tiveron;
 - il lago di Lago;
 - il lago di Santa Maria;
- 5) Provincia di Venezia:
- il fiume Adige;
 - il fiume Bacchiglione;
 - il fiume Brenta;
 - il fiume Dese, dalla foce fino al ponte stradale in località Dese;
 - il fiume Gorzone;
 - il fiume Lemene, per il tratto a valle del ponte della Statale n. 14 a Portogruaro;
 - il fiume di Livenza;
 - il fiume Piave;
 - il fiume Reghena;
 - il fiume Sile - Piave Vecchia, compreso il tratto Musile - Caposile - Intestadura;
 - il fiume Tagliamento compreso il Lugugnana del Cavrato;
 - il canale Taglio nuovissimo del Brenta da Ca' Molin alla Laguna;
 - il canale Maranghetto dalla foce fino alla strada Jesolana;
 - il canale Malgher - Fosson, a valle della linea ferroviaria Mestre-Portogruaro;
 - il canale Rielo dal ponte sulla S.S. «San Gaetano» fino al passo Falconera;
 - il canale Valle Taglietto;
 - il canale Santa Maria;
 - il canale Silone;
 - il canale Nicesolo o Canalon, dalla foce alla strada Jesolana;
 - il canale dei Lovi dalla foce fino al bacino Villa;
 - il canale Canadare;
 - a) il canale Alberoni;
 - b) il canale Orologio denominato Varroggio;
 - c) il canale Rio Sassetta;
 - d) il canale Palangon;
 - e) il canale Casson;
 - f) il canale Largon;
 - g) il canale Commessera;
 - h) il canale Litoranea Veneta dal canale Alberoni al canale Lovi;
 - i) il canale Piavon dalla linea ferroviaria al canale Brian;
 - l) il canale Brian dalla linea ferroviaria alla foce;
 - m) il canale Revedoli-Cavetta;
 - n) la laguna delle «Zumelle» dal canale dei Lovi fino alla strada Cavrato e compreso il taglio inferiore;
 - o) il canale Cavrato dalla congiungente con Tagliamento fino alla strada Cavrato;

- il canale Cavarella dalla località Cavarella alla località Gorgo della Lama;
- il canale Grassaga dalla ferrovia alla confluenza sul canale Brian;
- il canale Brian;
- il canale Circogno;
- il canale Lugugnana da Baseleghe al Tagliamento;

Provincia di Verona:

- il fiume Adige dall'incrocio col canale Sava-Antanello, sito in Belfiore fino al confine con le province di Padova e Rovigo;
- il fiume Mincio per tutto il tratto scorrente in provincia di Verona o che ne è confine;
- il fiume Menago dal ponte della strada statale n. 10, sito in comune di Cerea fino alla sua confluenza con Canal Bianco;
- la Fossa Maestra, per il tratto che scorre fino al confine con la provincia di Rovigo;
- il fiume Tartaro-Canal Bianco dal ponte della strada statale n. 10 sito in comune di Nogara fino al confine con la provincia di Rovigo;
- il fiume Canal Bianco per tutto il tratto scorrente nella provincia di Verona;
- il fiume Tirone dal ponte della strada statale n. 10 sito in comune di Sorgà alla confluenza col fiume Tartaro;
- il naviglio Bussè dal ponte Fior di Rosa sito in comune di Legnano fino alla sua confluenza con Canal Bianco;
- il fiume Guà dal ponte di Bagnolo a valle, fino al confine con la provincia di Padova;
- la fossa Fratta dal ponte di Pressana fino al confine con la provincia di Padova;

7) Provincia di Vicenza:

- le acque principali della provincia di Vicenza sono quelle scorrenti nella zona «B» delimitata dall'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50, «a sud della linea ferroviaria Milano-Venezia».

Art. 3.

Acque secondarie

- Sono secondarie tutte le acque interne della regione Veneto non elencate nell'articolo 2.

Art. 4.

Acque marittime interne

- Le acque marittime interne sono individuate, per provincia, nel seguente modo:

1) Provincia di Rovigo:

- palude di Caleri;
- laguna di Levante e Vallona;
- sacca di Barbamarco;
- sacca del Basson;
- sacca del Caftarin;
- sacca ex Isola Bonelli-Levante denominata «allagamento»;
- sacca degli Scardovari, Bottonera;
- acque comprese fra il Po della Pila e la Busa di Tramontana.

Il confine tra le acque demaniali marittime interne e acque di mare, ai soli fini della disciplina dell'esercizio della pesca, è costituito da una linea che, senza soluzioni di continuità corre lungo la parte esterna degli scanni e dei lidi e ne congiunge i punti più foranei a partire dalla riva destra del fiume Adige fino alla riva sinistra del fiume Po di Goro. In particolare, la delimitazione della sacca degli Scardovari e Bottonera è rappresentata dalla congiungente la testata della Barricata, sulla riva destra del Po di Tolle e il faro Goro, così come risulta dal decreto della Capitaneria di porto di Chioggia n. 14 del 12 agosto 1970.

2) Provincia di Venezia:

- a) laguna di Venezia;
- b) laguna di Caorle-Lugugnana;
- c) bacino «Laguna del Morto».

Così come risultano delimitati dai decreti delle Capitanerie di porto di Venezia e Chioggia, rispettivamente n. 385 dell'8 ottobre 1973 e n. 21 del 16 novembre 1973, dai verbali del Magistrato alle acque relativi al bacino «Lama del Morto», dalla linea di conterminazione segnata da appositi cippi numerati per la laguna di Venezia. Per la laguna di Caorle-Lugugnana valgono le delimitazioni risultanti dal decreto di concessione dei diritti esclusivi di pesca da parte del Ministero dell'agricoltura e foreste di concerto con il Ministero della marina mercantile, con esclusione dei canali indicati alle lettere q), z.b), z.c), z.d), z.e), z.f), z.g), z.h), z.l), e z.m), dell'articolo 2.

3) Provincia di Padova:

a) laguna di Venezia per la parte ricompresa nell'ambito territoriale della provincia di Padova così come delimitata dagli appositi cippi numerati e pali in cemento.

Art. 5.

Misurazione della maglia delle reti

1. La misurazione della maglia delle reti si effettua calcolando la distanza interna tra due nodi opposti. L'operazione va effettuata stirando la maglia sull'asse più lungo dello strumento bagnato e usato.

Art. 6.

Zone di divieto assoluto di pesca

1. È vietato l'esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo a una distanza inferiore a m 20, sia a monte che a valle, dalle scale di monta dei pesci, dai graticci e simili, dalle macchine idrauliche, dagli sbocchi dei corsi d'acqua, dalle cascate, dai ponti e dai molini natanti. La distanza da osservare non riguarda solo la posizione in cui si trova il pescatore, ma anche quella dell'esca o dell'attrezzo in atto di pesca.

2. Il presidente della giunta provinciale, sentita la commissione tecnica consultiva provinciale per la pesca, ha facoltà di ridurre la distanza stabilita al comma precedente, in considerazione delle specifiche esigenze dei luoghi.

3. Il divieto di cui al primo comma è di m 40, sia a valle che a monte, dalle conche di Arquà Polesine, di Baricetta e di Canda poste sul Canal Bianco, in provincia di Rovigo.

4. È inoltre fatto divieto di esercitare qualsiasi tipo di pesca lungo i seguenti ponti translagunari:

- a) ponte della Libertá, lungo la strada statale «11», tra Venezia e Mestre;
- b) tratto translagunare della strada statale «309» Romea, tra Chioggia e la località Valli di Chioggia.

Art. 7.

Uso di esche e pasture

1. È consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali escluse le uova di pesce o loro imitazioni, il sangue e le interiora di animali.

2. La pesca con l'uso della larva di mosca carnaria, purchè non trattata con coloranti, è consentita:

- a) nelle acque della zona A, limitatamente al fiume Adige dal tratto Sega di Cavaion a valle, in provincia di Verona;
- b) nelle acque della zona B, con esclusione del lago di Santa Croce in provincia di Belluno.

3. Il pescatore dilettante-sportivo può detenere e usare, per giornata, non più di Kg 1 di larva di mosca carnaria nelle acque principali e non più di Kg 0,5 in quelle secondarie. L'uso della larva di mosca carnaria è sempre vietato nelle acque marittime interne.

4. È vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali, col sangue, con interiora di animali, ovvero con qualsiasi altra sostanza atta a stordire i pesci.

5. Nelle acque della zona A è comunque vietata ogni forma di pasturazione.

6. Nelle acque della zona B è vietato l'uso del mais o suoi derivati come esca o pastura dal 15 maggio al 30 giugno.

Art. 8.

Quantità di catture consentite al pescatore dilettante-sportivo

1. Al pescatore dilettante-sportivo è consentita la cattura giornaliera di non più di Kg 5 di pesce, salvo il caso in cui tale limite venga superato dall'ultimo capo catturato.

Art. 9.

Uso degli attrezzi

1. Gli attrezzi da pesca devono essere usati secondo le prescrizioni contenute nel presente regolamento. Qualora ciò non avvenga gli attrezzi sono sequestrati e, successivamente, confiscati con apposito provvedimento del presidente della provincia.

2. Tutti gli attrezzi che vengono usati in immersione temporanea o prolungata, consentiti per la pesca professionale e dilettantistica, devono essere marcati con apposito bollino recante il numero della licenza di categoria A o B e segnalati in superficie con appositi contrassegnati definiti dalle province.

Art. 10.

Uso del guadino

1. L'uso del guadino, con diametro massimo o lato massimo di cm 50, è consentito esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce già catturato.

Art. 11.

Tipi di pesca vietati

1. È sempre vietato l'esercizio della pesca a strappo, con le mani, e con l'impiego di fonti luminose quando queste ultime siano adoperate per attirare i pesci, salvo quanto stabilito all'articolo 17, primo comma, lettera c), all'articolo 19 lettera f), all'articolo 22, primo comma, lettere c) e f), al secondo comma dello stesso articolo 22 e all'articolo 25, primo comma, lettere r) e u).

2. È, altresì, vietato l'uso della bilancia con teleferica.

TITOLO II

ESERCIZIO DELLA PESCA IN ZONA A

Art. 12.

Determinazione delle acque ubicate in zona A

1. La zona A comprende le acque individuate ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50, modificato dall'articolo unico della legge regionale 15 novembre 1988, n. 60.

Art. 13.

Pesca dilettantistica-sportiva in zona A

1. Il pescatore dilettante-sportivo, munito di licenza di tipo B, può esercitare la pesca in zona A con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

- a) una sola canna con o senza mulinello e un solo amo, che può terminare con uno o più dardi o ardiglioni;
- b) moschera o camolera con uno o tre ami ed esclusivamente a galla;
- c) coda di topo con una sola mosca artificiale.

2. Nella provincia di Belluno, nelle acque dei bacini di Santa Caterina in comune di Auronzo, del Corlo in comune di Arsiè, del centro Cadore nei comuni di Pieve, Calalzo e Domegge, del Mis in comune di Sospirolo e del lago di Alleghe è consentito l'uso di due canne, con o senza mulinello, ciascuna armata di un solo amo, che può terminare con uno o più ardiglioni.

3. Nelle province di Padova e Treviso, la pesca notturna delle anguille, è consentita fino alle ore 24 con l'uso di due canne, ciascuna armata di un solo amo, della mazzacchera o boccon. Nella provincia di Venezia tale tipo di pesca può essere esercitato senza limitazioni temporali, con una canna armata della mazzacchera o boccon.

4. L'uso degli attrezzi di cui alle lettere a), b), e c) del primo comma è vietato da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima della levata del sola e dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo.

5. Nelle acque dei territori della provincia di Vicenza classificati montani ai sensi delle vigenti leggi, l'uso degli attrezzi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma è vietato dalla terza domenica di agosto al primo sabato di marzo.

6. Con esclusione del fiume Adige dove è consentita tutti i giorni della settimana, nelle altre acque la pesca può essere esercitata nei giorni di lunedì mercoledì, giovedì, sabato, domenica e nelle festività civili e religiose riconosciute ai sensi di legge.

7. È vietato l'esercizio della pesca da natante, fatta eccezione per i laghi e i bacini artificiali.

8. Sempre nel rispetto dei limiti di peso indicati all'articolo 8, ogni pescatore, per giornata di pesca, può catturare fino a un massimo di cinque capi della specie «salmonide».

9. È, altresì, consentita la cattura di un numero massimo di due capi della specie «timallide» che devono, tuttavia, essere computati ai fini della determinazione del limite previsto nel precedente comma per la specie «salmonide».

10. Nel caso di cattura di salmonidi o timallidi sotto misura, il pescatore è tenuto a tagliare la lenza senza strappare l'amo, qualora il medesimo sia innescato con esche naturali.

Art. 14.

Pesca di professione in zona A

1. Il pescatore di professione, munito di licenza di tipo A, può esercitare la pesca in zona A con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

a) gli attrezzi di cui all'articolo 13;

b) nassa. Il diametro massimo della bocca non deve superare cm 40.

La distanza tra i vimini e le corde metalliche non deve essere inferiore a mm 5;

c) bertovello. Il diametro massimo della rete non deve superare m 1, la lunghezza massima della rete m 2,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm 20.

2. Con esclusione dei periodi nei quali la pesca è vietata, il bertovello e la nassa possono essere lasciati in atto di pesca anche durante i giorni della settimana in cui la stesa non può essere esercitata. Tali attrezzi sono consentiti esclusivamente nelle province di Treviso e Venezia.

3. Nelle province di Treviso e Venezia, il pescatore di professione può esercitare la pesca dal lunedì al sabato da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto.

4. Nelle province di Belluno, Padova, Verona e Vicenza, il pescatore di professione può esercitare la pesca con gli attrezzi e le modalità stabiliti per il pescatore dilettante-sportivo.

TITOLO III

ESERCIZIO DELLA PESCA IN ZONA B

Art. 15.

Determinazione delle acque ubicate in zona B

1. La zona B comprende le acque individuate ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50, modificato dall'articolo unico della legge regionale 15 novembre 1988, n. 60.

Art. 16.

Pesca dilettantistico-sportiva in zona B

1. Il pescatore dilettante-sportivo, munito di licenza di tipo B, può esercitare la pesca in zona B, con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

a) canna con o senza mulinello. È consentito l'uso di un massimo di tre canne, con non più di tre anni per ciascuna canna. Ogni pescatore non può occupare uno spazio complessivo superiore a 20 metri;

b) bilancino. Il lato massimo della rete non deve superare m 1,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm 20. L'attrezzo deve essere usato esclusivamente da riva, non può essere abbinato né usato da opposte rive o da natante. L'attrezzo, a rete bagnata, non deve avere una sacca superiore a cm 40. La distanza tra due bilancini contigui non può essere inferiore a m 20. L'uso dell'attrezzo è consentito:

1) nei fiumi Brenta, Adige e Bacchiglione della provincia di Padova;

2) nei corsi d'acqua di larghezza superiore a m 5 delle province di Verona, Treviso;

3) nei fiumi Bacchiglione, Tesina, nel Ceresone, nel canale Bisatto e nel Lione della provincia di Vicenza;

4) nelle acque principali della provincia di Venezia;

5) in provincia di Rovigo nei fiumi Adige, Po e sue diramazioni con esclusione del Po di Levante e nel Tartaro dal confine con la provincia di Verona fino alla chiavica in località Vallata in comune di Canda.

Esclusivamente sul fiume Po, nel tratto ricadente in zona B, nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio è consentito usare da riva il bilancino per la pesca delle alborelle. Il lato massimo della rete non dovrà essere superiore a m 1,50 e la maglia non dovrà essere inferiore a mm 2.

L'uso del bilancino è vietato dal 1° maggio al 30 giugno. Esso è inoltre vietato in tutte le acque classificate secondarie;

c) tirlindana con non più di tre esche;

d) coda di topo, con non più di tre mosche artificiali;

e) moschera o camolera, con non più di tre ami ed esclusivamente a galla;

f) boccon o mazzacchera, per la pesca notturna delle anguille. L'attrezzo è consentito solo nelle province di Venezia, Treviso e per quanto concerne Rovigo, limitatamente ai fiumi Adige, Po e sue diramazioni;

g) rezzaglio o sparviero. L'attrezzo è consentito solo nelle acque principali della provincia di Venezia.

Art. 17.

Pesca di professione in zona B delle province di Treviso e Vicenza

1. Il pescatore di professione, munito di licenza di tipo A, può esercitare la pesca nelle acque della zona B, delle province di Treviso e di Vicenza, con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

a) gli attrezzi come specificati al precedente articolo 16;

b) tremaglio denominato anche: «redesin», «re armà», «sorbera». La lunghezza massima della rete non deve essere superiore alla metà della larghezza del corso d'acqua e comunque, non superare m 24. L'altezza massima della rete non deve superare m 1,50. La maglia della rete interna non deve essere inferiore a mm 32. La rete deve essere salpata da un solo capo mentre l'altro deve essere fissato a terra. È sempre vietato l'uso a strascico e lo stendere detto attrezzo come rete di circuizione, l'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 15 maggio alle ore 12 del 30 giugno. L'uso di tale attrezzo nella provincia di Vicenza è consentito limitatamente al fiume Tesina dal ponte di Torri di Quartesolo a valle, al Bacchiglione dalla confluenza col fiume Rentone al confine con la provincia di Padova e al fiume Ceresone dal ponte della Torrerosa a valle. L'uso di detto attrezzo è sempre vietato nelle acque di lago di Fimon;

c) bilancia grande o bilancione. Il lato o il diametro della rete non deve superare la metà della larghezza del corso d'acqua al momento dell'emersione. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 40. È consentito l'uso del bilancione con al centro un quadrato di rete di superficie non superiore a 1/6 di quella totale del bilancione, con una maglia inferiore a mm 20, e di un ulteriore quadrato di rete di superficie pari a 1/6 di quella precedente, con una maglia di mm 12. La distanza di rispetto da un bilancione all'altro, non deve essere inferiore a mm 500. Sono fatte salve le installazioni già esistenti, purché legittimamente autorizzate. Quando il bilancione è in funzione, deve essere presente il titolare della concessione in possesso della licenza di categoria A, ovvero un socio della cooperativa titolare della concessione. Durante le operazioni di pesca è consentito l'uso della lampada al centro del bilancione. L'uso dell'attrezzo: è vietato dal 15 maggio al 30 giugno;

d) bertovello. Il diametro massimo della bocca non deve superare m 1,50, la lunghezza della rete m 2,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm 20.

L'uso del bertovello con le ali è consentito nei seguenti corsi d'acqua della provincia di Treviso: Vallio, Meolo, Musestre, Monticiano. L'uso dell'attrezzo è vietato dal 15 novembre al 30 giugno. La maglia della rete nell'estremità della coda non deve essere inferiore a mm 20 e nelle altre parti e nelle ali non deve essere inferiore a mm 30.

2. Nella sola provincia di Vicenza è inoltre consentito l'uso dei seguenti attrezzi:

a) vangaiole o negossa. La larghezza massima della bocca non deve superare m 1, l'altezza massima della bocca m 1 e la maglia non deve essere inferiore a mm 16. Il battente deve essere di legno e la lunghezza dell'asta di manovra non deve superare i m 4. Avvenuto il recupero del pesce, deve essere riversato nel bacino e nel corso d'acqua quanto resta nella rete (fango ed erba).

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 15 maggio alle ore 12 del 30 giugno;

b) cunetta o rabbio ovvero attrezzo simile per la pesca di piccoli pesci. L'altezza massima della bocca non deve superare cm 40, la lunghezza massima della bocca m 1,20, la larghezza massima della rete cm 60 e la maglia non deve essere inferiore a mm 14. L'uso di detto attrezzo è vietato dalle ore 12 del 15 maggio alle ore 12 del 30 giugno. Ne è altresì vietato l'uso a distanza inferiore a m 25 da altro attrezzo simile;

c) nassa, così come è specificato all'articolo 14;

d) corde armate. L'attrezzo deve essere posato sul fondo del corso d'acqua.

Art. 18.

Pesca di professione in zona B della provincia di Verona

1. Il pescatore di professione, munito di licenza di tipo A, può esercitare la pesca nelle acque della zona B della provincia di Verona, con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

1) Nelle acque principali:

a) gli attrezzi di cui all'articolo 16;

b) tremaglio. La lunghezza massima della rete non deve essere superiore alla metà della larghezza del corso d'acqua, e comunque non superiore a m 24, l'altezza massima della rete non deve superare m 1,2 e la maglia della rete interna non deve essere inferiore a mm 32. Ne è sempre vietato l'uso a strascico e lo stendere detto attrezzo come rete di circuizione. La rete deve essere salpata da un solo capo mentre l'altro deve essere fissato a terra sul fondo.

L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 15 maggio alle ore 12 del 30 giugno;

c) bilancione a carrucola. Il lato massimo della rete non deve superare m 13 e la maglia non deve essere inferiore a mm 60. È consentito l'uso del bilancione recante al centro un quadrato di rete non sovrapposto non superiore a m 2 di lato con maglia non inferiore a mm 30. L'uso del bilancione, con o senza il quadrato centrale, è vietato dalle ore 12 del 15 maggio alle ore 12 del 30 giugno.

d) bilancia media, di forma quadrata o circolare. Il lato massimo della rete non deve superare m 3 o il diametro massimo non deve superare m 3,50. La maglia non deve essere inferiore a mm 60. È consentito l'uso della bilancia media recante al centro un quadrato di rete, non sovrapposto, non superiore a m 1,3 con maglia non inferiore a mm 30.

L'attrezzo deve essere manovrato a mano da una sola persona mediante asta di legno o altro sostegno simile. A rete bagnata deve avere una sacca non superiore a m 2 di profondità;

e) bertovello con ali o cogolo. La maglia alla estremità della coda non deve essere inferiore a mm 20. La maglia nelle altre parti del bertovello e nelle ali non deve essere inferiore a m 30. L'apertura delle ali non deve essere superiore alla metà del corso d'acqua nel quale è teso;

f) bertovello. L'apertura massima della bocca non deve superare cm 60 e la maglia non deve essere inferiore a mm 32;

g) negossa per gamberi. L'apertura massima delle reti non deve superare m 1,20 e la maglia non deve essere inferiore a mm 8. Deve essere manovrata a mano da una sola persona. Il postaoro o battente deve essere di legno. L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° marzo alle ore 12 del 30 novembre;

h) negossa per pescetti. L'apertura massima della rete non deve superare m 1,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm 30. Deve essere manovrata da una sola persona. Il postaoro o battente deve essere di corda non metallica. L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 15 maggio alle ore 12 del 30 giugno;

i) negossa. L'apertura massima della bocca non deve superare m 1,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm 20. Deve essere manovrata da una sola persona. Il postaoro o battente deve essere di legno. L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 15 maggio alle ore 12 del 30 giugno;

l) nassa. L'apertura massima della bocca non deve superare cm 70 e la lunghezza massima cm 10. La distanza tra i vimini o le corde metalliche non deve essere inferiore a mm 5.

2) Nelle acque secondarie:

a) gli attrezzi così come specificati all'articolo 16;

b) negossa per gamberi. L'apertura massima delle reti non deve superare m 1,20 e la maglia non deve essere inferiore a mm 8. L'attrezzo deve essere manovrato da una sola persona. Il postaoro o battente deve essere di legno. L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° marzo alle ore 12 del 30 novembre;

c) negossa per pescetti. L'apertura massima della rete non deve superare m 1,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm 30. Deve essere manovrata a mano da una sola persona. Il postaoro o battente deve essere di corda (non metallica). L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° marzo alle ore 12 del 31 agosto;

d) negossa. L'apertura massima della bocca non deve superare m 1,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm 20. Deve essere manovrata da una sola persona, il postaoro o battente deve essere di legno. L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° marzo alle ore 12 del 30 novembre;

e) bertovello. L'apertura massima della bocca non deve superare cm 60 e la maglia non deve essere inferiore a mm 32;

f) bilancia media, di forma quadrata o circolare. Il lato massimo della rete non deve superare m 3 o il diametro massimo non deve superare m 3,50. La maglia non deve essere inferiore a mm 60. È consentito l'uso della bilancia media recante al centro un quadrato di rete, non sovrapposto, non superiore a m 1,30, con maglia non inferiore a mm 30. Tale attrezzo deve essere manovrato a mano da una sola persona mediante asta di legno o altro simile sostegno. A rete bagnata, deve avere una sacca non superiore a m 2 di profondità;

g) cunella senza rabbio. L'apertura massima della bocca non deve superare m 1,20, l'altezza massima della rete cm 40 e la maglia non deve essere inferiore a mm 14. L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 15 maggio alle ore 12 del 30 giugno;

h) nassa per anguille. L'apertura massima della bocca non deve superare cm 70, la lunghezza massima m 1 e la distanza tra i vimini o le corde metalliche non deve essere inferiore a mm 5.

2. Nell'uso degli attrezzi di cui ai punti 1) e 2) del primo comma del presente articolo, deve comunque essere lasciato libero, nel corso d'acqua, uno spazio ininterrotto non inferiore a m 1. La distanza tra due attrezzi di pesca contigui deve essere quanto meno pari al doppio della lunghezza del più grande. In ogni caso la distanza minima tra due attrezzi contigui non deve essere inferiore a m 15 nelle acque principali e a m 25 nelle acque secondarie.

Art. 19.

Pesca di professione in zona B delle province di Padova e Venezia

1. Il pescatore di professione, munito di licenza di tipo A, può esercitare la pesca nelle acque della zona B delle province di Padova e Venezia, con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

1) nelle acque principali:

a) gli attrezzi di cui all'articolo 16;

b) tremaglio denominato anche «redcsin», «rè armà», «sorbera». La lunghezza massima della rete non deve superare la metà della larghezza del corso d'acqua e comunque non deve essere superiore a m 24. L'altezza massima della rete non deve superare m 1,50 e la maglia della rete non deve essere inferiore a mm 32. La rete deve essere salpata da un solo capo, mentre l'altro deve essere fissato a terra. È inoltre consentita la rete da «secondare» di altezza massima di m 3,50. È vietato occupare con detta rete più della metà del corso d'acqua nonchè usare la medesima a strascico. È vietato altresì stendere l'attrezzo come fosse una rete di circuizione;

c) rete da pescetti denominata anche «strassin» o «trattolina», con o senza relativi pesi, per la cattura delle alborelle, scardole e pesce bianco minuto. L'altezza massima della rete non deve superare m 10 e la maglia non deve essere inferiore a mm 10. È vietato l'uso di qualsiasi mezzo meccanico per il traino. L'uso della rete è consentito dal 15 novembre al 28 febbraio e solo nelle ore diurne;

d) bertovello con ali denominato anche «cogularia», «traturro». L'apertura massima al corpo non deve superare m 4, la lunghezza massima delle due ali m 6 ciascuna e l'altezza massima delle stesse m 2. La maglia delle ali e della coda non deve essere inferiore rispettivamente a mm 40 e m 20. Ne è sempre vietato l'uso a strascico. La distanza di rispetto tra due attrezzi contigui non deve essere inferiore a m 15;

e) bertovello denominato anche «bartoleo». Il diametro massimo della bocca non deve superare m 1,50, la lunghezza massima della rete m 2,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm 20. È consentito l'uso di più bertovelli uniti fra loro, fino a un massimo di 50; tra un insieme di bertovelli e un altro, deve intercorrere una distanza minima di m 30; la loro presenza deve essere segnalata in superficie. Il pescatore di professione è tenuto a segnalare la presenza con appositi contrasegni definiti dalle province;

f) bilancia grande o bilancione. Il lato o il diametro della rete non deve superare la metà della larghezza del corso d'acqua al momento dell'emersione e la maglia della rete non deve essere inferiore a mm 40. È consentito l'uso del bilancione con al centro un quadrato di rete di superficie non superiore a 1/6 di quella totale del bilancione, con maglia non inferiore a mm 20 e di un ulteriore quadrato di rete di superficie pari a 1/6 di quella precedente, con maglia di mm 12. La distanza di rispetto da un bilancione all'altro, non deve essere inferiore a m 500. Sono fatte salve le installazioni già esistenti, purché legittimamente autorizzate. Quando la bilancia grande o bilancione è in funzione, deve essere presente il titolare della concessione, in possesso di licenza di categoria A, ovvero un socio della cooperativa titolare della concessione. Durante le operazioni di pesca è consentito l'uso della lampada al centro del bilancione. L'uso dell'attrezzo è vietato dalle ore 12 del 15 maggio alle ore 12 del 30 giugno, limitatamente alla cattura delle tinche e delle carpe;

g) vangaiola da gamberetti denominata anche «negossa», «aguà». L'apertura massima della bocca della rete non deve superare m 1,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm 10 né superare a mm 14. È permessa l'applicazione della traversa in legno. L'uso dell'attrezzo, con o senza il quadrato centrale è vietato dalle ore 12 del 15 maggio alle ore 12 del 30 giugno, limitatamente alla cattura delle tinche e delle carpe;

h) nassa. Il diametro di apertura della bocca non deve superare cm 40 e la distanza tra i vimini e le corde metalliche non deve essere inferiore a mm 5. La misura va presa ad attrezzo bagnato;

i) corda armata denominata anche «spaderno», «triziola» o «parangale». L'attrezzo deve essere posato sul fondo del corso d'acqua;

l) fureghin. La maglia non deve essere inferiore a m 60;

m) cogolo denominato anche «cogoleto», «monchin», «traturro», o «mezzaluna». La bocca non deve superare i m 3, la lunghezza non deve superare i m 9, la maglia delle ali e della bocca non può essere inferiore a mm 14;

n) sparviero e rezzaglio;

2) nelle acque secondarie:

a) gli attrezzi di cui all'articolo 16;

b) gli attrezzi di cui alle lettere a), h), g) e i) del precedente punto 1).

Art. 20.

Pesca di professione in zona B della provincia di Rovigo

1. Il pescatore di professione, munito di licenza di tipo A, può esercitare la pesca nelle acque della zona B della provincia di Rovigo con i seguenti attrezzi alle seguenti condizioni:

1) nelle acque principali:

a) gli attrezzi di cui all'articolo 16;

b) tremaglio. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 48, la rete deve essere salpata da un solo lato, essendo vietato l'uso a strascico. Il tremaglio non deve essere calato in modo da chiudere più della metà del corso d'acqua;

c) bilancia. Il lato massimo della rete non deve superare m 4 e la maglia della rete deve essere inferiore a mm 40. Tale attrezzo è vietato dal 1° maggio al 30 giugno;

d) bertovello con o senza ali denominato anche «reon» o «cogolo». Il diametro massimo della bocca non deve superare m 2, l'apertura complessiva delle 2 ali non deve superare la metà della larghezza del corso d'acqua e la maglia della rete nelle ali e nella bocca non deve essere inferiore a mm 28. Le maglie nella coda non devono essere inferiori a mm 20. Tra un insieme e un altro deve intercorrere una distanza minima di cm 50; la loro presenza deve essere segnalata in superficie con galleggianti di color bianco all'inizio e rosso alla fine dell'insieme;

e) vangaiola da gamberi denominata anche «negossa» o «aguà». L'apertura massima della bocca della rete non deve superare m 1,50 e la maglia della rete non deve essere inferiore a mm 10. Può essere applicata la traversa in legno;

f) corde armate denominate anche «parangali». L'attrezzo deve essere posto sul fondo del corso d'acqua;

g) nassa. Il diametro massimo d'apertura della bocca non deve superare cm 40, la distanza tra i vimini e/o le corde metalliche non deve essere inferiore a mm 5 e la maglia della rete nella bocca, sia per la nassa di vimini che di metallo, non deve essere inferiore a mm 20;

h) rete da pescetti a sacco, senza cogolo. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 12 e la rete non deve superare la metà del corso d'acqua; l'uso dell'attrezzo è vietato dal 1° marzo al 30 settembre;

2) nelle acque secondarie:

a) gli attrezzi di cui all'articolo 16;

b) la vangaiola di cui al punto e) del presente articolo.

2. I pescatori di professione, concessionari di canali a scopo di piscicoltura o acquacultura ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50, possono adoperare per l'esercizio della pesca nei canali dati in concessione attrezzi anche diversi e non previsti nel presente regolamento.

TITOLO IV

ESERCIZIO DELLA PESCA IN ZONA C

Art. 21.

Determinazione delle acque ubicate in zona C

1. La zona C comprende le acque individuate ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50, modificato dall'articolo unico della legge regionale 15 novembre 1988, n. 60.

Art. 22.

Pesca dilettantistico-sportiva nella laguna di Venezia compresa nelle province di Padova e Venezia

1. Il pescatore dilettante-sportivo, munito di licenza di tipo B, nelle acque della laguna di Venezia, compresa nelle province di Padova e Venezia, può esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni, anche con l'utilizzo della barca o natante, fermo restando il rispetto delle norme stabilite dalle capitanerie e dagli ispettori di porto:

a) non più di cinque canne con o senza mulinello o, in alternativa, non più di cinque togne, per ciascun pescatore e con non più di tre ami per ciascuna canna o togna. È, altresì, consentito l'uso della «correntina» con non più di quattro ami e nella misura di due attrezzi per ciascun pescatore;

b) bilancia a mano o carrucola. Il lato massimo della rete non deve superare m 2,50, mentre la larghezza della maglia non deve essere inferiore a mm 12. La distanza tra due bilance contigue non può essere inferiore a m 20;

c) fiocina. La distanza tra il primo e l'ultimo dente non deve superare i cm 15. È consentito l'uso dell'attrezzo anche con l'ausilio di fonte luminosa durante i periodi dal 1° marzo al 30 giugno e dal 1° agosto al 31 ottobre. La fonte luminosa non può superare l'equivalente di 400 watt di potenza per la lampada e di 100 watt in ogni altro caso;

d) fureghin. La lunghezza massima della rete non deve superare m 20, la larghezza della maglia non deve essere inferiore a mm 44 e la distanza tra due attrezzi contigui non può essere inferiore a m 100. È consentito l'uso di una sola rete per pescatore;

e) parangale con non più di 50 ami. È consentito l'uso di un solo attrezzo per pescatore. La distanza tra due attrezzi contigui non può essere inferiore a m 100. In alternativa è consentito l'uso di 25 ami con sughero;

f) volega. Il diametro non deve superare i cm 50, mentre la maglia non deve essere inferiore a mm 16. È consentito l'uso di tale attrezzo anche per la pesca delle seppie, con l'ausilio della fonte luminosa, limitatamente ai periodi dal 1º marzo al 31 maggio e dal 1º agosto al 30 settembre; per l'uso della fonte luminosa valgono le norme di cui alla precedente lettera c); se la pesca è praticata da natante, lo stesso deve essere ormeggiato;

g) paravanti da caminar e volegon da barca, aventi rispettivamente alla base le misure di cm 80 il primo e cm 120 il secondo;

h) chebe da gò o da gamberi di cm 30 x 15, in numero massimo di 15 per ogni barca;

i) canna da bisati in numero massimo di 15 per ogni barca;

l) tramaglio per esche. La lunghezza dell'attrezzo non deve superare m 50 e la maglia della rete non deve essere inferiore a mm 12. È consentito un solo attrezzo per pescatore e la cattura di Kg 1 di esche. Con il termine «esche» debbono intendersi solo le «anguelle», i «gamberetti», le «maciurele», le «schile», i «granchi», le «moleche» e le «seppioline»;

m) slitta con scivolo, con un massimo di 10 ami, nella misura di un solo attrezzo per pescatore e per barca.

2. Nella laguna di Venezia, al pescatore dilettante-sportivo, munito di licenza di tipo B, è consentita la pesca con le mani di molluschi eduli, lamellibranchi e gasteropodi, in misura non superiore a Kg 5 giornalieri pro-capite nel rispetto della legge 2 maggio 1977, n. 192 e dei regolamenti comunali d'igiene. È, altresì, consentita la pesca di specie ittiche catturabili con il sistema definito a braccio.

3. Ogni attività di pesca è comunque vietata a distanza inferiore a m 50 dagli appostamenti fissi di piscicoltura e acquacoltura.

Art. 23.

Pesca dilettantistico-sportiva nella laguna di Caorle e nel bacino Lama del Morto in provincia di Venezia

1. Il pescatore dilettante-sportivo, munito di licenza di tipo B, nella laguna di Caorle e nel bacino Lama del Morto in provincia di Venezia può esercitare la pesca con i seguenti attrezzi alle seguenti condizioni, fermo restando il rispetto delle norme stabilite dalle capitanerie e dagli ispettori di porto:

a) non più di cinque canne, con o senza mulinello, per ciascun pescatore con non più di tre ami per ciascuna canna;

b) bilancino. Il lato massimo della rete non deve essere superiore a m 1,50, mentre la larghezza della maglia non deve essere inferiore a mm 12. La distanza tra due bilancini contigui non può essere inferiore a m 20;

c) bilancia a mano o a carrucola. Il lato massimo della rete non deve essere superiore a m 2,50, mentre la larghezza della maglia non deve essere inferiore a mm 12. La distanza tra le due bilance contigue non può essere inferiore a m 20.

2. Al pescatore dilettante-sportivo è consentito l'esercizio della pesca da barca o natante, anche a motore, alle seguenti condizioni:

a) la barca o il natante deve essere fermo e ancorato;

b) la barca o il natante non può sostare a distanza inferiore a m 50 da attrezzi adibiti alla pesca di professione, ovvero inferiore a m 50 da impianti destinati ad allevamenti ittici;

c) qualora la barca ancorata alla bricola, la pesca è consentita solo all'esterno dei canali navigabili.

Art. 24.

Pesca dilettantistico-sportiva nelle acque di zona C della provincia di Rovigo

1. Il pescatore dilettante-sportivo munito di licenza di tipo B, può esercitare la pesca nella zona C della provincia di Rovigo con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

a) non più di cinque canne, con o senza mulinello, per ciascun pescatore e con non più di tre ami per ciascuna canna;

b) bilancino. Il lato massimo della rete non deve superare m 1,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm 20. La distanza tra due bilancini contigui non può essere inferiore a m 20. È consentito

usare tale attrezzo nelle acque marittime interne e nei fiumi: Adige, Po e sue diramazioni (con l'esclusione del Po di Levante). È vietato l'uso del bilancino dal 1º maggio al 30 giugno. Nelle acque marittime interne l'uso del bilancino è vietato dal 15 novembre al 31 marzo;

c) oltre agli attrezzi di cui sopra il pescatore dilettante-sportivo può usare quelli consentiti per la pesca in zona B previsti ai punti c), d), e), f), dell'articolo 16.

2. Fermo restando il rispetto delle norme sulla navigazione interna, la pesca da barca o natante, anche a motore, purché fermo e ancora ancorato, è consentita nel fiume Adige, nel fiume Po e sue diramazioni compreso il Po di Levante nelle acque marittime interne.

3. Per ogni barca o natante è consentito l'uso di un solo bilancino tranne che nel Po di Levante dove l'uso di tale attrezzo è sempre escluso.

4. È vietato l'esercizio della pesca e l'ancoraggio del natante a distanza inferiore a m 20 dagli attrezzi professionali di pesca e dagli impianti fissi di piscicoltura, acquacoltura e molluschicoltura.

Art. 25.

Pesca di professione nella zona C delle province di Padova e Venezia

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 26 e 27, il pescatore di professione, munito di licenza di tipo A, fermo restando il rispetto delle norme stabilite dalla capitaneria di porto e dagli ispettori di porto, può esercitare la pesca nella laguna di Venezia compresa nelle province di Padova e Venezia con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

a) non più di cinque canne con o senza mulinello o, in alternativa, non più di cinque togne, per ciascun pescatore e con non più di tre ami per ciascuna canna o togna; è altresì consentito l'uso della «correntina» con non più di sei ami e nella misura di due attrezzi per pescatore;

b) togna;

c) parangal;

d) cerchio con rete a maglia non inferiore a mm 14;

e) tirlindana;

f) saccaleva denominata anche rete di circuizione. La maglia non deve essere inferiore a mm 16 e la lunghezza massima della rete non deve essere superiore a m 100;

g) seragia con cogoli. La maglia della rete dei cogoli non deve essere inferiore a mm 12, mentre quella delle «pareti» non deve essere inferiore a mm 14;

h) tressa con cogoli. La maglia della rete dei cogoli non deve essere inferiore a mm 14, mentre quella delle «pareti» non deve essere inferiore a mm 16;

i) tremaglio o sorbera. La maglia non deve essere inferiore a mm 44;

l) tela da pesce novello denominata anche «ratolina da pesce novello» o «bragoto». La lunghezza massima della rete denominata anche tela non deve essere superiore a m 8;

m) sorbera a canna. La maglia non deve essere inferiore a mm 20;

n) rastrello e forcione, per la pesca dei molluschi;

o) fureghin. La maglia non deve essere inferiore a mm 44;

p) cogolo denominato anche «cogoletto», «monchin», «tratturo», «mezzaluna» o «provisal». La bocca dell'attrezzo non deve superare i m 3 e la sua lunghezza massima non può superare i m 9. La maglia delle ali e della bocca non deve essere inferiore a mm 14. La maglia del cogolo non deve essere inferiore a mm 12;

q) paravanti. La maglia non deve essere inferiore a mm 16;

r) bilancia grande o bilancione. Il lato o il diametro della rete non deve superare la metà della larghezza del corso d'acqua al momento dell'emersione e la maglia della rete non deve essere inferiore a mm 40. È consentito l'uso del bilancione con al centro un quadrato di rete di superficie non superiore a 1/6 di quella totale del bilancione, con maglia non inferiore a mm 20 e di un ulteriore quadrato di rete di superficie pari a 1/6 di quella precedente, con maglia di mm 12. La distanza di rispetto da un bilancione all'altro, non deve essere inferiore a 500. Sono fatte salve le installazioni già esistenti, purché legittimamente autorizzate.

Quando il bilancione è in funzione, deve essere presente il titolare della concessione in possesso di licenza di categoria A, ovvero un socio della cooperativa titolare della concessione; durante le operazioni di pesca è consentito l'uso della lampada al centro del bilancione:

s) bilancino. L'attrezzo deve essere manovrato a mano dalla riva o dalla barca. La maglia non può essere inferiore a mm 12 e il lato maggiore dell'attrezzo non può superare i m 2,50;

t) volaga. La maglia non deve essere inferiore a mm 16;

u) fiocina. La distanza tra il primo e l'ultimo dente non deve superare i cm 15. Qualora venga impiegata anche una fonte luminosa, si devono applicare le norme di cui alla lettera c) del precedente articolo 22;

v) volante. La maglia non deve essere inferiore a mm 14;

z) coccia con ciocioli. La maglia non deve essere inferiore a mm 12. La pesca con tale attrezzo è svolta da due imbarcazioni in traino parallelo. È consentito l'uso di un peso per ciascuna estremità atto a tenere la rete bilanciata;

z.a) battarella. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 12;

z.b) tartanella con cogularia o da schille o da acquadelle. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 12. È vietata l'aggiunta della catena;

z.c) tartanella ciara o da sepe. La maglia non deve essere inferiore a mm 20;

z.d) granzera. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 20;

z.e) bragagna o arte da masse. La maglia non deve essere inferiore a mm 20;

z.f) schiller. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 10;

z.g) traturò da strazzin o bragoto. La maglia non deve essere inferiore a mm 10;

z.h) strazzin da porto o trata da canal. La maglia non deve essere inferiore a mm 12;

z.i) ostregher de laguna. La larghezza massima della bocca deve essere di misura non superiore a m 2. È vietato l'uso di slitte all'estremità dell'asta. La maglia non deve essere inferiore a mm 50 per le ostriche e a mm 45 per le vongole veraci.

2. È, altresì, consentito l'uso delle reti fisse denominate «stragia» e «tresse», in tutta la laguna di Venezia, con esclusione dei canali navigabili.

3. I pescatori di professione ovvero loro cooperative, che intendono esercitare la pesca prevista dal precedente comma, devono essere muniti della speciale autorizzazione rilasciata dal presidente dell'amministrazione provinciale, che stabilisce, di volta in volta, i tempi lunghi di postazione.

4. Per ottenere l'autorizzazione, di cui al comma precedente i pescatori professionali singoli o associati, ovvero loro cooperative o consorzi, devono presentare, entro e non oltre il mese di agosto e di febbraio, apposita domanda in carta legale, al presidente dell'amministrazione provinciale territorialmente competente indicando la località in cui intendono collocare le reti fisse.

5. La suddetta autorizzazione ha validità semestrale.

6. La zona in cui è consentito calare le reti fisse deve essere delimitata con paline recanti il numero d'ordine dell'autorizzazione; le paline vanno poste tra il primo e l'ultimo palo di ogni rete.

7. La distanza tra ogni linea di reti fisse non deve essere inferiore a m 200.

8. Con esclusione dei casi di eccezionale bassa marea è fatto obbligo tenere costantemente sotto il pelo dell'acqua, calcolato a medio mare, la parte terminale della rete fissa. Le paline di sostegno delle reti fisse debbono comunque essere sempre emergenti.

9. Durante il periodo di pesca autorizzato, le reti fisse devono essere ripulite quotidianamente.

10. Al termine del periodo di pesca autorizzato, le reti e i pali di sostegno dovranno essere riportati a terra.

11. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta la revoca dell'autorizzazione.

12. La pesca con barca ancorata alla bricola è consentita solo all'esterno dei canali navigabili.

13. Il pescatore di professione può esercitare la pesca con natanti non superiori a dieci tonnellate di stazza lorda e con apparato motore non superiore a sessanta cavalli fiscali.

Art. 26.

Disposizioni particolari per la pesca di professione nella laguna di Caorle e nel «bacino Lama del Morto» compreso nella provincia di Venezia

1. Il pescatore di professione munito di licenza di tipo A, fermo restando il rispetto delle norme stabilite dalla capitaneria di porto e dagli ispettorati di porto, può esercitare la pesca anche mediante l'uso di barca o natante, nella laguna di Caorle e nel bacino Lama del Morto in provincia di Venezia, con gli attrezzi di cui all'articolo 25, a esclusione di quelli indicati nelle lettere n), v), z), z.b), z.c), z.i) e, limitatamente al periodo dal 1° ottobre al 31 maggio, nella lettera f). Può esercitare la pesca con natanti non superiori a dieci tonnellate di stazza lorda e con apparato motore non superiore a sessanta cavalli.

2. È vietata la pesca diurna con reti del tipo «barracuda» e reti «d'imbrocco».

Art. 27.

Disposizioni particolari per la pesca di molluschi e crostacei nelle acque della zona C compresa nelle province di Padova e Venezia

1. Nelle acque della zona C delle province di Padova e Venezia la pesca, in qualunque modo esercitata, di molluschi e crostacei in vicinanza di scogliere poste a protezione delle opere dei porti e dei litorali, come speroni, murazzi, moli e dighe nonché bricole è consentita ai soli pescatori di professione ivi compresi subacquei in possesso dell'apposito brevetto rilasciato dalla capitaneria di porto.

2. Il presidente dell'amministrazione provinciale competente per territorio può rilasciare ai pescatori di professione che ne facciano richiesta permessi temporanei per la raccolta del seme di molluschi da allevamento, anche in acque dove ne sia vietata la pesca, qualora siano giudicate idonee dal punto di vista igienico-sanitario.

3. Coloro che abbiano ottenuto il permesso di cui al precedente comma inviano trimestralmente all'amministrazione provinciale concedente una dichiarazione riguardante il luogo di raccolta del seme, la quantità raccolta e la sua destinazione.

4. La dichiarazione può essere sostituita da una copia della fattura o della bolla di accompagnamento del seme raccolto.

5. Il permesso per la raccolta del seme non verrà rinnovato qualora l'interessato non ottemperi a quanto disposto nei due precedenti commi.

6. Il presidente della giunta provinciale, sentita la commissione tecnica consultiva provinciale per la pesca, emette annualmente apposita ordinanza nella quale sono stabiliti: gli attrezzi consentiti e il numero dei permessi da rilasciare.

7. È consentito agli allevatori e pescatori professionali di molluschi di selezionare e confezionare il prodotto per il successivo trattamento in base alla legge 2 maggio 1977, n. 192, attraccando il natante al pontile o cseguido le stesse operazioni sul galleggiante.

8. La pesca di molluschi bivalvi con l'uso di apparecchiature turbosoffianti è vietata.

Art. 28.

Pesca di professione in zona C della provincia di Rovigo

1. Il pescatore di professione, munito di licenza di tipo A, può esercitare la pesca nelle acque della zona C della provincia di Rovigo con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

1) nelle acque principali e in quelle marittime interne:

a) gli attrezzi consentiti per la pesca di professione in zona B di cui all'articolo 20;

b) reti da posta stagionali. L'uso è consentito solamente ai pescatori di professione, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal presidente della provincia di Rovigo, con la quale viene determinata: la zona di pesca, la lunghezza delle reti fisse, il periodo di pesca autorizzato. Le reti devono essere collocate a distanza di almeno m 50 l'una dall'altra. Ogni pescatore deve applicare alle estremità delle reti un apposito contrassegno. La maglia delle reti non deve essere inferiore a mm 32 nelle ali, a mm 28 nella bocca e a mm 20 nella coda. Durante il periodo di pesca le reti devono essere ripulite frequentemente per evitare che costituiscano ostacolo al movimento dell'acqua, pena il ritiro dell'autorizzazione di pesca concessa;

c) rete da acquadelle. Le maglie della rete non devono essere inferiori a mm 16 nel tresso e a mm 12 nelle ali e nella coda. Le reti non devono essere superiori a m 50 di lunghezza e devono essere collocate a distanza di almeno 100 metri l'una dall'altra. È obbligatorio segnalare con galleggianti colorati la presenza delle reti. L'uso delle reti da acquadelle è sempre vietato nei mesi di gennaio e febbraio. Il presidente della provincia può limitare e/o proibire l'uso di tale attrezzo, quando ciò sia richiesto per particolari ragioni di salvaguardia ambientale e per una migliore tutela della fauna ittica;

2) nelle acque secondarie:

a) gli attrezzi di cui all'articolo 24;

b) vangaiola da gamberi denominata «negossa» o «aguà» di cui alla lettera e), dell'articolo 20.

2. I pescatori di professione, nei canali di cui sono concessionari per esercizi della piscicoltura o dell'acquacoltura, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50, possono utilizzare attrezzi anche diversi e non previsti nel presente regolamento.

Art. 29.

Disposizioni particolari per la pesca di molluschi nelle acque marittime interne della provincia di Rovigo

1. La pesca e la raccolta dei molluschi, nelle acque marittime interne della provincia di Rovigo, è consentita solamente ai pescatori di professione in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal presidente della provincia.

2. Il presidente della provincia, sentita la commissione tecnica consultiva provinciale pesca, stabilisce con apposite ordinanze: le località di pesca, l'orario e i giorni di pesca, i periodi e le modalità di impiego degli attrezzi consentiti, nonché il quantitativo massimo di raccolta giornaliera dei molluschi.

3. Gli attrezzi consentiti per la pesca e la raccolta dei molluschi nelle acque marittime interne sono:

a) forcone in metallo a diverse punte usato a mano;

b) rastrello in metallo a diverse punte usato a mano;

c) sfogliara o ostregghero. L'attrezzo deve essere costituito da una barra in ferro, una catena, un sacco munito di piombi e una rete con maglie non inferiori a mm 80. La barra non deve superare m 1,50;

d) rampone senza denti. La bocca non deve superare m 1 e la maglia della rete non deve essere inferiore a mm 80.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 30.

Lunghezze minime dei pesci

1. Nelle acque dei territori della provincia di Vicenza, classificati montani, ai sensi delle vigenti leggi, è consentita la pesca della trota «fario» e della trota «irridea» con lunghezza minima di cm 18.

Art. 31.

Novellame

1. La pesca del novellame è consentita al pescatore di professione dal 15 marzo al 30 giugno a esclusivo scopo della semina; per quanto attiene i molluschi tale attività è consentita dal 1° settembre al 30 giugno.

2. La pesca del novellame è vietata durante le ore notturne.

3. La pesca del novellame è subordinata al rilascio, da parte del presidente della provincia, di un apposito permesso nel quale vengono stabiliti i luoghi e i tempi consentiti per l'esercizio.

4. Coloro che hanno ottenuto il permesso di cui al comma precedente devono inviare entro il 30 agosto all'amministrazione provinciale una dichiarazione riguardante i luoghi di raccolta del novellame e la quantità raccolta, specificando le specie pescate e il rispettivo quantitativo, nonché la sua destinazione. La dichiarazione deve essere accompagnata dalla copia della fattura o della bolla di accompagnamento del novellame raccolto.

5. Il permesso per la raccolta del novellame non viene rinnovato qualora l'interessato non ottemperi a quanto disposto nel precedente quarto comma.

Art. 32.

Anellidi e corbole

1. La raccolta degli anellidi e delle corbole è consentita con le modalità, nei periodi e luoghi indicati dall'amministrazione provinciale ai pescatori di professione muniti della licenza di categoria A con l'ausilio del palo, della forca e del vanghetto da cm 20 nonché del crivello a mano, costruito con rete a sacco, sempre che esso non sia superiore a cm 60 di lato o di diametro.

2. Il pescatore dilettante-sportivo, munito della licenza di categoria B, può raccogliere giornalmente per proprio esclusivo uso e con l'ausilio dei soli attrezzi precedentemente indicati, non più di 100 esemplari di vermi del tipo «muriddu» e non più di 300 vermi del tipo «tremolina» e la cattura di non più di 100 esemplari di corbole.

3. È vietato l'uso di qualsiasi mezzo meccanico sia per pescatori professionali che dilettanti.

4. È facoltà del presidente della provincia, sentita la commissione tecnica consultiva provinciale pesca, consentire ai pescatori di professione l'impiego di attrezzi diversi e non previsti nel presente regolamento per la cattura delle corbole, qualora questi ultimi rechino danno all'ambiente.

5. La cattura degli anellidi e delle corbole è vietata dal 1° novembre al 31 marzo.

Art. 33.

Pesca subacquea

1. La pesca subacquea è consentita ai titolari di licenza di categoria A e B esclusivamente in apnea e solo nelle acque marittime interne.

2. La pesca subacquea può essere praticata dalla levata del sole al tramonto.

3. L'esercizio della pesca subacquea è vietato:

a) a una distanza inferiore a m 500 dalle zone di balneazione;

b) a una distanza inferiore a m 100 dagli allevamenti ittici o da attrezzi da pesca;

c) a una distanza inferiore a m 100 dalle barche o natanti ancorati;

d) a una distanza inferiore a m 50 dalle opere portuali esterne o dai segnali marittimi.

4. Il pescatore subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalare la propria presenza mediante un galleggiante portante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a distanza non inferiore a m 300. Se il pescatore si serve di un natante-appoggio, la bandiera deve essere collocata anche sul natante medesimo.

5. È vietato il fucile subacqueo in posizione di armamento prima di entrare in acqua.

Art. 34.

Gare e raduni di pesca sportiva

1. Ai sensi del presente articolo si definiscono:

a) gare di pesca sportiva, le competizioni indette dalla Federazione italiana pesca sportiva - organo del C.O.N.I. - ovvero da altre associazioni operanti a livello nazionale e riservate ai rispettivi soci;

b) raduni di pesca sportiva, le manifestazioni la cui partecipazione è aperta a tutti i pescatori dilettanti-sportivi.

2. Gli organismi e associazioni, interessati all'organizzazione di «gare di pesca» e «raduni di pesca» devono presentare domanda al presidente della provincia ai fini di ottenere la prescritta autorizzazione allo svolgimento della gara o raduno. Dette domande dovranno essere presentate entro l'1 febbraio dell'anno in cui si svolgono le gare o raduni.

3. Il tratto d'acqua dove si svolge la gara o raduno, denominato campo di gara, viene chiuso alla libera pesca a partire dalle ore 12 del giorno precedente lo svolgimento della gara o raduno a un'ora dopo il termine della stessa/o.

4. Gli organizzatori della gara o del raduno devono delimitare con tabelle recanti la scritta: «Gara di pesca autorizzata» ovvero «Raduno di pesca sportiva» i tratti idrici loro concessi.

5. Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati a terzi durante lo svolgimento della gara o raduno, nonché della pulizia del campo.

6. Fatti salvi i periodi di divieto di pesca ai salmonidi in zona A, nelle gare o raduni di pesca sportiva non si applicano le limitazioni di cui agli articoli 8, 13, ottavo e nono comma e 30 del presente regolamento e di cui all'articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50.

7. Il presidente della provincia, sentita la commissione tecnica consultiva provinciale per la pesca, può istituire campi fissi per lo svolgimento di gare di pesca.

8. Gli organizzatori delle gare e raduni di pesca a salmonidi, almeno 12 ore prima dell'effettuazione delle stesse, devono provvedere, d'intesa con l'amministrazione provinciale competente per territorio, all'immissione di un quantitativo di trote «fario» in ragione di un chilogrammo per ogni partecipante. Qualità e stato sanitario del materiale ittico devono essere certificate, previo esame specifico, con documento rilasciato sul luogo dell'immissione dell'autorità sanitaria competente, escludendo soggetti che superino la misura di cm 28 o comunque i 500 grammi di peso.

Art. 35.

Abrogazione

1. È abrogato il regolamento regionale 26 marzo 1985, n. 9.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione Veneto.

Venezia, addì 20 luglio 1989

BERNINI

89R0723

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 1.

Bilancio di previsione della regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1989.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 4 luglio 1989)

(Omissis)...

89R0675

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1989, n. 2.

Concessione di un contributo di lire 100 milioni per interventi finanziari in favore delle popolazioni colpite dall'evento calamitoso verificatosi il 7 dicembre 1988 nella Repubblica dell'Armenia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 22 agosto 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di alleviare il disagio delle popolazioni colpite dall'evento calamitoso verificatosi il 7 dicembre 1988 nella Repubblica dell'Armenia, è autorizzata, a carico del bilancio 1988, la spesa di lire 100 milioni da impiegarsi per le iniziative e con le modalità individuate dalla Conferenza permanente dello Stato e delle Regioni di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2.

1. Alla copertura dell'onere di lire 100 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio 1988, si provvede mediante prelievo di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 18 agosto 1989

ANDREOLLI

Visto, il commissario del Governo per la provincia: CATALANI

89R0734

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1989, n. 3.

Modifica dell'articolo 11 del testo unico delle leggi regionali concernenti disposizioni generali sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali della regione di cui al decreto del presidente della giunta regionale 10 maggio 1983, n. 3/L e della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 concernente norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento delle carriere del personale della Regione e successive modifiche ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 22 agosto 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al punto 2) del comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle leggi regionali concernenti disposizioni generali sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali della Regione di cui al decreto del presidente della giunta regionale 10 maggio 1983, n. 3/L, il termine trentacinque è sostituito dal termine quarantacinque.

Art. 2.

1. Alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, concernente norme sullo statuto giuridico, trattamento economico e ordinamento delle carriere del personale della Regione, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 45. — 1. Il limite di età per l'accesso al pubblico impiego presso l'amministrazione regionale, viene elevato a quarantacinque anni.»

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 18 agosto 1989

ANDREOLLI

Visto, il commissario del Governo per la provincia: CATALANI

89R0735

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1989, n. 4.**Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Cavareno e di Caldaro sulla Strada del Vino.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 22 agosto 1989)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le circoscrizioni territoriali dei comuni di Cavareno e di Caldaro sulla Strada del Vino sono modificate secondo le risultanze di cui all'allegata cartografia.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge si procederà alla ridefinizione dei confini tra i due comuni di Cavareno e Caldaro sulla Strada del Vino per la parte compresa tra i cippi I e VIII in località Passo della Mendola.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 18 agosto 1989

ANDREOLLI

Visto, il commissario del Governo per la provincia: CATALANI

(Omissis).

89R0736

Provincia di Bolzano**LEGGE PROVINCIALE 29 giugno 1989, n. 1.****Norme per la tutela dell'apicoltura.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 3 2 del 18 luglio 1989)***IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Fine attività.*

1. Al fine di permettere una più razionale utilizzazione delle risorse del territorio, attraverso la realizzazione delle attività minori e delle potenzialità produttive delle piante agrarie, forestali e spontanee, la Provincia assume iniziative atte ad assicurare lo sviluppo dell'apicoltura, a valorizzare i prodotti ed a salvaguardare gli ambienti usati come pascolo delle api.

2. L'apicoltura è da considerare parte essenziale del settore agricolo forestale in quanto indispensabile per l'impollinazione contribuendo nello stesso tempo alla conservazione degli ecosistemi naturali.

3. Previa l'osservanza delle norme contenute nella presente legge e nel relativo regolamento, l'esercizio dell'apicoltura e dell'allevamento delle api è libero a tutti. La presente legge disciplina sia l'apicoltura che la riproduzione delle api.

Art. 2.**Definizioni**

1. Ai fini della presente legge si intende con il termine di:
 - «alveare o arnia» l'abitacolo di una famiglia d'api;
 - «apiario» l'insieme di una o più arnie;
 - «apiario stanziale» l'apiario che non viene spostato nel corso dell'anno;
 - «apiario nomade» l'apiario che viene spostato una o più volte nel corso dell'anno;
 - «nomadismo» lo spostamento degli alveari dal posto di origine al fine di raccogliere miele e/o di impollinare colture situate al di fuori della zona d'azione dell'apiario stanziale;
 - «luogo di riproduzione selezionata» una zona protetta adatta per la riproduzione in purezza delle api.

Art. 3.**Disciplina delle distanze degli apiari dai confini**

1. In caso di nuova collocazione di apiari dediti al nomadismo deve essere rispettata una distanza minima di 9 m dal confine (rispettivamente da edifici di abitazione e da posti di lavoro), all'uscita di volo delle api.
2. Una distanza inferiore a 9 m, sempre che non contrasti con disposizioni urbanistiche, è consentita se:
 - a) ad una distanza di 5 m dall'uscita delle api è presente un impedimento al volo delle api dell'altezza non inferiore a 2 m e per una larghezza di 2 m ad ambedue le parti dell'apiario;
 - b) se le porticine di volo di fronte ad arce non coltivate siano collocate ad un'altezza superiore di 3 m e non distinto meno di 3 m dal confine di proprietà.
3. Gli apiari durante il nomadismo, a partire da sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, debbono essere collocati alle distanze previste dai commi 1 e 2.
4. Allorché, a seguito di norme urbanistiche, le distanze di cui ai commi 1 e 2 degli apiari stanziali risultino inferiori alla norma, essi debbono essere spostati dietro rimborso delle spese da parte di chi ha causato lo spostamento.

Art. 4.**Apiari nomadi**

1. Lo spostamento delle api è consentito senza limiti di tempo, purché l'apiario risulti in regola con le norme emanate dal servizio veterinario provinciale.
2. Ogni alveare deve essere munito di nome ed indirizzo del proprietario in maniera ben visibile.

Art. 5.**Denuncia di malattie delle api**

1. È fatto obbligo a chiunque possieda o detenga alveari e riscontri la comparsa di malattie contagiose o di api morte per cause sconosciute, di denunciarle immediatamente al sindaco del comune, nonché al medico veterinario competente per zona.

Art. 6.**Vendita e trasferimenti**

1. La vendita di api vive o il trasferimento di alveari possono avvenire solo in osservanza delle ordinanze da emanarsi annualmente dal servizio veterinario provinciale.

Art. 7.**Esperti apistici**

1. Per garantire l'osservanza delle norme legislative nel settore dell'apicoltura e della difesa delle piante, il presidente della giunta provinciale può nominare, su proposta dell'assessore competente riguardo le persone designate dall'«Associazione provinciale apicoltura», in seguito chiamata semplicemente associazione, esperti apistici come «agenti giurati». Queste persone svolgono la loro funzione in via onoraria o come attività secondaria alle dipendenze dell'associazione. Per le stesse finalità il presidente della giunta provinciale può, su richiesta dell'assessore competente, nominare «agenti giurati» singoli funzionari dell'ispettorato provinciale per l'agricoltura.

2. Il presidente della giunta provinciale, previa verifica dell'esistenza dei prescritti requisiti di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e previa deliberazione della giunta stessa, nomina gli agenti giurati.

3. Il medesimo atto si nomina, che diviene operativo con successivo decreto di approvazione del questore ai sensi dell'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e degli articoli del relativo regolamento, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, abilita i nominati agenti giurati allo svolgimento dei compiti ad essi affidati dalla normativa vigente in materia.

4. Gli agenti giurati sono pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 357 del codice penale con la qualifica di agenti di polizia giudiziaria. Nell'espletamento del loro servizio essi vestono l'uniforme e portano il distintivo stabiliti dall'ente di provenienza e approvati dal questore ai sensi dell'art. 254 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635. Si legittimano tramite l'esibizione di una tessera munita di fotografia, rilasciata dal presidente della giunta provinciale e munita del visto del questore. Sulla tessera deve essere indicato l'ente di appartenenza.

5. Per l'espletamento dei loro compiti gli esperti apistici hanno il diritto di accesso in ogni momento negli apiari e nelle adiacenze, nei locali per il deposito del miele e delle rispettive attrezzature ed in altri luoghi dove detto materiale viene conservato.

Art. 8.

Censimento degli alveari

1. Al fine di acquisire dati certi sulla consistenza del patrimonio apistico esistente nella provincia, di consentire un'efficace applicazione delle norme di polizia veterinaria e di agevolare la concessione dei contributi previsti, gli alveari devono essere censiti da parte dell'ufficio servizio veterinario provinciale in collaborazione con le associazioni apicole.

2. Gli apicoltori sono tenuti a comunicare i dati richiesti rispondenti entro i termini previsti.

Art. 9.

Zone per l'allevamento delle api in purezza

1. Onde garantire l'allevamento delle api in purezza, la Giunta provinciale, su proposta del veterinario provinciale, può determinare zone protette idonee a tale tipo di riproduzione delle api.

2. La disciplina di tali zone avviene con apposito regolamento.

Art. 10.

Interventi fitopatologici

1. Per evitare gravi danni agli insetti è vietato l'uso di fitofarmaci riconosciuti dannosi anche alle api su piante, erbe, cespugli ed alberi dall'inizio della fioritura alla caduta dei petali.

2. A tutela delle api durante il periodo di fioritura dei frutteti, devono essere inoltre osservati i divieti di trattamento con fitofarmaci dannosi alle api ai sensi della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, nonché delle altre disposizioni emanate con ordinanza del veterinario provinciale.

Art. 11.

Sanzioni amministrative

1. In caso di violazione delle disposizioni della presente legge, fermi restando l'applicazione delle sanzioni penali là dove il fatto costituisce reato e l'eventuale risarcimento del danno, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000 all'apicoltore che ostacoli gli agenti giurati allo svolgimento dei loro compiti istituzionali;

b) la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 2.000.000 all'apicoltore che colloca un apiario in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3;

c) la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 500.000 a L. 1.500.000 per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 8;

d) la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5;

e) la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000 per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 9.

2. Nel caso di recidività, la giunta provinciale può revocare i contributi eventualmente concessi ai sensi della presente legge nel periodo fino a cinque anni antecedente alla comminazione della prima sanzione ed il contravventore è tenuto a restituire le somme erogate con gli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

Art. 12.

Concessione di contributi

1. Per l'incentivazione dell'apicoltura e dell'allevamento delle api e per l'applicazione delle misure igienico-sanitarie compresa la lotta alle malattie infettive ed infestanti delle api, la giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi nella misura fino al 50% dei costi riconosciuti.

2. Contributi possono essere concessi anche nell'ambito delle leggi vigenti per l'incentivazione zootecnica e frutticola, a persone singole ed alle associazioni degli apicoltori; tali contributi possono essere concessi anche per corsi di addestramento, aggiornamento, nonché per viaggi istruttivi.

Art. 13.

Norme finanziarie

1. Le spese per l'attuazione della presente legge saranno autorizzate per l'anno 1989 con successivo provvedimento legislativo e per gli anni successivi dalla legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di asservirla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 29 giugno 1989

DURNWALDER

Visto, il commissario del Governo per la provincia: URZI

89R0711

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 1989, n. 12.

Individuazione delle branche specialistiche carenti per l'anno 1989, ai sensi della legge provinciale 18 giugno 1981, n. 13.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 31 dell'11 luglio 1989)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 18 giugno 1981, n. 13;

Vista la deliberazione n. 2740 del 17 maggio 1989;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 2, terzo comma della legge provinciale 18 giugno 1981, n. 13, per l'anno 1989 sono riconosciute carenti le seguenti specialità:

dermatologia;
oculistica;
otoiatria;
neurologia;
stomatologia;
pediatria, limitatamente alle visite domiciliari;
ortopedia;
patologia clinica, limitatamente alle preparazioni di allergeni;
ginecologia;
urologia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 14 giugno 1989

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1989

Registro n. 11, foglio n. 174

89R0678

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 giugno 1989, n. 13.

Regolamento del servizio automobilistico della provincia autonoma di Bolzano.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto-Adige n. 32 del 18 luglio 1989)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1939 del 17 aprile 1989:

Decreta:

È emanato nel testo allegato, che fa parte integrante del presente decreto, il «Regolamento del servizio automobilistico della provincia autonoma di Bolzano».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 21 giugno 1989.

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1989
Registro n. 12, foglio n. 23*

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**

Art. 1.

1. Gli autoveicoli e motoveicoli in dotazione alla provincia e alle istituzioni ed aziende da essa dipendenti, possono essere utilizzati esclusivamente per ragioni di servizio connesse all'espletamento di compiti d'istituto.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle autovetture assegnate a ciascuna delle seguenti autorità:

- a) presidente della giunta provinciale;
- b) vice presidente della giunta provinciale;
- c) assessori provinciali.

3. Le autorità indicate nel comma 2 non possono concedere ad altri di valersi delle autovetture ad esse assegnate; è peraltro in loro facoltà di autorizzare, volta per volta, i dipendenti o segretari particolari a valersi per eccezionali ed urgenti necessità di servizio, della stessa autovettura di cui dispongono.

4. Rientrano tra quelli di istituto i servizi espletati da persone investite di incarichi di rappresentanza della provincia in seno ad enti ed organismi extraprovinciali e sempreché non possano disporre di autovetture nell'ambito dei medesimi; in tal caso l'autorizzazione all'uso dell'autovettura è concessa dall'assessore del patrimonio per tutta la durata del mandato di rappresentanza.

5. Il presidente della giunta provinciale può autorizzare, di volta in volta, esperti o consulenti dell'amministrazione provinciale, o altre persone incaricate di compiti di studio o collaborazione inerenti ad attività della provincia, o cui siano state delegate funzioni di rappresentanza di singoli assessorati, di avvalersi delle autovetture di cui al comma 2, o di altre autovetture di servizio, per viaggi strettamente attinenti all'assolvimento dei predetti compiti.

6. Le autovetture di rappresentanza e gli autoveicoli e motoveicoli destinati a servizi di istituto sono assegnati alle autorità, uffici, istituzioni ed aziende competenti con decreto dell'assessore provinciale del patrimonio, in base a programmi annuali di acquisto deliberati dalla giunta provinciale.

Art. 2.

1. Gli autoveicoli e motoveicoli, destinati a servizi di istituto sono usati esclusivamente per ragioni di servizio, in conformità delle istruzioni impartite a ciascun conducente dal funzionario preposto al servizio cui l'autoveicolo o motoveicolo è destinato.

2. L'autorizzazione all'uso e il controllo sul regolare impiego degli autoveicoli e motoveicoli di cui al comma 1, sono demandati ai direttori di ripartizione, o loro delegati, e ai direttori delle istituzioni ed aziende dipendenti dalla provincia, o loro delegati, competenti sugli uffici che espletano i relativi servizi.

3. Ogni autoveicolo o motoveicolo in servizio della provincia deve recare uno speciale distintivo ben visibile. Le caratteristiche del distintivo sono stabilite con decreto dell'Assessore del patrimonio.

4. Durante i servizi di rappresentanza ufficiali, l'autovettura del presidente della giunta è munita di un guidoncino con lo stemma della provincia, conforme al modello stabilito dalla giunta provinciale.

5. È vietato di tenere permanentemente a disposizione autoveicoli o motoveicoli per servizi non continuativi. Ai servizi di carattere saltuario si provvede mediante noleggio, qualora non sia possibile di valersi di autovetture adibite a servizi di carattere permanente.

6. In nessun caso è consentito l'impiego degli autoveicoli e motoveicoli per ragioni personali, ad eccezione delle autovetture indicate nell'art. 1, comma 2. È fatto divieto agli uffici provinciali di concedere per qualsiasi motivo a privati od enti l'uso di autoveicoli di cui essi dispongono.

7. Sugli autoveicoli e motoveicoli in servizio di istituto è fatto divieto di trasportare, senza l'autorizzazione degli amministratori o dei funzionari responsabili del viaggio, persone estranee non interessate al servizio, o cose ed oggetti attinenti al medesimo.

8. Alla custodia e manutenzione degli autoveicoli e motoveicoli di proprietà della provincia provvede ciascun ufficio, istituzione od azienda consegnataria con i mezzi a propria disposizione; per i veicoli in servizio presso l'amministrazione centrale provvede l'ufficio di economato centrale.

9. L'assessore provinciale del patrimonio esercita la vigilanza sulla gestione del servizio di tutti gli autoveicoli e motoveicoli in dotazione alla provincia.

10. Su proposta degli assessori o dei presidenti delle istituzioni o aziende competenti, la giunta provinciale determina il numero degli autoveicoli e motoveicoli da assegnarsi per il funzionamento dei singoli servizi tecnici, quando i medesimi non possano essere disimpegnati con altri mezzi di trasporto più economici.

Art. 3.

1. Per il controllo dei percorsi, ad eccezione delle autovetture concesse alle autorità di cui all'art. 1, comma 2, e dei consumi, ciascun autoveicolo o motoveicolo di proprietà della provincia è munito di un libretto di macchina.

2. Dal libretto di macchina devono risultare le caratteristiche dell'autoveicolo e motoveicolo, il nome e cognome del conducente o del consegnatario, i chilometri percorsi, la denominazione delle località più distanti raggiunte giornalmente, i prelievi delle materie di consumo, delle gomme e le varie spese incontrate per il mantenimento e la riparazione del veicolo.

3. Il conducente è responsabile della regolare tenuta del libretto, di macchina che deve essere vistato per conferma, per singolo viaggio, dall'autorità assegnataria o dal funzionario preposto al servizio cui il veicolo viene destinato.

Art. 4.

1. Gli autoveicoli e motoveicoli non appena terminato il servizio devono rientrare nell'autorimessa o parcheggio all'uso destinato. È fatto divieto al conducente assegnatario di stazionare il veicolo in luogo diverso da quello prestabilito.

2. Il conducente assegnatario, oltre alle sanzioni disciplinari, risponde personalmente di eventuali danni che devono verificarsi al veicolo in conseguenza della mancata osservanza di quanto previsto nel comma 1.

3. I veicoli devono essere tenuti in piena efficienza a cura dei conducenti assegnatari e sotto la sorveglianza del direttore dell'ufficio che li ha in dotazione, o di impiegato da esso all'uso delegato.

4. È fatto obbligo ai conducenti assegnatari di eseguire l'ordinata pulizia dei veicoli, nonché di effettuare le piccole riparazioni possibili in relazione ai mezzi di cui dispongono.

5. Le riparazioni che non possono essere eseguite direttamente dai conducenti assegnatari o dall'autorimessa provinciale, sono affidate alle officine private secondo le vigenti norme di contabilità.

6. Le riparazioni urgenti, rese necessarie per la prosecuzione del viaggio, possono essere eseguite da officina situata lungo il percorso secondo le valutazioni del conducente assegnatario e le indicazioni del funzionario responsabile del viaggio di servizio.

7. L'assessore provinciale del patrimonio o i presidenti delle istituzioni o delle aziende competenti, provvedono all'assicurazione degli automezzi e gli uffici assegnatari si attengono, in caso di necessità, alle disposizioni impartite dai medesimi.

8. L'assicurazione deve coprire i rischi da responsabilità civile, anche per le persone trasportate, da furto ed incendio; i relativi massimali sono fissati ogni triennio dalla giunta provinciale. I conducenti sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 5.

1. L'autorità competente per le autovetture di cui all'art. 1, comma 2, ed il funzionario responsabile del viaggio di servizio, o il conducente assegnatario, segnalano tempestivamente all'ufficio patrimoniale ogni incidente in cui sia coinvolto un autoveicolo o motoveicolo provinciale.

2. In caso di incidente grave, la notizia deve essere data immediatamente, a mezzo di telefono, dal conducente o altro dipendente trasportato, e deve essere seguita da comunicazione scritta.

3. La comunicazione deve essere corredata da una relazione sull'incidente, sottoscritta dal conducente e vistata dal funzionario o dall'autorità se trasportati, nonché dalla fotocopia dell'eventuale denuncia del sinistro concordata con il conducente di altro veicolo coinvolto.

4. Il conducente del mezzo provinciale, ove possibile ed opportuno, deve richiedere l'intervento della polizia stradale, dei carabinieri o dei vigili urbani, prendere nota dei dati di identificazione dei veicoli e delle persone coinvolti nell'incidente, e degli eventuali testimoni.

Art. 6.

1. Il direttore dell'ufficio assegnatario trasmette trimestralmente all'assessore del patrimonio una statistica dei consumi e delle spese di manutenzione e riparazione di ogni autoveicolo o motoveicolo, nonché del costo medio chilometrico.

2. Il rifornimento di carburante e di lubrificanti avviene presso le autorimesse e i cantieri provinciali o a mezzo di appositi buoni presso fornitori convenzionati. In caso di comprovata necessità, i rifornimenti possono essere effettuati durante i viaggi presso qualsiasi rifornitore.

3. Il direttore dell'ufficio assegnatario compila appositi registri e moduli per l'evidenza del carico e dello scarico degli autoveicoli e motoveicoli, del relativo movimento e del materiale d'uso (carburante, lubrificante, pezzi di ricambio, gomme ed accessori).

Art. 7.

1. Gli uffici interessati devono rivedere tutte le assegnazioni di autoveicoli o motoveicoli, che sono confermate dall'assessore provinciale del patrimonio, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

89R0713

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 giugno 1989, n. 14.

Rideterminazione dell'indennità di missione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 35 dell'8 agosto 1989)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige;

Visto il D.P.G.P. del 3 settembre 1985, n. 14, concernente il regolamento sul trattamento di missione dei dipendenti provinciali, in particolare l'art. 22;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3010 del 22 maggio 1989;

Decreta

Art. 1.

L'allegato A) del regolamento concernente il trattamento di missione dei dipendenti provinciali approvato con D.P.G.P. del 3 settembre 1985, n. 14, è sostituito con il seguente:

1) Missioni entro il territorio della Regione Trentino-Alto Adige in giorni lavorativi (art. 7, 1° comma)

11 missione intera di 24 ore	L.	40.700
12 indennità oraria		
— dalle ore 8 alle ore 19	L.	1.700
— dalle ore 19 alle ore 8	L.	2.720

2) Missioni in giorni festivi o in giorni non lavorativi e/o missioni fuori del territorio della Regione Trentino-Alto Adige, entro il territorio statale

21 missione intera di 24 ore	L.	65.200
22 indennità oraria	L.	2.720

3) Missioni all'estero (art. 7, 3° comma). Diarie stabilite per i dipendenti statali in base al decreto ministeriale del 12 maggio 1983 e successive modifiche ed integrazioni

31 missione intera di 24 ore	diaria prevista dal decreto ministeriale 12 maggio 1983	
32 indennità oraria	1/24 della diaria di cui a detto decreto ministeriale	

4) Importo massimo per il rimborso delle spese per il vitto (art. 10, 1° comma)

41 per il pranzo	L.	15.600
42 per la cena	L.	15.600

5) Importo forfettario (art. 7, 1° comma, rispettivamente art. 10, 2° comma)

L. 11.300

6) Indennità per percorsi compiuti a piedi (art. 11, 3° comma)

L. 180 al chilometro

Art. 2

Gli importi di cui ai punti 1, 2, 4, 5 e 6 dell'art. 1 trovano applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 1989.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 21 giugno 1989

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1989
Registro n. 12, foglio n. 196.

89R0737

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 luglio 1989, n. 15.

Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 4 marzo 1980, n. 7. Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, concernente: «Provvedimenti relativi all'assistenza di base nella provincia di Bolzano».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione Trentino-Alto-Adige n. 34 del 1° agosto 1989)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2286 del 26 aprile 1989:

Decreta:

All'articolo 1/bis, comma 1, lettera c), del decreto del presidente della giunta provinciale 4 marzo 1980, n. 7, articolo inserito con decreto del presidente della giunta provinciale 28 ottobre 1988, n. 28, viene aggiunta la seguente frase:

«La prestazione di minimo vitale può essere concessa anche per un periodo di tempo superiore ai 2 mesi, se la particolarità del caso richiede la prosecuzione dell'intervento assistenziale.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 5 luglio 1989

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1989
Registro n. 12, foglio n. 141

89R0714

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1989, n. 16.

Modifica ed integrazione del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, per l'assistenza agli anziani, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione Trentino-Alto Adige n. 35 dell'8 agosto 1989)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'articolo 37 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56;
Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3218 del 29 maggio 1989;

Decreta

Art. 1.

«Dopo l'articolo 4 del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, per l'assistenza agli anziani, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 4-bis:

«Art. 4-bis (Contributi a persone anziane per l'installazione del telefono). — 1. Il contributo per l'installazione del telefono ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera g) della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, è concesso fino ad una misura massima del 90% dell'ammontare dei normali costi di installazione. Esso viene erogato a persone ultrasessantacinquenni, che abitino da sole, col coniuge o col partner.

2. Il contributo è concesso a cittadini italiani, a cittadini stranieri e ad apolidi che:

- a) abbiano la residenza nella Provincia di Bolzano;
- b) dispongano di un'entrata familiare che non superi il doppio dell'importo del minimo vitale ai sensi della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69.

3. Il reddito familiare comprende tutte le entrate soggette e non soggette all'IRPEF, di cui dispongano il richiedente ed il suo coniuge o partner.

4. La domanda di contributo va presentata su apposito modulo all'ente per l'assistenza di base di cui all'articolo 2 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, nel cui territorio il richiedente abbia la sua dimora stabile.

5. Alla domanda vanno allegati:

- a) certificato di stato di famiglia;
- b) certificato di residenza;
- c) documentazione della spesa sostenuta per l'installazione del telefono;
- d) documentazione completa sul reddito assoggettabile IRPEF e quello non assoggettabile del richiedente e della famiglia (dichiarazione IRPEF, libretto pensione ecc.).

6. La domanda di contributo va presa in esame dall'ente per l'assistenza di base ed inoltrata alla Giunta provinciale per la decisione entro 20 giorni dalla presentazione, corredata di una dichiarazione del Presidente dell'ente, dalla quale risulti la presenza dei presupposti di cui al comma 2. Copia della dichiarazione del Presidente viene inoltrata per conoscenza al richiedente.

7. La Giunta provinciale decide, sentita la Commissione di cui all'articolo 17 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modificazioni, in base alla documentazione trasmessa dall'ente per l'assistenza di base. In caso di dubbi sarà richiesta ulteriore documentazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 17 luglio 1989

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1989
Registro n. 13, foglio n. 63.

89R0738

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale dell'Umbria 7 novembre 1988, n. 42, recante: «Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione n. 81 del 10 novembre 1988 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3ª serie speciale - n. 11 del 18 marzo 1989).

A seguito dell'errata-corrige e dell'avviso di rettifica pubblicati nel Bollettino ufficiale n. 31 del 2 agosto 1989, nel testo della legge regionale citata in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 22, comma 1, lettera a), dove è scritto: «... previsto dal quinto comma dell'art. 7, penultimo comma della legge ...», leggasi: «... previsto dal quinto comma dell'art. 7 della legge ...»;

art. 41, comma 3, dove è scritto: «... alla lett. c) del primo comma, dell'art. 13, ...», leggasi: «... alla lett. c) del primo comma, dell'art. 28, ...».

89R0722

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NÒCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monie Santo
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAYA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 18
- ◇ **PODENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mastagni
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 29/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 183
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria GUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAYARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grando, 81
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Mentanara, 9
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mili, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalio, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
 BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirella (Etruria S.a.s.), via Cavour, 48/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Ficcocchia SF, via Ruggero Cattimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 50;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990 ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 165.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.600
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti
- vendita pubblicazioni
- inserzioni

☎ (06) 85082149/85082221
☎ (06) 85082150/85082276
☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.



* 4 1 1 1 3 0 0 0 7 0 9 0 0 4 0 0 0 *

L. 4.000